



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 252

SEDUTA DEL - 4 APR. 2019

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E
FINANZE - 12AN Ufficio Autorità di
Gestione FSE 2007/2013 e 2014/2020

OGGETTO PO FSE BASILICATA 2014-2020 - Istituzione Fondo Microcredito FSE 2014-2020 - Individuazione del Soggetto gestore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. - D.G.R. n 1266 del 30 novembre 2018 - Modifiche e integrazioni

Relatore **V. PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno - 4 APR. 2019 alle ore 11,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente		
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Luca BRAIA Componente	X	
4.	Roberto CIFARELLI Componente	X	
5.	Carmine MIRANDA CASTELGRANDE Componente		X
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 8 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE

la L.R. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la riforma dell'organizzazione regionale

la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale

la D.G.R. n. 637/06 concernente la modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;

la deliberazione di Giunta Regionale 19 febbraio 2014 n. 231 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona;

la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";

la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014;

la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 relativa al dimensionamento e articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;

la DGR n. 689 del 22.05.2015 – Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifica alla DGR . 694/2014;

la D.G.R. n. 1142 del 11 settembre 2015 – PO FSE 2014 – 2020 – Integrazioni alla D.G.R. n. 689/2015;

la DGR n. 691/2015: "DGR n.689/2015 – Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Affidamento incarichi dirigenziali";

la Deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2015, n.771 di modifica ed integrazioni alle D.D.GG.RR. n.689/2015 e n. 691/2015;

la D.G.R. n. 624 del 7/6/2016 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015";

la D.G.R. n. 674 del 30 giugno 2017 concernente il differimento della scadenza degli incarichi dirigenziali individuati con la D.G.R. n.696/2014 e D.G.R. n.976/2014 al 30.06.2019;

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio";

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;

la D.G.R. 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;

la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;

il documento "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;

la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 "Presenza d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020" e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;

la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la "Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020" e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;

la D.G.R. n. 1132 del 03 settembre 2015 di "Presenza d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020" ed ultima D.G.R. n. 735/2017 di ulteriore modifica dei suddetti criteri di selezione;

la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;

la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d’uso dell’identità visiva “Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR;

la D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 e successiva rettifica n. 352/2016 con la quale il dirigente dell’Ufficio “Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020” è stato nominato quale Autorità di Gestione ed con funzioni di Autorità di Certificazione del PO FSE Basilicata 2014-2020;

la D.G.R. n. 1368 del 30 novembre 2016 con la quale sono state approvate le “Integrazioni alla declaratoria dell’Ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020”;

la D.G.R. n. 1457 del 19 dicembre 2016 con la quale si è preso atto della “Procedura di designazione Autorità di Gestione/Autorità di Certificazione PO FSE Basilicata 2014-2020 – Reg (UE) 1303/2013 – art. 123 e 124 – Presa d’atto del parere dell’Autorità di Audit e conferma designazione”;

la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall’Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;

il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018;

DATO ATTO

che la Regione Basilicata, al fine di attuare azioni individuate dal PO FSE Basilicata 2014-2020, sulla base delle risultanze della Valutazione ex ante, ha istituito con la D.G.R. n 1266 del 30 novembre 2018 lo strumento finanziario per sostenere l’accesso al microcredito “Fondo Microcredito FSE 2014/2020” (in breve nel prosieguo anche “Fondo”), con la dotazione finanziaria complessiva di € 20.000.000,00, ripartito in due sezioni :

- Fondo Microcredito FSE 2014/2020 - **Microcredito A**, diretto a sostenere l’erogazione del prestito a valere sull’Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato alla creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00.

- Fondo Microcredito FSE 2014/2020 - **Microcredito B**, diretto a sostenere l’erogazione del prestito a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato al rafforzamento dell’economia sociale, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00;

che le agevolazioni da erogare mediante il Fondo si sostanziano in prestiti rimborsabili a tasso zero destinati a sostenere la creazione di impresa e attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito (Microcredito A) e a creare o consolidare le imprese e gli enti operanti nel terzo settore (Microcredito B);

che il microcredito da erogare a valere sul Fondo istituito come da punti precedenti rientra in uno strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 38, paragrafo 1, lett. b), del reg (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., e che, per l’effetto, non ricade nel campo di applicazione dell’art. 111 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.

che Sviluppo Basilicata S.p.A. con la succitata D.G.R. n 1266 del 30 novembre 2018 è stata individuata quale soggetto gestore del Fondo, in quanto società in house della Regione Basilicata in possesso dei requisiti minimi previsti dall’art. 7 del Reg. (UE) n.

480/2014, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi dell'art. 38, par. 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii;

VISTO

lo schema di Accordo di Finanziamento che disciplina i rapporti fra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata per la gestione dello strumento finanziario denominato Fondo Microcredito FSE 2014-2020 approvato in allegato alla succitata D.G.R. n. 1266 del 30 novembre 2018 per farne parte integrante e sostanziale elaborato ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. comprensivo dei seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- All. A Valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del RDC, allegata in forma sintetica poiché già pubblicata integralmente sul sito web della Regione Basilicata al link <http://europa.basilicata.it/fse/programma/valutazione> ;
- All. B Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario;
- All. C Piano Aziendale dello Strumento Finanziario, comprensivo della strategia e della politica di investimento dello Strumento finanziario;
- All. D Modello per il controllo dello Strumento Finanziario;

VISTO

altresi, l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 05 dicembre 2018 tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata SpA e repertoriato al n.1036;

RILEVATA

la necessità di procedere ad alcune modifiche allo schema di Accordo di Finanziamento che disciplina i rapporti fra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata e ai suoi allegati al fine di garantire un corretto trasferimento delle informazioni sugli strumenti di Ingegneria finanziaria tramite il Protocollo Unico di colloquio per il Monitoraggio Unitario dei progetti come di seguito specificato:

1. essendo necessario prevedere che le operazioni vengano monitorate per singola priorità d'investimento e non per Asse come inizialmente ipotizzato, occorre procedere alla modifica dell'Accordo di finanziamento e dei suoi allegati, ove pertinente, prevedendo la ripartizione di seguito indicata:
 - o € 10.000.000,00 per il Microcredito A1 e A2 a valere sull'Asse 1; l'importo è equamente ripartito tra le due sezioni in coerenza con le priorità di investimento utilizzate (rispettivamente la P.I. 8i e la P.I. 8ii);
 - o € 10.000.000,00 per il Microcredito B a valere sull'Asse 2 (P.I. 9i);
2. in conseguenza a quanto specificato al punto 1, si rende necessario introdurre le seguenti precisazioni circa le modalità dei trasferimenti delle risorse finanziarie al Fondo Microcredito: dopo il primo versamento già effettuato sui due conti correnti pari al 25% della dotazione prevista per ciascuna priorità) la regione procederà ad ulteriori versamenti, sempre pari al 25% della dotazione impegnata, qualora almeno il 60% dell'importo trasferito per singola priorità di investimento, sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d). La Regione procederà agli ulteriori versamenti, pari al 25% della dotazione impegnata per ciascuna priorità d'investimento, qualora almeno l'85 % degli importi indicati complessivamente nei due precedenti punti sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).
3. occorre precisare che anche le dichiarazioni di spesa e la rendicontazione dei costi dovrà avvenire per singola operazione identificata con ciascuna delle priorità d'investimento su menzionate.
4. oltre agli obblighi di reporting espressamente previsti nei documenti approvati, si rende, inoltre, necessario che il Soggetto gestore includa il monitoraggio bimestrale delle informazioni relative ai percettori finali, organizzato anch'esso per operazione – priorità d'investimento.

VISTA

la nota n. prot. 35035/12AN del 27 febbraio 2019 con la quale l'Autorità di gestione illustrava al Soggetto gestore le questioni su esposte e chiedeva, al fine di accelerare l'attivazione dello strumento e nelle more dell'adozione delle modifiche all'Accordo di finanziamento con Deliberazione di Giunta regionale, di tener conto di tali elementi nella

predisposizione delle Procedure di gestione e del Piano delle attività di propria competenza come da documenti approvati;

DATO ATTO che con la nota succitata l'Autorità di Gestione chiedeva, altresì, al Soggetto gestore, di vagliare l'ipotesi di modificare le condizioni del Finanziamento con soluzioni alternative a quella prevista nei documenti approvati in coerenza con le proposte rilevabili dalla Valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del RDC approvata (12A2.2018/D.00165 e 12A2.2018/D.03376);

VISTA la nota Prot n. vp/597 del 1° marzo 2019 con la quale il Soggetto gestore inoltrava all'Autorità di gestione la documentazione richiesta dai documenti approvati con D.G.R. n 1266 del 30 novembre 2018 ossia il Piano delle attività e le Procedure di gestione, indicanti, tra l'altro, nuove ipotesi di "condizioni del Finanziamento" coerenti con le indicazioni ricevute;

RITENUTO di dover prevedere le nuove "condizioni del Finanziamento" nei documenti approvati con la succitata D.G.R. n 1266 del 30 novembre 2018 ove pertinente;

di dover procedere alla correzione di refusi e errori materiali riscontrati nei documenti approvati o all'inserimento di specificazioni ulteriori;

RITENUTO altresì, necessario ed indifferibile procedere con il presente atto alle modifiche, integrazioni, correzioni su esplicitate per consentire la corretta esecuzione di tutte le fasi di monitoraggio, sorveglianza e gestione dello Strumento finanziario del Microcredito al fine di garantirne la conformità con le norme comunitarie e nazionali di riferimento;

DATO ATTO che le modifiche, integrazioni, correzioni su esplicitate interessano il testo dell'**Accordo di Finanziamento** che disciplina i rapporti fra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata per la gestione dello strumento finanziario denominato Fondo Microcredito FSE 2014-2020 ed i seguenti suoi allegati: **B** .Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario; **C**. Piano Aziendale dello Strumento Finanziario; **D**. Modello per il controllo dello Strumento Finanziario;

RITENUTO di approvare lo schema di Accordo di Finanziamento di cui alla D.G.R. n. 1266/2018, come modificato dall'Autorità di Gestione del FSE, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**All. 1**) comprensivo dei seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali dello stesso: **All.1.A** Valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del RDC; **All. 1.B** Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario; **All. 1.C** Piano Aziendale dello Strumento Finanziario; **All. 1.D** Modello per il controllo dello Strumento Finanziario;

DATO ATTO che l'Accordo di finanziamento in argomento integra e sostituisce l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 05 dicembre 2018 tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata SpA e repertoriato al n. 1036, fatti salvi gli effetti già prodotti dallo stesso;

DATO ATTO altresì, che il presente Provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione in considerazione delle prenotazioni d'impegno già disposte con la succitata D.G.R. n 1266 del 30 novembre 2018 a copertura finanziaria dell'onere complessivo di € 20.000.000,00 a carico del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;

Su proposta del Presidente della Regione espressa nei modi di legge.


D E L I B E R A

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. di approvare lo schema di Accordo di Finanziamento di cui alla D.G.R. n. 1266/2018, che disciplina i rapporti fra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata per la gestione dello strumento finanziario denominato Fondo Microcredito FSE 2014-2020, come modificato dall'Autorità di Gestione del FSE allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**All. 1**) comprensivo dei seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali dello stesso: **All.1.A** Valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del RDC; **All. 1.B** Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario; **All. 1.C** Piano Aziendale dello Strumento Finanziario; **All. 1.D** Modello per il controllo dello Strumento Finanziario;


2. di demandare all'Autorità di Gestione del FSE eventuali successive modifiche o integrazioni di natura procedurale agli Allegati all'Accordo di finanziamento che, in quanto non sostanziali, non necessitino di una modifica all'Accordo stesso;
3. di notificare il presente atto all'Autorità di Audit del PO FSE 2014-2020.

IL RESPONSABILE P.O.



(CHIARA DIANA)

IL DIRIGENTE



(ELIO MANTI)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:		
Tipologia atto	Altro	
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Allegati non presenti <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.	
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.		

FSE
2014-2020

BasilicataEuropa



REGIONE BASILICATA



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

2014
2020

ALLEGATO 1
ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Fondo Microcredito FSE Basilicata

ACCORDO DI FINANZIAMENTO
(ai sensi dell'art. 38 Reg. UE 1303/2013 -
Allegatovi)

TRA

La Regione Basilicata (codice Fiscale n. 80002950766) successivamente denominata "Regione" rappresentata dal dott. nato a il che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Basilicata, quale Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014 - 2020, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. del2018, ed elegge domicilio, ai sensi e per gli effetti del presente atto, presso la sede dell'Dipartimento Programmazione e Finanze alla Via Verrastro, n. 8 - 85100 Potenza.

E

Sviluppo Basilicata S.p.A., società con unico socio, con sede in Tito Scalo Z.I. snc Tito Scalo (PZ), codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Potenza al n.06285661002 – Società *in house* della Regione Basilicata, successivamente denominata "Sviluppo Basilicata" o "Soggetto gestore", rappresentata dal dott. nato a il, che interviene al presente atto in nome e per conto e quale rappresentante della società nella sua qualità di Amministratore Unico

di seguito anche indicate cumulativamente "le Parti"

PREMESSO:

- nell'ambito del PO FSE Basilicata 2014-2020 è prevista la possibilità di attivare lo strumento del microcredito a valere sui seguenti Assi, Priorità di investimento e Obiettivi specifici:
 - Asse 1 "Creare e mantenere l'occupazione"**
 - Priorità di investimento 8i* "Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale".
 - Obiettivo specifico 8.5* "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata".
 - Priorità di investimento 8ii* "Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale ed i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i più giovani".
 - Obiettivo specifico 8.1* "Aumentare l'occupazione dei giovani"
 - Asse 2 "Rafforzare ed innovare l'inclusione attiva nella società"**
 - Priorità di investimento 9i* "Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità".
 - Obiettivo specifico 9.7* "Rafforzamento dell'economia sociale"
 - Obiettivo specifico 9.1* "Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale"
- che è stata effettuata, ai sensi di quanto previsto dall'art 37 del Regolamento (UE) 1303/2013, dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Basilicata, l'Analisi valutativa ex-ante per l'attivazione dello strumento finanziario "Microcredito" (in breve anche "Valutazione ex ante"), di cui l'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 ha preso atto con le Determinazioni Dirigenziali n.165/12A2 del 5 Marzo 2018 e n. 3376/12A2 del 29 ottobre

2018;

- che la Valutazione ex ante ha evidenziato i fallimenti di mercato e le condizioni di investimento subottimale, le relative esigenze di investimento e il valore aggiunto apportato dallo strumento finanziario, nonché la strategia di investimento proposta per lo strumento finanziario;
- che la Regione Basilicata, al fine di attuare le sopra richiamate azioni individuate dal PO FSE Basilicata 2014-2020, sulla base delle risultanze della Valutazione ex ante, ha istituito con la D.G.R. n. 1266 del 30 novembre 2018 lo strumento finanziario per sostenere l'accesso al microcredito, istituendo il Fondo Microcredito FSE 2014/2020 (in breve nel prosieguo anche "Fondo"), con la dotazione finanziaria complessiva di € 20.000.000,00, ripartito in due sezioni:
 - A. Fondo Microcredito FSE 2014/2020 - **Microcredito A**, diretto a sostenere l'erogazione del prestito a valere sull'Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato alla creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00.
 - B. Fondo Microcredito FSE 2014/2020 - **Microcredito B**, diretto a sostenere l'erogazione del prestito a valere sull'Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato al rafforzamento dell'economia sociale, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00;
- che le agevolazioni da erogare mediante il Fondo si sostanziano in prestiti rimborsabili a tasso zero destinati a sostenere la creazione di impresa e attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito (Microcredito A) e a creare o consolidare le imprese e gli enti operanti nel terzo settore (Microcredito B);
- che il microcredito da erogare a valere sul Fondo rientra in uno strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 38, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., e che, per l'effetto, non ricade nel campo di applicazione dell'art. 111 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. ii.
- che l'art. 38, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013 dispone che, qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma del paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c), in funzione di come è strutturata l'attuazione dello strumento finanziario, i termini e le condizioni per i contributi dei programmi agli strumenti finanziari sono definiti in accordi di finanziamento conformemente all'allegato IV ai livelli seguenti: a) ove applicabile, tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'AdG e l'organismo che attua il fondo di fondi; b) e tra i rappresentanti debitamente autorizzati dell'AdG o, ove applicabile, l'organismo che attua il fondo di fondi e l'organismo che attua lo strumento finanziario;
- che l'allegato IV al Reg. (UE) n. 1303/2013 "Attuazione degli strumenti finanziari: accordi di finanziamento" prevede che l'accordo di finanziamento contempli, tra l'altro, un piano aziendale per lo strumento finanziario da attuare;
- che con la D.G.R. n. 1266 del 30.11.2018, di istituzione del Fondo, è stato, tra l'altro, approvato lo schema del presente Accordo di Finanziamento, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, per la disciplina dei rapporti fra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata per la gestione dello strumento finanziario denominato Fondo Microcredito FSE 2014-2020;
- che con la D.G.R. n. del, sono state disposte modifiche dell'Accordo di finanziamento stipulato in data 05 dicembre 2018 tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. e repertoriato al n. 1036
- che al presente Accordo di Finanziamento sono allegati, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, i seguenti documenti:
 - Valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, allegata in forma sintetica poiché già pubblicata integralmente al link <http://europa.basilicata.it/fse/programma/valutazione//> (**Allegato A**);
 - Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario (**Allegato B**);
 - Piano Aziendale dello Strumento Finanziario, comprensivo della strategia e della politica di investimento dello Strumento finanziario (**Allegato C**);
 - Modelli per il controllo dello Strumento Finanziario (**Allegato D**).

TENUTO CONTO

- Che la D.G.R. n. 1266 del 30.11.2018 prevedeva, inoltre:
 - di individuare Sviluppo Basilicata S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo, in quanto società *in house* della Regione Basilicata in possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 480/2014, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi dell'art. 38, par. 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., nonché il compito di predisporre gli Avvisi Pubblici relativi a ciascuna tipologia di Microcredito (Microcredito A e Microcredito B), nel rispetto dei principi di indirizzo fissati nell'Accordo di Finanziamento e nei relativi allegati, e di approvare tali Avvisi Pubblici, previo rilascio del parere di conformità del testo predisposto ai sensi dell'art. 125.3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. e all'Accordo di Finanziamento da parte dell'A.d.G. del PO FSE Basilicata 2014-2020, che nell'esame del testo degli Avvisi Pubblici predisposti dal Soggetto gestore coinvolgerà gli altri Uffici regionali interessati, ciascuno per le rispettive competenze;
 - di demandare all'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 il compimento di tutti gli atti consequenziali ai fini dell'attivazione del Fondo, ivi compresa la liquidazione delle somme;
 - di demandare, inoltre, all'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 la sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento;

DATO ATTO

- Che con D.g.r. n.....del....., per le motivazioni ivi contenute, sono state apportate modifiche allo schema del presente Accordo di Finanziamento, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1303/2013, per la disciplina dei rapporti fra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata per la gestione dello strumento finanziario denominato Fondo Microcredito FSE 2014-2020,

quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse e gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Finanziamento.

Articolo 2

Oggetto e Finalità dell'Accordo di Finanziamento

1. Il presente Accordo, integra e sostituisce l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 05 dicembre 2018 tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata SpA e repertoriato al n. 1036, fatti salvi gli effetti già prodotti dallo stesso, così come modificato e integrato dalle DD.GG.RR. succitate.
2. Il presente Accordo di Finanziamento regola i rapporti tra la Regione Basilicata e la società *in house providing* Sviluppo Basilicata S.p.A. nella sua qualità di Soggetto gestore del Fondo Microcredito FSE 2014-2020 (di seguito denominato in breve anche "**Fondo**"); tale Accordo di Finanziamento definisce i termini e le condizioni di attuazione del Fondo in conformità a quanto previsto dall'Allegato IV del Reg. (UE) 1303/2013.
3. Il Fondo è istituito con l'apporto di risorse del PO FSE Basilicata 2014-2020 per il conseguimento degli obiettivi specifici del medesimo PO FSE Basilicata 2014-2020 di seguito indicati, rispettivamente a valere sull'Asse 1 e sull'Asse 2:

Asse 1 "Creare e mantenere l'occupazione"

Priorità di investimento 8i "Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale".

Obiettivo specifico 8.5 "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata".

Priorità di investimento 8ii "Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i

giovani a rischio di esclusione sociale ed i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i più giovani”.

Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani ”

Asse 2 “Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società”

Priorità di investimento 9i “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità”.

Obiettivo specifico 9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale”

Obiettivo specifico 9.1 “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale”

4. Il Fondo Microcredito è suddiviso in due sezioni:

- Fondo Microcredito FSE 2014-2020 - **Microcredito A**, diretto a sostenere l’erogazione del prestito a valere sull’Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato alla creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che hanno difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00. La sezione è a sua volta divisa in due sottosezioni per priorità di investimento (A1 e A2), con dotazione pari a €5.000.000,00 ciascuna;
- Fondo Microcredito FSE 2014-2020 - **Microcredito B**, diretto a sostenere l’erogazione del prestito a valere sull’Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020, finalizzato al rafforzamento dell’economia sociale, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00;

Sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Finanziamento i seguenti documenti:

- Valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, allegata in forma sintetica poiché già pubblicata integralmente al link <http://europa.basilicata.it/fse/programma/valutazione/> (Allegato A);
- Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario (Allegato B);
- Piano Aziendale dello Strumento Finanziario, comprensivo della strategia e della politica di investimento dello Strumento finanziario (Allegato C);
- Modelli per il controllo dello Strumento Finanziario (Allegato D).

Articolo 3

Risorse e Pagamenti

1. Il Fondo Microcredito è costituito esclusivamente da risorse provenienti dal PO FSE Basilicata 2014/2020 (Asse 1 **“Creare e mantenere l’occupazione”** e Asse 2 **“Rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società”**), senza il coinvolgimento del capitale bancario, né di altri co-finanziatori, per una dotazione finanziaria complessiva pari a € 20.000.000,00 di cui:
 - A. Euro 10.000.000,00 a valere sull’Asse 1;
 - B. Euro 10.000.000,00 a valere sull’Asse 2.
2. L’importo di cui al comma 1 comprende i compensi riconosciuti a Sviluppo Basilicata che procederà al prelievo dal Fondo dell’importo relativo alle spese riconosciute, a seguito di autorizzazione rilasciata da parte dell’Autorità di Gestione, previa verifica della documentazione trasmessa secondo la procedura dettagliata nell’Allegato “Modello per il controllo dello strumento finanziario”.
3. I compensi di cui al comma 2 verranno riconosciuti entro i limiti fissati dall’art. 13, comma 2, lettera a) ii) e lettera b) iv) e art. 13 comma 3 lettera e) del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.ii.mm.
4. Per consentire a Sviluppo Basilicata S.p.A. di gestire il Fondo Microcredito, la Regione trasferisce al Fondo medesimo, successivamente alla firma del presente accordo e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013, su due conti correnti bancari separati, intestati a Sviluppo Basilicata e accesi presso l’istituto bancario tesoriere individuato dalla Società medesima nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti di servizi, secondo la ripartizione di seguito indicata:
 - € 2.500.000,00 per il Microcredito A1 e A2 a valere sull’Asse 1;

- € 2.500.000,00 per il Microcredito B a valere sull'Asse 2.
- 5. La regione procederà ad ulteriori versamenti, sempre pari al 25% della dotazione impegnata, qualora almeno il 60% dell'importo trasferito a norma del comma 4, per singola operazione, sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).
- 6. La Regione procederà ad ulteriori versamenti, per singola operazione, pari al 25% della dotazione impegnata, qualora almeno l'85 % degli importi indicati complessivamente nei due precedenti punti sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
- 7. La regione si riserva di procedere ai versamenti successivi al primo in valori percentuali maggiori rispetto al 25% della dotazione impegnata per singola operazione laddove, a seguito di attivazione degli AAPP si dovesse verificare un'esigenza di liquidità maggiore al fine di garantire le erogazioni ai destinatari finali nelle tempistiche stabilite, fermi restando gli obblighi in riferimento ai massimali previsti dall'Art. 41 per le domande di pagamento da trasmettere alla Commissione.
- 8. La documentazione giustificativa dei versamenti è conservata dall'A.d.G. FSE.
- 9. L'A.d.G. FSE effettua accertamenti sul rispetto degli obiettivi di interesse pubblico previsti dal presente Accordo, sulle eventuali irregolarità riscontrate e sul raggiungimento degli obiettivi. L'A.d.G. FSE procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione ad eventuali irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del PO FSE Basilicata erogato allo strumento finanziario. L'A.d.G. FSE tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità ed apporta una rettifica proporzionale, informando anche gli altri Uffici regionali coinvolti.
- 10. La Regione si impegna affinché i fondi disponibili siano trasferiti tempestivamente nei conti correnti bancari del Fondo Microcredito, nel rispetto delle condizioni poste all'art. 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
- 11. Le risorse finanziarie del Fondo sono incrementate per effetto degli interessi attivi maturati sulle giacenze.
- 12. Le risorse finanziarie del Fondo si riducono per effetto:
 - a) delle perdite derivanti dall'attività;
 - b) dei costi di gestione del Fondo;
 - c) degli oneri finanziari e commissioni connessi alla gestione del conto di tesoreria.
- 13. La movimentazione del Fondo Microcredito è regolata da una contabilità separata.

Articolo 4

Durata del Fondo e ammissibilità delle spese

1. Il presente Accordo di Finanziamento è efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione da parte della Regione Basilicata e di Sviluppo Basilicata S.p.A. e rimane valido ed efficace, salvo revoca o risoluzione, fino al **31 dicembre 2023**.
2. Entro il 30 giugno 2023, le Parti hanno la possibilità di accordarsi sull'eventuale proseguimento della validità e dell'efficacia del presente Accordo di Finanziamento per un ulteriore periodo da convenire tra loro.
3. Resta comunque inteso che, alla data di scadenza dell'Accordo di Finanziamento, il rapporto tra le Parti proseguirà all'esclusivo fine di garantire il compiuto adempimento degli impegni e delle obbligazioni in essere a quella data, fino alla loro totale estinzione.
4. Il presente Accordo sarà sottoposto a revisione di metà periodo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020. La Regione si riserva di verificare la capacità del Fondo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo FSE Basilicata 2014/2020, così come individuati in termini di realizzazione e in termini finanziari nella Valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del RDC, nel Performance Framework adottato per il Programma e in relazione al dettato dell'Art. 86, 87 e 136 del Reg. 1303/2013.
5. Le spese ammissibili dello strumento finanziario corrispondono all'importo complessivo del contributo del PO FSE Basilicata 2014-2020 effettivamente pagato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità, comprendente i pagamenti ai destinatari finali e il rimborso dei costi di gestione sostenuti nel rispetto dei limiti posti all'art. 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014.

Articolo 5

Operatività del Fondo

1. Il Fondo opera in conformità con quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.
2. L'operatività del Fondo e la modalità di utilizzo delle risorse assegnate sono dettagliate nella "Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario" allegata al presente Accordo di Finanziamento, formandone parte integrante e sostanziale.

Articolo 6

Ruolo e responsabilità di Sviluppo Basilicata

1. Sviluppo Basilicata è tenuto a gestire il Fondo ponendo in essere le attività e le operazioni descritte nel Piano Aziendale, allegato al presente Accordo di Finanziamento quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Sviluppo Basilicata è tenuta a predisporre gli Avvisi Pubblici per la concessione del finanziamento a valere sul Fondo, distinti per ciascuna delle due sezioni del Fondo (Microcredito A e Microcredito B), nel rispetto dei principi di indirizzo fissati nel presente Accordo di Finanziamento e nei relativi allegati. Sviluppo Basilicata trasmette il testo predisposto degli Avvisi Pubblici all'AdG FSE. L'AdG FSE esamina il testo degli Avvisi Pubblici trasmesso da Sviluppo Basilicata- coinvolgendo nell'esame anche gli altri Uffici regionali interessati, ciascuno per le rispettive competenze – e lo approva esprimendo parere di conformità dello stesso ai sensi dell'art.125 paragrafo 3 lett. b) Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm. ii. e al presente Accordo di Finanziamento. Sviluppo Basilicata, successivamente all'acquisizione del parere di conformità da parte dell'AdG FSE, approva gli Avvisi Pubblici. Il rilascio del citato parere di conformità da parte dell'AdG FSE consente a Sviluppo Basilicata di approvare gli Avvisi Pubblici per la concessione del finanziamento Microcredito nell'ambito della delega di funzioni esecutive per l'attuazione dello strumento finanziario ad "un altro organismo di diritto pubblico o privato" prevista dall'art. 38, paragrafo 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm. ii. La Regione Basilicata potrà chiedere a Sviluppo Basilicata di apportare modifiche al testo proposto degli Avvisi Pubblici.
3. Sviluppo Basilicata, in qualità di Soggetto gestore del Fondo, con riferimento all'attività ad essa attribuita, è tenuto a:
 - a) osservare, per quanto di sua competenza, tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia e, in particolare, il Reg. (UE) n. 1303/2013, il reg. (UE) n. 1304/2013, il Reg. (UE) n. 480/2014 e il Reg. (UE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 - b) fornire le evidenze relative alle procedure ed alle verifiche di propria competenza eseguite, ai fini dello svolgimento delle funzioni di controllo di I livello da parte dell'AdG;
 - c) garantire una tempestiva e diretta informazione dell'A.d.G. FSE su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare il Fondo e collaborare alla tutela degli interessi della Regione Basilicata e dell'Unione Europea;
 - d) tenere una codificazione contabile adeguata con quanto disciplinato dall' art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali, compresi i requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'art. 38, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - e) monitorare con regolarità e tempestività l'andamento degli interventi, in particolare ai fini della rilevazione dell'effettivo assorbimento dei fondi resi disponibili e comunicare tempestivamente gli esiti all'A.d.G. FSE;
 - f) assicurare l'accesso e fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione, alla Commissione europea e alla Corte dei Conti europea per lo svolgimento dei controlli a queste assegnati dai regolamenti dell'Unione europea;
 - g) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'A.d.G. FSE;
 - h) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- i) informare l'AdG. FSE di tutte le irregolarità, ovvero qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale che abbia o possa arrecare un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite, che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1970 e del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1974;
 - j) alimentare il Registro Nazionale degli Aiuti;
4. Al fine di consentire all'AdG di soddisfare agli adempimenti di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1303/2013, come dettagliato nell'Allegato "Modello per il controllo dello strumento finanziario"., Sviluppo Basilicata S.p.A. trasmette annualmente (entro e non oltre il 01 marzo di ciascun anno) una relazione da cui evincere le informazioni seguenti:
- l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
 - una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
 - l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
 - l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma, per Asse e per Priorità d'investimento;
 - i risultati dello strumento finanziario;
 - gli interessi generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le eventuali risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli eventuali importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;
 - i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;
 - il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata;
 - eventuali altre informazioni ritenute utili dall'AdG.
5. La Relazione sarà altresì accompagnata dai seguenti documenti:
- a) il prospetto dei flussi finanziari e degli impegni;
 - b) una relazione esplicativa del prospetto flussi finanziari e impegni;
 - c) l'estratto conto delle disponibilità, riassunto scalare e calcolo degli interessi;
6. Sviluppo Basilicata, inoltre, provvederà ad aggiornare, entro i sei mesi successivi la relazione così redatta, al fine di consentire all'AdG il monitoraggio costante delle informazioni.
7. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014, Sviluppo Basilicata S.p.A. provvede a che:
- a) i destinatari finali dell'agevolazione siano selezionati in coerenza con la natura dello strumento finanziario, valutando la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione dei progetti è trasparente, giustificata sulla base di ragioni oggettive ed evitando situazioni di conflitti di interesse;
 - b) i destinatari finali siano informati che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai Fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dal succitato art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 - c) lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile della concorrenza;
 - d) l'AdG. FSE non possa essere chiamata a rispondere in misura eccedente l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario;
8. Sviluppo Basilicata, inoltre, sempre ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014, è responsabile del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi, che non soddisfino le seguenti condizioni:
- a) l'irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali;
 - b) non siano adempiuti gli obblighi conformemente alla legge applicabile e non si agisca con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;

- c) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché si sia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
9. Sviluppo Basilicata:
- può avvalersi di consulenze esterne o altre risorse aggiuntive per le attività di gestione del Fondo;
 - è tenuta ad attenersi nella sua attività alle direttive impartite dalla Regione Basilicata;
 - non è responsabile per i risultati economici e per gli impatti realizzati dalle iniziative finanziate;
 - è responsabile nei casi di dolo o colpa grave e non risponde nei confronti della Regione Basilicata per i danni indiretti;
 - in ogni caso non è responsabile per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle direttive impartite dalla Regione Basilicata.

Articolo 7

Compiti della Regione Basilicata

- Fermi restando gli impegni di Sviluppo Basilicata alla realizzazione delle operazioni ai sensi del precedente articolo 6, la Regione Basilicata si impegna a tenere manlevata e indenne Sviluppo Basilicata da qualsiasi onere, costo e responsabilità del soggetto gestore medesimo relativi a diritti vantati da terzi nei confronti di Sviluppo Basilicata, qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale obbligo della Regione Basilicata sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni di Sviluppo Basilicata, e che quest'ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitate.
- Permangono in capo all'AdG FSE:
 - l'adozione degli atti su cui si basa l'iniziativa regionale oggetto del presente Accordo di Finanziamento (atti di definizione dei contenuti fondamentali dell'iniziativa ecc.), la definizione della dotazione finanziaria, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla Commissione europea, fermo restando l'obbligo per il soggetto gestore di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti ed adempimenti;
 - le funzioni di vigilanza e controllo sull'operato di Sviluppo Basilicata;
- L'AdG FSE si impegna ad assicurare a Sviluppo Basilicata l'effettiva e tempestiva disponibilità delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 41 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- L'AdG FSE esprime parere di conformità al PO FSE Basilicata 2014-2020 e al presente Accordo di Finanziamento del testo degli Avvisi Pubblici per la concessione del finanziamento a valere sul Fondo predisposto da Sviluppo Basilicata, secondo le modalità previste all'art. 6, comma 2, del presente accordo di Finanziamento.
- L'AdG FSE sottopone la scheda riepilogativa relativa agli Avvisi Pubblici proposto da Sviluppo Basilicata al Partenariato.

Articolo 8

Politica degli investimenti e Piano Aziendale

- Sviluppo Basilicata, nella sua qualità di Soggetto gestore del Fondo, conformemente con quanto indicato nel Piano Aziendale allegato al presente Accordo, organizzerà la propria attività in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza.
- Per l'attuazione dello strumento finanziario a cui il presente Accordo si riferisce, Sviluppo Basilicata agisce conformemente alla Strategia di investimento riportata nel Piano Aziendale.
- Le agevolazioni da concedere, con i rispettivi criteri e vincoli, sono descritte nell'Allegato "Scheda di descrizione dello Strumento Finanziario" e nell'Allegato "Piano Aziendale".
- Le decisioni relative all'attuazione e alla gestione del Fondo tengono conto dei seguenti criteri guida:
 - garantire stabili condizioni di accesso al credito in favore dei soggetti che hanno difficoltà ad accedere ai canali tradizionali del credito e degli operatori dell'economia sociale;
 - garantire la sostenibilità delle iniziative programmate, le quali devono mirare alla promozione

- e al consolidamento dello sviluppo socio – economico e occupazionale del territorio regionale;
- c) interpretare le specificità e le principali vocazioni del territorio.
5. La Regione, laddove lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute in forma scritta da Sviluppo Basilicata, può promuovere la modifica del Piano Aziendale tenendo conto:
- della *performance* e dell’impatto del Fondo rispetto ai risultati attesi;
 - di sopravvenute modifiche normative;
 - dell’aggiornamento e revisione della Valutazione *ex ante*;
 - delle eventuali raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza;
 - delle raccomandazioni dell’AdG FSE, sentiti gli altri Uffici regionali competenti.

Articolo 9

Governance dello strumento finanziario

- Fermi restando il ruolo e le responsabilità attribuite a Sviluppo Basilicata in qualità di Soggetto gestore del Fondo, l’AdG FSE svolge:
 - funzioni di sorveglianza e indirizzo rispetto alla gestione e attuazione del Fondo;
 - attività di monitoraggio dell’andamento dello strumento finanziario.
- L’AdG FSE svolge, inoltre, una funzione di raccordo con le diverse strutture regionali competenti, le quali saranno consultate, per le questioni di rispettiva competenza:
 - con riferimento agli Avvisi Pubblici per la concessione delle agevolazioni, proposti da Sviluppo Basilicata;
 - relativamente all’attività di monitoraggio dell’andamento dello strumento finanziario;
 - rispetto ad eventuali variazioni dello strumento finanziario e dei destinatari finali ammissibili, per effetto di mutate condizioni;
 - con riferimento al riesame e ad aggiornamenti della Valutazione *ex ante* (Vexa);
 - nelle altre questioni in cui sia opportuno il coinvolgimento di altre strutture regionali, in considerazione delle loro competenze.

Articolo 10

Vantaggio finanziario e aiuti di Stato

- Il Fondo opera senza il coinvolgimento di capitale bancario, né di risorse di altri co- finanziatori. Sviluppo Basilicata, società *in house* della Regione, non percepisce alcun vantaggio finanziario non percependo nessun corrispettivo, comunque denominato, da parte dei destinatari dei finanziamenti.
- Per lo strumento finanziario di cui al presente Accordo di Finanziamento, le agevolazioni assumono la forma di prestiti rimborsabili. Esse si sostanziano in aiuti concessi nel rispetto del regime *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al medesimo Regolamento *de minimis* sono considerate misure esenti dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
- L’importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo si riduce a € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti.
- L’agevolazione concessa corrisponde all’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della “Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione” (2008/C 14/02).
- L’importo dell’agevolazione concessa, pari all’Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione, concorre al raggiungimento delle soglie di cui al comma 4.
- Sono esenti dall’obbligo di notifica esclusivamente gli aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’Equivalente Sovvenzione Lordo *ex ante*, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi, nel rispetto delle condizioni stabilite all’art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

8. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "*de minimis*" possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi a norma di altri regolamenti "*de minimis*" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo Regolamento.
9. Gli aiuti "*de minimis*" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "*de minimis*" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 11

Disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti

1. In conformità a quanto stabilito nel Titolo IV del Regolamento (UE) 1303/2013, all'art. 40, relativo alla gestione e controllo degli strumenti finanziari, le verifiche di gestione, da realizzare in relazione agli strumenti finanziari, mirano, a garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili, la sana gestione finanziaria dei Fondi SIE, la salvaguardia dei beni e della segnalazione finanziaria affidabile.
2. Ai sensi dell'art. 125, par. 3, 4 e 5, del Reg. 1303/2013 e come esplicitato e dettagliato dall'art. 40 dello stesso Regolamento e dall' Art. 9 del Reg. Delegato 480/2014, l'AdG effettuerà:
 - a) la verifica sul sistema di gestione e controllo del Soggetto gestore, eventualmente anche in loco;
 - b) la verifica di conformità sugli Avvisi pubblici collegati al Fondo;
 - c) le verifiche di gestione. Le verifiche di gestione saranno svolte a livello desk ed all'occorrenza anche in loco sul Soggetto Gestore e sui destinatari (solo nei casi previsti dall'art. 40.3 del Reg. 1303/2013), con l'ausilio di apposite check list per le verifiche della correttezza della procedura di selezione utilizzata e dell'attuazione.
3. Ai sensi dell'art. 125, par. 4 lettera d), l'AdG definisce procedure idonee a far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013.
4. Per quanto ivi non previsto si rinvia alle previsioni contenute nell'Allegato "Modello per il controllo dello strumento finanziario".

Articolo 12

Definizione dei requisiti in materia di audit

1. Sviluppo Basilicata deve garantire le funzioni di gestione e controllo sull'attuazione del Fondo e sui propri atti assunti in qualità di soggetto gestore. In particolare, deve essere conservata con sistemi e procedure atte a garantire una pista di controllo adeguata per tutto il periodo di validità del presente Accordo, tutta la documentazione che attesti:
 - a) la conformità delle attività realizzate in qualità di gestore del Fondo con le previsioni del presente Accordo, dei suoi allegati e delle eventuali modifiche, delle procedure di selezione dei destinatari (avvisi) che saranno approvati da Sviluppo Basilicata;
 - b) la correttezza dei conti relativi al Fondo;
 - c) gli importi dei contributi del Programma Operativo che costituiscono le risorse del Fondo e quelli effettivamente versati;
 - d) l'eleggibilità della spesa ammissibile e delle erogazioni, secondo le indicazioni dell'AdG;
 - e) la legittimità dei costi di gestione del Fondo, nonché degli altri movimenti economici, finanziari e patrimoniali e la eleggibilità di quelli considerati spesa ammissibile, secondo le indicazioni dell'AdG;
2. Sviluppo Basilicata deve inoltre garantire l'adozione di sistemi e procedure atte a rendere accessibile alla AdG, all'Autorità di Certificazione, alla Autorità di Audit ed agli ulteriori organismi pubblici competenti o loro incaricati, tutta la documentazione relativa alle attività svolte all'attuazione del Fondo, in particolare:
 - a) le domande presentate dai destinatari, inclusi i documenti previsti dagli avvisi e le eventuali integrazioni;

- b) le check list di controllo, i documenti istruttori, le informazioni acquisite, le relazioni, le delibere e gli altri atti interni previsti dalle procedure interne, anche con riferimento alla prevenzione dei conflitti di interesse;
 - c) i documenti che disciplinano gli accordi contrattuali sottoscritti dai destinatari, inclusi quelli che ne determinano l'efficacia nonché le relative comunicazioni aventi rilievo contrattuale;
3. Sviluppo Basilicata, infine, garantisce che siano assicurati adeguati sistemi di individuazione dei rischi, misure antifrode efficaci e proporzionate e misure per prevenire le irregolarità per la gestione del Fondo, in coerenza con il SIGECO del PO Fse Basilicata 2014/2020, con l'obbligo di segnalare qualsiasi irregolarità rilevata nell'espletamento delle attività.
 4. Per quanto ivi non previsto si rinvia alle previsioni contenute nell'Allegato "Modello per il controllo dello strumento finanziario".

Articolo 13

Gestione dei conti

1. Le Parti concordano che le risorse trasferite dalla Regione al Fondo siano gestite come patrimonio separato, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 38, par. 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. Sviluppo Basilicata attua la gestione contabile delle risorse trasferite al Fondo mediante contabilità separata.
3. Il Fondo viene ascritto tra le passività dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di Sviluppo Basilicata, nella fattispecie di "fondi di terzi in amministrazione" per tutto il periodo che intercorre tra il trasferimento delle risorse e la liquidazione del Fondo da concludersi con la restituzione del patrimonio residuo alla Regione, e non costituisce patrimonio netto di Sviluppo Basilicata aggregabile da terzi. Il Fondo è segregato nella contabilità di Sviluppo Basilicata, non ha personalità giuridica, si movimenta esclusivamente sui conti correnti bancari dedicati.
4. Le previsioni del presente Accordo di Finanziamento riguardanti i contributi del PO FSE si applicano a tutte le risorse del Fondo, compresi quindi i relativi rimborsi in linea capitale e gli interessi attivi eventualmente maturati sulle giacenze del conto di tesoreria.
5. Sviluppo Basilicata assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi al presente Accordo di Finanziamento, utilizzerà i c/c bancari intestati a Sviluppo Basilicata di seguito indicati:
 - a) "Fondo Microcredito FSE 2014-2020 – Microcredito A" IBAN ... presso la Banca ..., via ...,
 - b) "Fondo Microcredito FSE 2014-2020 – Microcredito B" IBAN ... presso la Banca ..., via ...,
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 citata, il contraente individua di seguito le persone delegate ad operare sui sopraindicati conti:
 -, nato/a ... il Codice fiscale.;
 -, nato a ... il ... Codice fiscale.;
 -
7. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente Accordo di Finanziamento non siano effettuati mediante l'utilizzo degli strumenti del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni previsti dalla citata Legge 136/2010, l'Accordo di Finanziamento si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della medesima Legge.
8. Sviluppo Basilicata garantisce che siano mantenute registrazioni adeguate al fine di distinguere gli interessi maturati sulle giacenze da impiegare conformemente all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
9. Sviluppo Basilicata garantisce che le giacenze finanziarie del Fondo siano gestite in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse e mirando a minimizzare il profilo di rischio, impiegandole in depositi bancari presso primari istituti di credito Il corrispettivo per tale attività, esclusi gli oneri addebitati sui c/c dedicati e le imposte e le tasse, è compreso nei costi di gestione di cui al successivo

art. 14.

Articolo 14 Compensi

1. I costi da riconoscere saranno determinati in riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria sui fondi SIE - con particolare riguardo alle disposizioni sui costi di gestione e sulle Commissioni di gestione ammissibili per gli strumenti finanziari, ai sensi dall'articolo 42, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. ii. ed ai vincoli fissati dall'articolo 13, comma 2 e comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014;
2. Per la determinazione delle soglie massime dei costi di gestione ammissibili si prenderanno a riferimento i parametri previsti per gli organismi di attuazione degli Strumenti Finanziari che forniscono Microcredito nell'ambito dei Fondi SIE, ovvero:
 - a) una remunerazione di base (rif. art. 13, comma 2, lettera a) ii) del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.ii.mm.)
 - b) una remunerazione basata sui risultati (rif. art. 13, comma 2, lettera b) iv) del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.ii.mm.)
 - c) l'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità (e quindi fino al 31.12.2023) non può superare il 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario (art. 13 comma 3 lettera e) del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.ii.mm.).
3. In riferimento alla percentuale massima del 10% di cui alla precedente lettera c), SVILUPPO Basilicata e l'Autorità di Gestione hanno il dovere di vigilare affinché il totale dei costi non ecceda il limite previsto come sopra, ferma restando la possibilità, in presenza di giustificati motivi e previa autorizzazione dell'AdG, che esso possa essere superato, pervenendo a costi di gestione superiori, da gestire secondo le previsioni di cui alla nota EGESIF 15-0021-01 del 26.11.2015 § 2.4.1, ancorché non rimborsabili dal contributo del Programma.
4. Per la procedura di rendicontazione che Sviluppo Basilicata dovrà seguire si rinvia al contenuto dell'Allegato "Modello per il controllo dello strumento finanziario".
5. Il prelievo dal Fondo dell'importo relativo alle spese riconosciute è subordinato, previa verifica della documentazione trasmessa, all'autorizzazione rilasciata da parte dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, che opererà secondo la procedura prevista nel SIGECO del PO FSE Basilicata 2014-2020 (D.G.R. e ss.mm.ii.) e nel rispetto delle tempistiche fissate dall'art. 132 del Reg. 1303/2013.

Articolo 15

Revoca e risoluzione dell'Accordo di Finanziamento

1. Il presente Accordo di Finanziamento potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, ivi compresa l'esigenza fondata sulla normativa sopravvenuta.
2. Fatta salva la revoca di cui al precedente comma, il presente Accordo di Finanziamento si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte.
3. Costituiscono inadempimenti del presente Accordo di Finanziamento da parte di Sviluppo Basilicata ogni grave inosservanza degli impegni assunti o violazioni reiterate dei doveri relativi alle attività svolte o da svolgere in qualità di gestore del Fondo rispetto a quanto previsto dal presente Accordo di Finanziamento e dalla normativa applicabile.
4. Qualora la Regione riscontri l'esistenza di una delle cause di inadempimento suindicate, provvederà a contestarla a Sviluppo Basilicata indicando, se del caso, adeguate soluzioni. Sviluppo Basilicata dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione da parte della medesima Società, ovvero rimediare all'inadempimento contestato entro il termine stabilito dalla Regione. In assenza di controdeduzioni o in mancanza di adempimento ovvero in mancanza di adozione delle soluzioni indicate, o nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte, la

- Regione procederà a dichiarare la risoluzione dell'Accordo di Finanziamento e a definire l'obbligo alla restituzione delle risorse finanziarie.
5. In caso di risoluzione dell'Accordo di Finanziamento per inadempimento, Sviluppo Basilicata avrà diritto al rimborso dei costi di gestione sostenuti in conformità al presente Accordo di Finanziamento.
 6. Inoltre, la Regione può risolvere l'Accordo di Finanziamento nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività in capo a Sviluppo Basilicata o fallimento;
 - b) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva;
 - c) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
 - d) cessione parziale o totale del presente Accordo di Finanziamento.
 7. Nessuna contestazione potrà essere mossa nei confronti di Sviluppo Basilicata nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti da mancati versamenti dei contributi da parte della stessa, che incidano sul corretto svolgimento dell'attività di gestione di Fondo, così come previsto dal presente Accordo di Finanziamento.
 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a titolo esemplificativo, la risoluzione del presente Accordo di Finanziamento può essere dichiarata da Sviluppo Basilicata in caso di:
 1. mancati versamenti da parte della Regione al Fondo conformemente al presente Accordo di Finanziamento;
 2. inadempimento, da parte della Regione, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo di Finanziamento, laddove tale inadempimento impedisca a Sviluppo Basilicata il proseguimento delle attività in esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo; a condizione, in ogni caso, che Sviluppo Basilicata abbia contestato alla Regione la causa di risoluzione e che la Regione non abbia provveduto a fornire le proprie controdeduzioni nei successivi 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione, o le controdeduzioni fornite non siano accolte ovvero la Regione non abbia provveduto a porvi rimedio entro il termine che le sarà stato assegnato, che in ogni caso non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione della contestazione.
 9. Le Parti, qualora accertino che la realizzazione dell'operazione sia resa impossibile o irragionevole a causa del verificarsi di un evento di forza maggiore, possono decidere di risolvere consensualmente il presente Accordo di Finanziamento.
 10. In caso di risoluzione dell'Accordo di Finanziamento la Regione può stipulare un nuovo Accordo di Finanziamento con terzi per l'affidamento del completamento delle attività ivi previste.

Articolo 16

Visibilità e trasparenza

1. Sviluppo Basilicata adotta adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di visibilità dei finanziamenti concessi a valere sui Fondi comunitari in conformità a quanto stabilito all'art. 115 e dall'allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. I progetti da finanziare verranno selezionati attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici.
3. Sviluppo Basilicata dovrà dare adeguata comunicazione ai destinatari finali del Fondo del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (PO FSE Basilicata 2014-2020) e circa gli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi dell'art. 115 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
4. Sviluppo Basilicata al fine di garantire un'adeguata informazione e promozione del Fondo svolgerà azioni informative e di comunicazione secondo quanto previsto nell'allegato Piano Aziendale.
5. Sviluppo Basilicata assicura che siano fornite tutte le dovute informazioni per garantire l'accesso da parte dei destinatari finali al sostegno del Fondo.
6. Tutti i dati e le informazioni raccolte da Sviluppo Basilicata nella gestione di Fondo possono essere da questa o dalla Regione riutilizzate, salvo il rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
7. Sviluppo Basilicata, nell'attuazione e nella gestione del Fondo, si uniforma alle disposizioni in materia

di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii.

Articolo 17

Disposizioni atte a garantire l'indipendenza dell'operato di Sviluppo Basilicata

1. Al fine di dare attuazione al presente Accordo di Finanziamento e agli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale applicabile, Sviluppo Basilicata dovrà organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza.
2. A tal fine le attività di gestione del Fondo dovranno essere inserite nell'organizzazione di Sviluppo Basilicata in modo chiaro, sfruttando le sinergie utili con le procedure e le funzioni societarie già esistenti, nel rispetto delle disposizioni regionali sul controllo analogo, come meglio delineato nel Piano Aziendale allegato al presente Accordo di Finanziamento. Le funzioni ed i compiti relativi alle attività di gestione assegnati al personale di Sviluppo Basilicata saranno attribuiti attraverso atti interni, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali.
3. Il Referente di Sviluppo Basilicata per le attività e i rapporti afferenti al Fondo è individuato nell'Amministratore Unico della medesima Società.
4. Nell'attuazione del presente Accordo di Finanziamento trovano applicazione le procedure adottate da Sviluppo Basilicata per disposizioni di legge ovvero per l'esercizio del controllo analogo da parte della Regione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" ed il relativo "Codice Etico comportamentale" adottati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, il "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi", il "Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni di lavoro autonomo", nonché l'applicazione delle norme in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ii.
5. Sviluppo Basilicata osserverà per l'intera durata dell'Accordo di Finanziamento tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di pari opportunità, retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale e relativa sicurezza sul lavoro, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore.
6. Sviluppo Basilicata garantisce la gestione delle risorse del Fondo in modo indipendente e con il dovuto livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo attuatore di strumenti finanziari.

Articolo 18

Disposizioni relative ai rimborsi e alla liquidazione dello strumento finanziario

1. La politica di disinvestimento è stabilita in coerenza con quanto previsto dall'art. 44 e dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. La dotazione del Fondo, separatamente per ciascuna delle due sezioni in cui si articola (Microcredito A e Microcredito B), verrà restituita in un'unica soluzione dopo la scadenza del presente Accordo di Finanziamento successivamente alla conclusione delle operazioni di rendicontazione.
3. Le risorse da restituire alla Regione dovranno essere versate su un conto corrente bancario intestato alla Regione e dalla stessa appositamente comunicato a Sviluppo Basilicata, con due versamenti separati per il Microcredito A e per il Microcredito B. La causale di versamento, da indicare all'atto del trasferimento, dovrà essere, rispettivamente per ciascuno dei versamenti, "Restituzione risorse relative al Fondo Microcredito -Microcredito A a valere sul PO FSE Basilicata 2014-2020" e "Restituzione risorse relative al Fondo Microcredito -Microcredito B a valere sul PO FSE Basilicata 2014-2020".
4. La somma da restituire per ciascuna sezione del Fondo (Microcredito A e Microcredito B) è costituita dall'importo dei finanziamenti originari, maggiorati dagli interessi generati sulla giacenza, dagli eventuali importi recuperati e diminuito dalle perdite e dei costi di gestione e del debito residuo dei prestiti ancora in essere a tale data.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, Sviluppo Basilicata dovrà, altresì, restituire alla Regione le somme successivamente incassate a seguito del regolare rimborso dei finanziamenti ancora in essere alla data di scadenza del presente Accordo oltre alle eventuali somme successivamente recuperate in

relazione alle perdite derivanti dall'eventuale *default* del destinatario finale.

Articolo 19


Disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno del Fondo

1. La Regione, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013, garantisce che le risorse restituite dal Fondo alla Regione stessa siano reimpiegate per le stesse finalità e conformemente agli obiettivi del PO FSE Basilicata, secondo il seguente ordine di priorità indicativo:
 - i. attraverso la ricostituzione di un nuovo strumento finanziario regionale volto alla concessione di microcrediti a favore delle stesse tipologie di destinatari finali;
 - ii. nell'ambito di altri strumenti finanziari della Regione Basilicata.
2. Gli interessi maturati sulla giacenza nei conti correnti sono destinati all'incremento del capitale del Fondo, in conformità all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
3. Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità del presente Accordo di Finanziamento, ai sensi dell'art. 44 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nell'ambito dello stesso strumento finanziario secondo il seguente ordine:
 - a) per ulteriori investimenti;
 - b) se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.
4. Gli eventuali importi recuperati, e gli eventuali pagamenti degli interessi saranno utilizzati in conformità con quanto disposto agli articoli 44 e 45 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
5. Le Parti espressamente convengono che l'importo del debito di Sviluppo Basilicata a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite a seguito di eventuali inadempienze dei destinatari finali e ai costi di gestione.
6. Sviluppo Basilicata comunicherà l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento nell'ambito della Relazione annuale.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo di Finanziamento, esso è regolato dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale, in quanto applicabili.
2. In applicazione della normativa vigente in materia, Sviluppo Basilicata e i suoi dipendenti incaricati dell'attuazione del presente Accordo di Finanziamento, (di seguito indicati come "Parti Esonerate") sono esonerati da ogni responsabilità nei confronti del Fondo per perdite o altri danni subiti in relazione alla gestione, ad eccezione dei casi in cui le perdite o i danni siano imputabili a condotte attive od omissive tenute da una Parte Esonerata con dolo o colpa grave. La Regione Basilicata tiene le Parti Esonerate manlevate e indenni, a carico del patrimonio del Fondo, da tutti i danni, le perdite, i costi e le spese derivanti da azioni giudiziarie, controversie e altre pretese avanzate o minacciate, anche da terzi, nei confronti di Parti Esonerate per condotte anche omissive collegate alla gestione, a eccezione dei casi in cui detti danni, perdite, costi e spese siano connessi a condotte attive od omissive tenute da Parti Esonerate con dolo o colpa grave.
3. I rapporti tra Regione e Sviluppo Basilicata per la gestione del Fondo sono regolati esclusivamente dal presente Accordo di Finanziamento dal momento della sua sottoscrizione.
4. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo di Finanziamento, è esclusivamente competente il Foro di Potenza.
5. Sono a totale ed esclusivo carico di Sviluppo Basilicata le spese per la stipulazione dell'Accordo di Finanziamento ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.
6. Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere apportate per iscritto, mediante accordo tra le parti.



ALLEGATO 1.A

Analisi valutativa ex-ante per l'attivazione dello strumento finanziario “MICROCREDITO”

[art. 37, comma 2 Regolamento (UE) n. 1303/2013]

- Compendio sintetico-

Compendio sintetico dei contenuti della VEXA (approvata con D.D. n. 12A2.2018/D.00165 del 05/03/2018: “Preso d'atto del documento “Analisi valutativa ex-ante per l'attivazione dello strumento finanziario MICROCREDITO” e DD 12A2.2018/D.03376 del 29/10/2018 “Analisi integrativa - “Microcredito per il rafforzamento dell'economia sociale”) elaborato dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici – Regione Basilicata.

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Finalità dell'analisi valutativa	3
1.2 Descrizione della metodologia adottata	3
2. MICROCREDITO PER L'AUTOIMPIEGO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA	4
2.1 Analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici e fabbisogno finanziario.....	4
2.1.1 <i>Analisi della domanda e offerta di credito</i>	4
2.1.2 <i>Domanda potenziale</i>	5
2.1.3 <i>Stima del financing gap</i>	5
2.2 Analisi del valore aggiunto degli strumenti finanziari.....	6
2.2.1 <i>Analisi qualitativa del valore aggiunto degli strumenti finanziari</i>	6
2.2.2 <i>Implicazioni in materia di aiuti di stato</i>	6
2.2.3 <i>Stima delle potenziali risorse pubbliche e private aggiuntive</i>	7
2.2.4 <i>Stima dell'effetto moltiplicatore atteso</i>	7
2.2.5 <i>Risultati e output attesi rispetto agli obiettivi strategici del PO FSE</i>	8
3. FOCUS MICROCREDITO DI INCLUSIONE SOCIALE E FINANZIARIA	9
4. MICROCREDITO PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA SOCIALE"	10
4.1 Obiettivi e finalità.....	10
4.2 Analisi dei fallimenti di mercato e delle condizioni di subottimalità degli investimenti	10
4.2.1 <i>Domanda potenziale</i>	10
4.2.2 <i>Offerta potenziale</i>	11
4.2.3 <i>Definizione del gap tra domanda e offerta</i>	11
4.3 Analisi del valore aggiunto	12
4.3.1 <i>Risultati e output attesi rispetto agli obiettivi strategici del PO FSE</i>	12
5. CONCLUSIONI	13



1. INTRODUZIONE

Il presente documento rappresenta una sinossi della Valutazione Ex-Ante realizzata dal Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Basilicata, finalizzato ad evidenziare i punti salienti della VEXA (approvata con D.D. n. 12A2.2018/D.00165 del 05/03/2018: "Presenza d'atto del documento "Analisi valutativa ex-ante per l'attivazione dello strumento finanziario MICROCREDITO" e DD 12A2.2018/D.03376 del 29/10/2018 "Analisi integrativa - "Microcredito per il rafforzamento dell'economia sociale").

La VEXA, che coerentemente con le disposizioni dell'art. 37, comma 2 Regolamento (UE) n. 1303/2013, mira a verificare le condizioni di attivazione del Microcredito a valere sulle risorse del PO FSE Basilicata 2014-2020, si è svolta in due fasi con la produzione dei seguenti documenti:

1. Analisi valutativa ex-ante per l'attivazione dello strumento finanziario "MICROCREDITO" finalizzato all'Autoimpiego ed alla Creazione di Impresa, di cui la Regione Basilicata ha preso atto con Determinazione Dirigenziale n.165/12A2 del 5 Marzo 2018 della Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata ;
2. analisi integrativa "MICROCREDITO PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA di cui la Regione Basilicata ha preso atto con Determinazione Dirigenziale n.3376/12A2 del 29 ottobre 2018 della Direzione Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata.

I contenuti dell'Analisi Valutativa in progress sono stati illustrati nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 27 giugno 2017. I documenti definitivi sono stati inviati al Comitato di Sorveglianza con nota prot. n. 187153/12AN del 7 novembre 2018.

1.1 Finalità dell'analisi valutativa

L'analisi valutativa è stata realizzata conformemente a quanto previsto dal Reg. CE n. 1303/2013 all'art. 37. Nello specifico infatti l'articolo citato, al comma 2, dispone: "Il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere."

1.2 Descrizione della metodologia adottata

I documenti di Valutazione Ex – Ante prodotti sono stati realizzati tenendo conto dei contenuti e delle indicazioni rinvenienti dalle Linee Guida comunitarie sulla valutazione ex ante degli strumenti finanziari e dei regolamenti comunitari (Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento delegato n. 480/2014, Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014). Inoltre, si è tenuto debitamente conto di materiale disponibile sul tema degli strumenti finanziari e dell'accesso al credito prodotto dagli uffici della Commissione nonché su materiali sviluppati da "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo".



I contenuti riportati, in base a quanto disposto dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, hanno interessato i seguenti ambiti:

- analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici o delle priorità di investimento da affrontare al fine di contribuire al raggiungimento di obiettivi specifici definiti nell'ambito di una priorità e da sostenere mediante Strumenti finanziari;
- valutazione del valore aggiunto dello strumento finanziario, della coerenza con altre forme di intervento pubblico che si rivolgono allo stesso mercato, delle possibili implicazioni in materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a contenere al minimo la distorsione del mercato;
- stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto leva previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità di remunerazione preferenziale, e del relativo livello, intesa ad attrarre risorse complementari da investitori privati;
- valutazione delle lezioni tratte dall'impiego di strumenti analoghi e dalle valutazioni ex- ante effettuate in passato su altri territori, compreso il modo in cui tali lezioni saranno applicate in futuro;
- analisi specifica, supportata da interviste dirette, dell'esperienza di microcredito condotta nel corso della precedente programmazione 2007-2013, dei suoi risultati e degli eventuali elementi di miglioramento;
- strategia di investimento proposta, compreso un esame delle opzioni per quanto riguarda le modalità di attuazione ai sensi dell'articolo 38, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;
- indicazione dei risultati attesi e del modo in cui si prevede che lo strumento finanziario considerato contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici della pertinente priorità, compresi gli indicatori per tale contributo.

2. MICROCREDITO PER L'AUTOIMPIEGO E PER LA CREAZIONE DI IMPRESA

2.1 Analisi dei fallimenti del mercato, delle condizioni di investimento subottimali e delle esigenze di investimento per settori strategici e obiettivi tematici e fabbisogno finanziario

2.1.1 *Analisi della domanda e offerta di credito*

Il presente paragrafo è finalizzato ad identificare una stima dei fallimenti di mercato come disciplinato dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013 lett. a).



Coerentemente con quanto disposto dalle Linee Guida comunitarie in materia, la stima del fallimento di mercato e del gap tra domanda e offerta di finanziamento si è concretizzata attraverso le seguenti fasi:

- analisi della popolazione target di riferimento e stima della domanda potenziale per lo strumento finanziario;
- identificazione dell’offerta di credito esistente per i potenziali beneficiari;
- stima e quantificazione del gap di mercato (differenza tra domanda e offerta per il target di riferimento).

2.1.2 Domanda potenziale

La proxy implementata per la quantificazione della domanda potenziale tiene conto:

- dei gruppi target individuati nell’ambito degli obiettivi specifici del PO FSE Basilicata 2014-2020 che prevedono l’attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria;
- della propensione al lavoro autonomo e all’autoimprenditorialità da parte del target considerato, definita sulla base delle analisi disponibili (ISTAT);
- della distribuzione percentuale tra imprese individuali e società (dati Unioncamere) e del numero medio di soci riferito a queste ultime;
- del tasso di corrispondenza costruito, sulla base della serie storica riferita al periodo precedente, tra la natalità delle imprese e la dimensione dei destinatari individuati;
- dell’importo massimo concedibile a valere sullo strumento del Microcredito così come stabilito dal Testo Unico Bancario, D. Lgs.vo 385 del 1993 art.111.

L’identificazione dei potenziali beneficiari si basa sulle categorie di destinatari individuati in corrispondenza degli obiettivi specifici 8.1 e 8.5 del Programma Operativo FSE 2014-2020 (Asse 1 priorità 8.i e 8.ii) al cui interno sono previste azioni che contemplano la possibilità di attivare lo strumento del Microcredito. I destinatari finali sono dunque i giovani disoccupati in età 15-29 anni e i disoccupati di lunga durata che possono essere supportati nella creazione di impresa o lavoro autonomo. Il prodotto tra la stima del numero di giovani disoccupati e disoccupati di lunga durata che potenzialmente beneficeranno dello strumento finanziario per lo sviluppo di nuova imprenditorialità (pari a 1.326) e l’importo massimo concedibile (€ 25.000,00) restituisce la stima della domanda potenziale per lo strumento finanziario per il periodo 2018– 2022 pari a 33,15 Meuro.

2.1.3 Stima del financing gap

Sulla base del quadro completo di ricognizione dell’offerta disponibile per il gruppo target ed in coerenza con la metodologia BEI, la parte di domanda potenziale che non risulta soddisfatta nell’arco di programmazione dall’offerta di credito, che rappresenta il financing gap, risulta pari a circa 11,60 MEuro.



2.2 Analisi del valore aggiunto degli strumenti finanziari

2.2.1 *Analisi qualitativa del valore aggiunto degli strumenti finanziari*

La scelta del microcredito quale strumento di ingegneria finanziaria da attivare in ambito regionale, oltre a prospettare la possibilità di un beneficio netto per le diverse categorie di destinatari potenzialmente identificabili (microimprese, disoccupati, soggetti socialmente svantaggiati, ecc...) genera numerosi vantaggi riconducibili al complesso del contesto socio economico regionale.

In linea di principio l'adozione di strumenti di ingegneria finanziaria garantisce specifici benefici tipicamente riconducibili alle peculiarità dello strumento, ovvero:

- la riduzione dell'azzardo morale e dei comportamenti opportunistici ad esso correlati, discendente dall'obbligo di rimborsare le risorse da parte del beneficiario delle forme di sostegno connesse all'adozione di strumenti di ingegneria finanziaria;
- la maggiore sostenibilità dei progetti finanziati, in particolare nel caso in cui si adottino modalità di finanziamento in grado di combinare contributi in conto capitale con contributi da rimborsare, entro i limiti consentiti dalle normative vigenti in materia di aiuti di Stato;
- la condivisione del rischio tra i soggetti che prendono parte al processo.

Sul versante specifico del microcredito, dal punto di vista dell'analisi qualitativa si possa affermare che lo strumento:

- contribuisce a risolvere il fallimento di mercato individuato;
- consente il riutilizzo dei fondi e quindi prolunga nel tempo l'azione di sostegno (effetto revolving);
- può generare l'effetto "leva" moltiplicativo delle risorse europee;
- consente di combinare risorse a fondo perduto con risorse da rimborsare, riducendo l'intensità dell'aiuto;
- consente di intervenire su categorie di destinatari non integrati in circuiti finanziari tradizionali.

2.2.2 *Implicazioni in materia di aiuti di stato*

Il Regolamento (UE) N. 1303/2013, nel suo articolo 37 ((1), (2) (b), (5), e (7) del CPR), richiede che la valutazione ex-ante tenga in considerazione le implicazioni in materia di aiuti di Stato. Ciascuno strumento finanziario deve quindi essere valutato in termini di:

- conformità al mercato;
- applicazione del regolamento de minimis, con conseguente rispetto regole sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri;
- riferibilità o meno all'applicazione del regolamento di esenzione GBER, che definisce le categorie di aiuti che si presumono essere compatibili e quindi sono esenti dalla procedura di notifica.

Lo strumento finanziario del microcredito, nello specifico caso in esame, tenuto conto della tipologia dei beneficiari dell'azione e delle condizioni di concessione prevedibili, si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento "de minimis" (CE) n.1998/2006 [sostituito dal (CE) n.1407/2013]. Ai sensi di tale Regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) l'intero importo erogato.

Pertanto, previa verifica dei limiti nei destinatari, è possibile erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime de minimis, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui al citato Reg. (UE) n. 1407/2013.

2.2.3 Stima delle potenziali risorse pubbliche e private aggiuntive

In coerenza con l'articolo 140 del Regolamento Finanziario n.966/2012 l'effetto leva sarà uguale all'ammontare delle risorse destinate alla misura diviso l'ammontare del contributo dell'Unione Europea il cui tasso di cofinanziamento del PO FSE 2014-2020 è pari al 50% (rapporto di due a uno).

Va infine specificato che quanto qui riportato in termini di possibili risorse aggiuntive prescinde dalle considerazioni in materia di misure di supporto combinato a livello di destinatario finale e/o di servizi integrativi al prestito finanziario all'interno dello strumento del microcredito che saranno oggetto di specifica trattazione nei capitoli a seguire del presente documento.

2.2.4 Stima dell'effetto moltiplicatore atteso

L'attività di stima dell'effetto moltiplicatore, considerabile plausibile nell'applicazione dello strumento del microcredito, prende in considerazione l'esperienza condotta in Basilicata nel precedente ciclo di programmazione. Nello specifico la sommatoria delle applicazioni del microcredito a valere sui due avvisi ex DGR n. 1624/2011 e n. 1867/2012, ha evidenziato un livello dell'effetto moltiplicativo pari a 1,09 rispetto alla dotazione iniziale, al netto delle registrate difficoltà di recupero di alcune delle posizioni debitorie.

Alla luce della pregressa esperienza, è possibile stimare, per il periodo 2018-2022, un moltiplicatore atteso pari ad 1,20, leggermente migliorativo rispetto a quanto registrato nel passato periodo di programmazione.

Tale incremento, considerato su base prudenziale, si stima possa essere ottenuto tramite il rafforzamento delle azioni ausiliarie di supporto e sostegno alla domanda (informazioni, seminari, formazione, accompagnamento, ecc..) in grado di migliorare la performance di successo in termini di sostenibilità aziendale e conseguente capacità restitutoria.

Pertanto, a partire dalla domanda stimata per il periodo pari ad 11,60 MEuro formulata a conclusione del precedente capitolo, applicando il moltiplicatore atteso (revolving) pari a 1,20, è consentito ipotizzare quale necessario uno stanziamento di risorse non inferiore a 9,70 MEuro per far fronte alla stima delle domande attese.



2.2.5 Risultati e output attesi rispetto agli obiettivi strategici del PO FSE

L'art. 27 del Reg. (UE) 1303/2013 prevede che per ciascuna priorità siano stabiliti indicatori e target corrispondenti espressi in termini qualitativi o quantitativi e che l'attuazione dei Fondi SIE venga monitorata tramite indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata, indicatori di output relativi alle operazioni finanziate e indicatori di risultato relativi alla Priorità interessata.

L'analisi valutativa ha stimato l'impatto della eventuale attivazione del microcredito sul sistema degli indicatori ed in particolare sul contributo al raggiungimento del valore obiettivo atteso in termini di output e di indicatori di risultato. ipotizzando uno stanziamento minimo di 9,70 MEuro distribuiti per 4,85 MEuro sulla priorità 8i e 4,85 MEuro sulla 8ii dell'Asse 1 del PO FSE 2014-2020 e considerando la dimensione massima del contributo erogabile ai destinatari (€ 25.000).

Tabella 2.1 Stima contributo al raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di output con riferimento agli obiettivi specifici interessati

Priorità di investimento	Obiettivo Specifico	Risorse Priorità di investimento (MEuro)	Azione attivata	Numero disoccupati coinvolti (a)	Indicatori di output	Valore obiettivo al 2023 (b)	Contributo al raggiungimento del valore obiettivo (c=a/b*100)
8i	8.5	48,71	8.5.3	385	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	4.571	8,42%
8ii	8.1	36,8	8.1.7	367	Giovani disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	5.959	6,16%

Relativamente all'incidenza della misura del microcredito sugli indicatori di risultato previsti per i due obiettivi specifici, ed espressi in numero di partecipanti che trovano un lavoro, anche in forma autonoma (al termine dell'operazione o a 6 mesi dalla sua conclusione), la stima viene effettuata con riferimento all'indicatore "Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento" e riportata nella tabella seguente:



Tabella 2.2 Stima del contributo al raggiungimento del target previsto per l'indicatore di risultato "Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento"

Priorità di investimento	Obiettivo Specifico	Target (a)	Numero occupazione potenzialmente creabile attraverso il microcredito (b)	Contributo al raggiungimento del valore obiettivo (c=b/a*100)
8i	8.5	2847	385	13,5 %
8ii	8.1	1387	364	26,2 %

3. FOCUS MICROCREDITO DI INCLUSIONE SOCIALE E FINANZIARIA

Nell'ambito della VEXA sul Microcredito è stato realizzato un focus sul microcredito di inclusione sociale che consiste nel prestito di ridotte somme di denaro a beneficio di persone che non trovano risposte al loro bisogno di credito nel circuito bancario tradizionale. Esso infatti si rivolge a persone che abbisognano di risorse per assicurare il soddisfacimento di bisogni primari del beneficiario o di un componente del suo nucleo familiare (es. pagamento di canoni di locazione, messa a norma degli impianti della abitazione, spese per la scuola dei figli). Dunque trattasi di persone in condizione di vulnerabilità, tendenzialmente in grado di sostenere e restituire un prestito, ma che non ottengono credito, ad esempio, a causa della mancanza delle garanzie reali abitualmente richieste dalla banca, o in ragione di circostanze soggettive che ne pregiudicano il giudizio di affidabilità. Per costoro la non bancabilità non è evidentemente un problema di circuito di accesso al sistema creditizio, quanto di giudizio di non conformità da parte di quest'ultimo delle condizioni di affidabilità soggettiva.

Tuttavia possono rientrare come potenziali soggetti interessati dalla misura anche persone che riescono ad ottenere forme di prestito, ma a condizioni di mercato eccessivamente onerose per la loro condizione finanziaria e dunque non compatibili con la situazione economica attraversata e con una reale sostenibilità retributiva.

Il microcredito sociale dunque non interviene per lo sviluppo di una proposta imprenditoriale, ma si propone l'obiettivo di agevolare l'uscita degli utenti da processi di esclusione finanziaria, permettendo loro di superare un momento di temporanea difficoltà economica e garantendo processi di rientro dal debito sostenibili e coerenti con il quadro finanziario soggettivo.

Nel quadro dei possibili interventi di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale prefigurati dal PO FSE il microcredito costituisce pertanto uno dei possibili strumenti di azione, che il programmatore potrà decidere di metter in campo tenuto conto del fabbisogno dell'utenza di riferimento e della coerenza con una strategia di azione di più ampio respiro di politiche di assistenza sociale alle fasce più svantaggiate della popolazione lucana.

4. MICROCREDITO PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA SOCIALE"

4.1 Obiettivi e finalità

L'Analisi valutativa integrativa ex-ante per l'attivazione dello strumento finanziario "MICROCREDITO" [art. 37, comma 2 Regolamento (UE) n. 1303/2013] è stata relizzata con l'obiettivo di valutare la possibilità di attivare lo strumento finanziario del Microcredito a valere sugli obiettivi specifici delle priorità dell'Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020 a favore delle imprese sociali e delle organizzazioni del Terzo Settore. Tale obiettivo assume particolare rilevanza e significato alla luce della "Riforma del Terzo Settore" avviata dalla L. 106/2016 che per essere pienamente attuata necessita della possibilità di realizzare investimenti da parte di tutti i soggetti interessati che, pur mantenendo una finalità di interesse pubblico, assurgono ad una dimensione economica della propria attività, come è proprio dell'economia sociale.

4.2 Analisi dei fallimenti di mercato e delle condizioni di subottimalità degli investimenti

4.2.1 Domanda potenziale

L'utilizzo degli strumenti finanziari finalizzato al raggiungimento degli obiettivi regionali fa fronte alle distorsioni del mercato caratteristiche degli ambiti in cui si trovano ad operare i soggetti impegnati nella fornitura di servizi tipo "sociale", che impediscono di fornire in quantità e qualità adeguata i servizi necessari a rispondere ai bisogni della società.

Il processo di quantificazione della domanda potenziale da parte dei possibili beneficiari si basa sulla individuazione della platea che presenta i requisiti necessari per ricorrere all'utilizzo dello strumento finanziario.

I potenziali beneficiari sono:

- A. le cooperative sociali iscritte all'albo regionale (art. 3 della L.R. n. 12/2015) ovvero:
 - a. le cooperative sociali di cui alla sottosezione A
 - b. le cooperative sociali di cui alla sottosezione B
 - c. i consorzi sociali
- B. le associazioni di promozione sociale iscritte al relativo registro (L. 7 dicembre 2000 n. 383) ovvero:
 - a. le associazioni di promozione sociale di cui alla sezione A
 - b. le associazioni di promozione sociale di cui alla sezione B
- C. le imprese sociali
- D. le associazioni culturali iscritte al relativo albo regionale (art. 14 della L.R. 22/88).

Il numero totale di potenziali beneficiari che potrebbero usufruire dello strumento finanziario è pari in Basilicata a circa 1.200 unità.

Per la determinazione della platea di beneficiari più congruente ed aderente al tessuto socio economico della Basilicata, è stata implementata una proxy che porta in conto:

- le caratteristiche dei rapporti tra le organizzazioni e gli istituti bancari;
- la propensione a effettuare investimenti da parte delle organizzazioni no profit.

Si è ipotizzato sulla base di studi in materia che in Basilicata il 50% della platea dei potenziali beneficiari potrebbe accedere allo strumento finanziario per un numero di organizzazioni potenzialmente interessate rispetto all'universo dei beneficiari individuati pari a circa 600.

Il prodotto tra il numero delle organizzazioni che potenzialmente potrebbero utilizzare lo strumento finanziario e l'importo medio richiesto, pari a 21.412,00 Euro come determinato nella Valutazione ex ante dello Strumento "Microcredito", restituisce la stima del fabbisogno finanziario potenziale per il periodo 2018 – 2023, quantificato in 11,70 MEuro che porta in conto l'effetto di rotazione del fondo pari a 1,1.

4.2.2 Offerta potenziale

La potenziale offerta di credito a disposizione della platea dei beneficiari è stato determinato individuando il credito erogabile dagli istituti bancari specificatamente dedicati al no profit.

La "Ricerca sul valore economico del Terzo Settore in Italia" effettuata dall'Unicredit Foundation evidenzia che la percentuale di ONP che ha attive linee di credito con istituti creditizi specificatamente dedicati al mondo non profit è pari al 9,4% e che tale valore supera il 20% per quelle organizzazioni che svolgono una funzione produttiva. Le cooperative sociali preferiscono rapportarsi con chi le conosce meglio e/o offre loro servizi dedicati.

Pertanto è possibile ipotizzare che del fabbisogno finanziario richiesto per effettuare piccoli investimenti nel periodo 2019-2023 come stimato predendentemente, il 20% potrà essere soddisfatto da questi istituti creditizi (ovvero quelli che hanno rapporti con questi istituti creditizi tenderanno a utilizzare il loro credito anche nel periodo individuato); ne consegue che l'offerta potenziale di credito agevolato esistente è stimabile in 2.335.855 Euro.

4.2.3 Definizione del gap tra domanda e offerta

In coerenza con la metodologia adottata nella VEXA del Microcredito, per il completamento dell'analisi dei fallimenti di mercato è opportuno quantificare il financing gap di mercato, inteso come la parte di domanda potenziale che in termini prospettici non risulta soddisfatta dall'offerta a causa di un fallimento di mercato.

Sulla base della stima della domanda potenziale pari a 11.679.273 Euro e della ricognizione dell'offerta disponibile e potenziale pari a 2.335.855 Euro si stima un financing gap pari a 9.343.418 Euro.

4.3 Analisi del valore aggiunto

4.3.1 Risultati e output attesi rispetto agli obiettivi strategici del PO FSE

Il risultato atteso in relazione alla priorità d'investimento (9.i dell'Asse 2 del PO) in cui ricadono i due obiettivi specifici la cui dotazione verrà utilizzata per finanziare lo strumento del Microcredito risulta essere, da Programma Operativo, la diminuzione del numero di famiglie in condizione di povertà e a rischio di esclusione sociale attraverso erogazione mirata a soggetti deboli di servizi a carattere socio-assistenziale, funzionali alla creazione/rafforzamento delle condizioni di partecipazione ai processi economici e sociali.

Priorità	Obiettivo Specifico	Tipologia di azione	Indicatore di risultato	Target 2023	Indicatori di output della priorità
9i Inclusionione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva	9.7 Rafforzamento dell'economia sociale	9.7.3	Persone a rischio di povertà o esclusione sociale	Riduzione della popolazione a 196.907	Lavoratore molto svantaggiato o svantaggiato a rischio di povertà partecipanti con disabilità le altre persone svantaggiate (detenuti, tossicodipendenti...)
		9.7.4			
	9.1 - Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale	9.1.2			

La riduzione del numero di persone in condizione di povertà e a rischio di esclusione sociale, risultato previsto, pertanto, è influenzato da elementi esogeni che sono in grado di incidere sulle dinamiche attuative della priorità, di fatto agevolando o ostacolando gli obiettivi prefissati in termini di risultati. A questo proposito si sottolinea come le azioni determinate dal PO FSE ed aventi impatto sulla diffusione di servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a persone particolarmente svantaggiate ma anche le attività inerenti la presa in carico multi professionale finalizzata all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione siano fondamentali nel tentativo di intercettare il maggior numero possibile di "Persone a rischio di povertà o esclusione sociale" che, al 2015, risultavano in Basilicata pari a 239.180¹ e attivare, a loro favore, interventi effettivamente capaci di migliorarne la condizione socio- economica.

Il risultato atteso, dunque, risulta conseguibile anche mediante la promozione dell'impresa sociale attraverso l'aumento del numero dei progetti dedicati alla innovazione sociale e valorizzando ed ampliando il capitale sociale in essere. Il ruolo degli Enti di Terzo Settore a supporto delle politiche nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale è riconosciuto proprio nel D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 14,

¹ Indicatore territoriale per le politiche di sviluppo – Banca dati ISTAT/DPS

dove al comma 6 dell'art.6 è definito che "I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

5. CONCLUSIONI

Dalle risultanze dell'analisi desk nonché dell'indagine sul campo presso il Soggetto Gestore dello strumento Microcredito nel periodo 2007-2013, è possibile trarre un quadro di sintesi che consente di evidenziare alcune lezioni dal passato ed interessanti indicazioni per il futuro.

Il sistema creditizio lucano nell'ultimo triennio è stato complessivamente interessato da una variazione negativa degli impieghi bancari e da un aumento delle sofferenze in capo alle imprese. Solo nell'ultimo anno si registra una moderata ripresa dei prestiti bancari condizionata essenzialmente dai finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici piuttosto che dal credito alle imprese che appare ancora debole.

Inoltre la limitata crescita dei finanziamenti bancari alle imprese ha investito quelle di dimensioni più grandi (con almeno 20 addetti) ed è stata nulla per quelle di minori dimensioni.

Ciò in parte è dovuto a fattori strutturali, come la vulnerabilità dei bilanci o la presenza in settori economici ancora deboli congiunturalmente ed in parte alle cosiddette "asimmetrie informative" che provocano una più alta incidenza dei costi di gestione dei crediti di importo contenuto.

L'analisi della domanda e dell'offerta di credito ha consentito di stimare l'esistenza di un gap di mercato tale da giustificare l'utilizzo di uno strumento finanziario rivolto alle microimprese generate da giovani disoccupati e disoccupati di lunga durata. Tale indagine è stata condotta considerando nello specifico la domanda di credito connessa alla creazione di nuova impresa, in forma individuale o societaria, espressa dal target delle linee di intervento del PO interessate dallo strumento finanziario, fermo restando le prerogative di applicabilità di quest'ultimo alle imprese costituite entro 5 anni.

Con riferimento ai target analizzati e nel contesto considerato appare evidente come il Microcredito possa rappresentare una possibile soluzione tanto per sopperire all'evidente "fallimento di mercato" tuttora in atto quanto alla creazione di nuove opportunità di lavoro.

L'attivazione dello strumento del microcredito può assolvere ad una funzione significativa anche sul versante sociale, sia per quanto riguarda la promozione dell'imprenditoria a finalità sociale che lo sviluppo di impresa, con il coinvolgimento diretto di persone maggiormente vulnerabili. Una declinazione dello strumento in questo settore, in integrazione con un'applicazione più ampia e indifferenziata rivolta alla creazione al consolidamento di impresa, potrebbe contribuire ad un potenziamento del sistema dei servizi alle persone in difficoltà e rafforzare percorsi di autonomia a vantaggio degli individui maggiormente vulnerabili.

FSE
2014-2020

BasilicataEuropa



REGIONE BASILICATA



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

2014
2020

ALLEGATO I
ACCORDO DI FINANZIAMENTO

SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Fondo Microcredito FSE Basilicata

Sommario

1. Obiettivi e Finalità	3
2. Caratteristiche dell'agevolazione.....	3
3. Condizioni del finanziamento.....	4
4. Soggetti destinatari e settori ammissibili.....	5
5. Spese ammissibili	6
6. Modalità e condizioni di accesso al finanziamento.....	7

1. Obiettivi e Finalità

Con l'istituzione dello Strumento Finanziario "**Fondo Microcredito FSE 2014-2020**" (in breve anche "Fondo") la Regione Basilicata, in coerenza con gli obiettivi perseguiti con il PO FSE Basilicata 2014-2020, intende concedere prestiti diretti a sostenere la creazione di impresa e di attività di lavoro autonomo da parte di soggetti che tradizionalmente hanno difficoltà di accesso ai canali tradizionali del credito e, altresì, concedere prestiti finalizzati al rafforzamento dell'economia sociale.

In particolare, il Fondo è articolato in due sezioni:

- A. **Microcredito A1 e A2:** diretto a sostenere l'erogazione del prestito, a valere sull'Asse 1 del PO FSE Basilicata 2014-2020 – rispettivamente a valere sulle priorità d'investimento 8. i e 8.ii -, finalizzato alla creazione di attività di lavoro autonomo e di impresa, ivi compreso il trasferimento d'azienda, da parte di soggetti che hanno difficoltà di accedere ai canali tradizionali del credito, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00. Le due sottosezioni si differenziano per il target di destinatari cui gli Avvisi dovranno rivolgersi e nello specifico, in coerenza con l'approccio indicato nel PO FSE Basilicata 2014-2020:
- A1 – disoccupati dai 35 anni compiuti in su;**
A2 – giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti.
- B. **Microcredito B:** diretto a sostenere l'erogazione del prestito, a valere sull'Asse 2 del PO FSE Basilicata 2014-2020 – Priorità d'investimento 9.i -, finalizzato al rafforzamento dell'economia sociale, con dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.000.000,00, attraverso una delle iniziative di seguito elencate:
- 1) creazione di un'attività economica operante nel terzo settore;**
 - 2) sostegno al consolidamento di un'attività economica operante nel terzo settore già esistente.**

2. Caratteristiche dell'agevolazione

Le agevolazioni da concedere a valere sul Fondo assumono la forma di prestiti rimborsabili. Esse si sostanziano in aiuti concessi nel rispetto del regime "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al medesimo Regolamento *de minimis* sono considerate misure esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo si riduce a € 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti.

L'agevolazione concessa corrisponde all'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL), calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).

L'importo dell'agevolazione concessa, pari all'Equivalentente Sovvenzione Lordo calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione, concorre al raggiungimento dell'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica.

Sono esenti dall'obbligo di notifica esclusivamente gli aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l'Equivalentente Sovvenzione Lordo ex ante, senza che sia necessario

effettuare una valutazione dei rischi, nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "*de minimis*" possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi a norma di altri regolamenti "*de minimis*" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo Regolamento.

Gli aiuti "*de minimis*" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "*de minimis*" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Ciascuna iniziativa riconosciuta ammissibile ai sensi del presente Avviso verrà inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

3. Condizioni del finanziamento

Premesso che il microcredito da erogare a valere sul Fondo rientra in uno strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 38, paragrafo 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii., e che, per l'effetto, non ricade nel campo di applicazione dell'art. 111 del D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., dal punto di vista operativo si assume a riferimento la definizione generica della Commissione Europea¹ di microcredito, individuato come un prestito dell'importo massimo di € 25.000.

Le richieste di finanziamento potranno avere una dimensione finanziaria compresa tra l'importo minimo e l'importo massimo di seguito indicati:

- **Importo minimo:** € 5.000,00
- **Importo massimo:** € 25.000,00

Fatti salvi i limiti di importo sopra previsti, i finanziamenti concessi saranno erogati ai destinatari sotto forma di mutui chirografari con le seguenti caratteristiche:

- **Durata:** fino a un massimo di 72 mesi, escluso il preammortamento di cui al punto successivo. Gli Avvisi Pubblici possono prevedere che la durata sia commisurata all'entità del finanziamento sulla base di scaglioni di importi del finanziamento.
- **Preammortamento:** non inferiore al periodo di realizzazione del progetto e comunque massimo 12 mesi
- **Tasso applicato:** 0%
- **Spese per l'istruttoria:** zero
- **Commissioni di erogazione o incasso:** zero
- **Tasso di mora:** in caso di ritardato pagamento, si applica al destinatario un tasso di mora pari al tasso legale vigente al momento dell'inadempimento e maturato dalla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di pagamento
- **Rimborso:** rimborso potrà avvenire, sulla base della scelta effettuata dal destinatario finale, in rate costanti o crescenti, mensili posticipate, a decorrere dalla scadenza del periodo di preammortamento, ove previsto.
- **Penale di estinzione anticipata:** zero

¹ Regolamento (UE) N. 1296/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013

Non possono essere richieste a sostegno del finanziamento, garanzie reali, patrimoniali, finanziarie, né personali.

Ai destinatari potrà essere concessa la possibilità, secondo le modalità che saranno previste negli Avvisi Pubblici, di rimodulare l'ammontare delle rate mensili.

4. Soggetti destinatari e settori ammissibili

Possono accedere al finanziamento Microcredito i soggetti di seguito indicati:

A. Per il Microcredito A, al fine di creare attività di lavoro autonomo o attività d'impresa, ivi compreso il trasferimento d'azienda:

- A.1 Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata;
- A.2 Giovani disoccupati, compresi i Giovani disoccupati di lunga durata.

I soggetti sopra indicati possono accedere al finanziamento Microcredito per attività, aventi sede operativa in Basilicata, operanti in tutti i settori economici, ad eccezione dei settori esclusi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, di seguito indicati:

- 1) Il settore della pesca e dell'acquacoltura;
- 2) Il settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- 3) Il settore carboniero.

Il Fondo, oltre alle esclusioni disposte dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, non opera nei settori per i quali sono disposti specifici divieti dalla normativa giuridica comunitaria o nazionale vigente, che saranno specificamente previsti dagli Avvisi Pubblici.

L'attività di impresa o di lavoro autonomo da costituire/avviare deve avere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) società di persone, società cooperative o società responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile;
- b) impresa individuale;
- c) attività libero professionale;
- d) società a responsabilità limitata.

B. Per il Microcredito B, al fine di rafforzare l'economia sociale:

- Imprese sociali ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e ss.mm. ii. e Enti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. ii, per programmi di investimento diretti a consolidare l'attività esistente, come di seguito specificato;
- Persone fisiche per iniziative dirette a creare imprese sociali o Enti del Terzo Settore di cui al punto precedente.

Le iniziative del terzo settore da creare o consolidare devono avere sede operativa in Basilicata e una delle seguenti forme giuridiche:

- a) Impresa sociale, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e ss.mm. ii, in una delle seguenti forme: società di persone, società cooperative o società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile società a responsabilità limitata;
- b) Enti del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. ii che svolgano stabilmente attività economica nel rispetto di quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato;

e avere le caratteristiche di "microimpresa" ossia un'impresa, compreso un lavoratore indipendente: *che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o bilancio annuo totale non è superiore ai 2 milioni di EUR*, secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²

Tali iniziative devono riguardare le attività previste all'art. 2 del D. Lgs. n. 112/2017 e ss.mm. ii. per le imprese sociali, e all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. ii. per gli Enti del Terzo Settore.

Gli Avvisi Pubblici, distinti per Microcredito A e Microcredito B, definiranno i requisiti specifici dei soggetti che possono accedere al finanziamento, nel rispetto della normativa vigente.

5. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese connesse all'attività, esistente o da costituire, che facciano parte di un programma di investimento idoneo a conseguire gli obiettivi economici prefissati dal proponente e indicati in domanda, conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Le spese devono essere sostenute entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico per il completamento del programma di investimento.

In particolare, si applica quanto disposto, dall'art. 37, paragrafi 4 e seguenti, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con specifico riferimento agli strumenti finanziari, e, altresì, dall'art. 69 del medesimo Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 (relativo al Fondo Sociale Europeo), oltre che dalla normativa nazionale vigente in materia di criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi SIE per il ciclo di programmazione 2014-2020 (D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili, in quanto compatibili con l'ipotesi di creazione (consentita sia per il Microcredito A che per il Microcredito B) o di sostegno al consolidamento di attività già esistente (consentita per il Microcredito B):

- Spese di costituzione dell'impresa o di avvio dell'attività
- Canoni di locazione
- Consulenze
- Retribuzione dipendenti e soci lavoratori delle Cooperative
- Corsi di formazione
- Materiali di consumo
- Utenze
- Opere per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione dei locali
- Acquisto brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo, realizzazione di sito web
- Acquisto di arredi, impianti, macchinari e attrezzature
- Acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'attività
- Spese correnti
- Investimenti diretti a consentire che l'attività sia svolta nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela dell'ambiente e del consumatore
- Investimenti diretti a consentire che l'attività si svolga nel rispetto della normativa vigente di settore.

² Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Ai sensi dell'articolo 69, par.3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in combinato disposto con l'art. 13, par.4, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- c) l'imposta sul valore aggiunto ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti destinatari finali sono assoggettati.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 22/2018, non sono ammissibili i seguenti costi:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- i costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- oneri e spese processuali e di contenzioso, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- i deprezzamenti e le passività;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

Inoltre, non sono ammissibili i seguenti costi:

- spese già fatturate al momento della presentazione della domanda, ad eccezione delle spese per servizi di accompagnamento, anche finalizzati alla presentazione della domanda;
- consolidamento debiti bancari;
- acquisto di beni di rappresentanza o ad uso promiscuo;
- costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione (art. 1 Regolamento "de minimis");
- acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi (art. 3 del Regolamento "de minimis").

Gli Avvisi Pubblici definiranno con precisione le spese ammissibili e i limiti di ammissibilità delle stesse, conformemente a quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, e, inoltre, le disposizioni applicabili in materia di cumulo tra diverse forme di agevolazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti in regime "de minimis".

In caso di concessione del finanziamento Microcredito, il programma di investimento approvato non potrà essere modificato e/o rimodulato, se non previa autorizzazione di Sviluppo Basilicata S.p.A. (soggetto gestore), che dovrà, comunque, valutare l'ammissibilità e la conformità delle modifiche proposte al progetto approvato.

6. Modalità e condizioni di accesso al finanziamento

Le modalità, le condizioni, i requisiti e i criteri di accesso al finanziamento saranno definiti, nel rispetto delle condizioni minime stabilite nel presente documento, dagli Avvisi Pubblici, distinti per ciascuna sezione del Fondo (Microcredito A e Microcredito B), che saranno predisposti da Sviluppo Basilicata S.p.A. (soggetto gestore del Fondo) e approvati dalla Regione Basilicata nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo di Finanziamento, al quale la presente scheda è allegata.

Le domande saranno redatte e presentate in via telematica.

L'accesso al finanziamento sarà con modalità a sportello.

L'istruttoria e la valutazione delle domande pervenute saranno svolte da Sviluppo Basilicata S.p.A. nel rispetto dei criteri definiti dagli Avvisi Pubblici.

Sviluppo Basilicata S.p.A. procederà ad adottare il provvedimento di concessione del finanziamento o di rigetto della domanda.

In caso di concessione del finanziamento sarà stipulato un contratto di finanziamento, che conterrà l'importo del finanziamento concesso, l'entità dell'ESL, il dettaglio del programma di spesa finanziato, le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento, l'indicazione degli obblighi del destinatario e delle cause di decadenza/revoca del finanziamento, del codice COR nonché indicazioni circa la gestione dei ritardi nel rimborso e le modalità di recupero del finanziamento in caso di risoluzione del contratto di finanziamento per morosità o di revoca/decadenza del finanziamento concesso.

In caso di mancata stipula del contratto di finanziamento, Sviluppo Basilicata revocherà il finanziamento concesso.

Successivamente alla stipula del contratto di finanziamento, l'importo assentito sarà erogato al destinatario su ordine di Sviluppo Basilicata S.p.A. mediante accredito su conto corrente dedicato al progetto.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni contenute al riguardo nell'allegato Piano Aziendale.

FSE
2014-2020

BasilicataEuropa



REGIONE BASILICATA



Unione Europea

Fondo Sociale Europeo

FSE
2014-
2020

ALLEGATO I.C
ACCORDO DI FINANZIAMENTO
PIANO AZIENDALE
Fondo Microcredito FSE Basilicata

Sommario

1. PROFILO DELLA SOCIETÀ	3
1.1 Sistema di governo e di controllo	4
1.2 Soluzioni operative, metodologiche ed organizzative	5
1.3 Disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull'indipendenza del personale dirigente.....	6
2. STRATEGIA DI INVESTIMENTO	7
2.1 Predisposizione e adozione degli Avvisi Pubblici	7
2.2 Attività di informazione e comunicazione	7
2.3 Procedura di valutazione	8
3. GESTIONE DEL FONDO	12
3.1 Dotazione	12
3.2 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione	12
3.3 Costi di gestione.....	13
3.4 Modalità di rendicontazione dei costi	14
3.5 Contabilità separata.....	16
3.6 Gestione dei prestiti.....	17
3.7 Classificazione dei crediti	18
3.8 Gestione dei ritardi	18
3.9 Procedure di recupero dei crediti	19
3.10 Cronoprogramma.....	20

1. PROFILO DELLA SOCIETÀ

SVILUPPO BASILICATA è una **società per azioni unipersonale a totale partecipazione regionale**, deputata allo svolgimento di attività di valenza regionale per l'attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari affidate dalla Regione Basilicata per la creazione e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale regionale nell'ambito delle politiche e degli atti programmatici regionali in coerenza con le disposizioni dello statuto sociale e dell'art. 4 della L.R. n. 28 del 12 ottobre 2018.

In quanto Società a totale partecipazione regionale, Sviluppo Basilicata rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 175/2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (per brevità "TUSP") che detta norme in materia di costituzione, mantenimento e gestione di società da parte di pubbliche amministrazioni, con esclusione delle disposizioni dell'art. 4 per essere inclusa nell'Allegato A di cui all'art. 26.

Essa opera nei confronti della Regione Basilicata secondo **le modalità dell'in house providing**, nel rispetto dello statuto sociale e delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. Soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 e 16 del TUSP e artt. 5 e 192, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in presenza dei quali un organismo può definirsi in house e legittimare quindi *l'affidamento diretto del contratto*, presupposti che riprendono in via generale gli orientamenti giurisprudenziali comunitari elaborati in materia (a partire dalla nota sentenza *Teckal* della Corte di giustizia) e recepiti negli artt. 12 e 17 delle Direttive rispettivamente n. 24/2014 e n. 23/2014.

Ai sensi della su citata normativa e per quanto qui rileva, **l'organismo è qualificabile in house** quando sono soddisfatte cumulativamente **tre condizioni**: (i) *l'assenza di partecipazione di capitali privati (salvo eccezioni precisamente declinate dalle norme in esame)*; (ii) *lo svolgimento per oltre 80 per cento del fatturato nell'ambito dei compiti affidati dall'ente controllante*; (iii) *l'esercizio da parte dell'ente controllante del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi*; e può **legittimamente ricevere l'affidamento diretto** del contratto (a partire dal 15 gennaio 2018) ad avvenuta presentazione da parte dell'ente controllante della **domanda d'iscrizione nell'Elenco** di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 istituito presso l'ANAC (art. 192, co. 1, D. Lgs. 50/2016, art. 5, co. 3, e art. 9, co. 2, delle Linee Guida ANAC n. 7 di attuazione del d.lgs. 50/2016 e Comunicati del Presidente dell'ANAC del 25 ottobre 2017 e del 29 novembre 2017), fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 ove applicabili (per approfondimenti si rinvia al documento ANFIR).

Per quanto detto e rilevante ai fini del presente documento, Sviluppo Basilicata S.p.A. è qualificabile organismo in house della Regione Basilicata che riceve dalla stessa **l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale**, in quanto:

- è a totale partecipazione regionale;
- svolge oltre l'80 per cento del fatturato nei confronti della Regione nello svolgimento dei compiti da questa affidati (cfr. art. 3 Statuto sociale);
- la Regione Basilicata esercita sulla Società un potere di indirizzo e di controllo, strategico e operativo, analogamente ai controlli che quest'ultima esercita nei confronti dei propri uffici e servizi (cfr. art. 3 dello Statuto sociale), secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. Basilicata del 29 maggio 2015 n. 703 recante "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate c.d. in house";
- Con delibera n. 66 del 30.01.2019 il Consiglio dell'ANAC ha deliberato l'iscrizione della Regione Basilicata e della sua società "in house" Sviluppo Basilicata SpA nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Regione Basilicata affida alla Società le attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, i cui principi generali ed elementi essenziali sono contenuti nell'Accordo Quadro del 22 dicembre 2016 (sostitutivo del precedente Accordo del 21 settembre 2010).

In ordine agli affidamenti della gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria previsti dai vigenti regolamenti dell'unione europea, per effetto delle recenti modifiche apportate all'art. 38, paragrafo 4, del Reg. (UE) 1303/2013 (Regolamento generale dei Fondi SIE) dal Reg. (UE, Euratom) n. 1046 del 18 luglio 2018 (Regolamento Finanziario), l'affidamento a Sviluppo Basilicata è riconducibile, in sede di prima applicazione della norma, alla lettera c) del novellato art. 38, paragrafo 4, che espressamente prevede l'affidamento di *compiti di esecuzione a un altro organismo di diritto pubblico o privato*.

Le società in house rientrano comunemente nella più ampia categoria di organismo di diritto pubblico che ne soddisfa tutti i requisiti delineati dall'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 50/2016, il quale riproduce fedelmente il contenuto delle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, confermate a loro volta delle pregresse Direttive n. 17 e 18/2004, così sintetizzabili: (i) soddisfacimento di un interesse generale non avente carattere industriale o commerciale; (ii) personalità giuridica, e (iii) influenza dominante da parte della P.A. rilevabile alternativamente da taluni fattori enucleati dalla norma.

Si afferma comunemente la non esatta coincidenza tra gli organismi in house e gli organismi di diritto pubblico per la considerazione del rapporto esistente tra il *controllo analogo* caratterizzante l'organo in house e l'*influenza dominante* peculiare dell'organismo di diritto pubblico, quest'ultima connotata da fattori meno invasivi rispetto al controllo analogo. Da questa considerazione ne discende che un organo in house non può che essere necessariamente anche organismo di diritto pubblico e, all'opposto, l'organismo di diritto pubblico può anche non coincidere con un organo in house.

In via più generale, il nuovo paragrafo 4 dell'art. 38, che introduce alla lettera b) nuove figure legittimate alla gestione degli strumenti finanziari riconducibili al mondo pubblico, e il "considerando" che ne motiva l'introduzione (n. 185 del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046), riassumono il favore del legislatore comunitario per l'affidamento della gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria a istituzioni pubbliche (variamente denominate) rispetto agli istituti/intermediari finanziari commerciali incentrati sulla massimizzazione dei profitti. Indirizzo certamente in armonia con la normativa nazionale dettata in materia bancaria di cui al D.lgs. 385/1993 che, per effetto della novella del 2010, **non qualifica attività finanziarie** per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nel nuovo Albo 106 TUB lo svolgimento delle **attività di "concessione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici"** (per approfondimenti si rinvia all'allegata relazione e al parere dello studio legale Carbonetti).

Da ultimo, lo strumento del Microcredito *de quo*, non ricade nel capo di applicazione dell'art. 111 del predetto D. Lgs. 385/1993 non integrandone le caratteristiche dello strumento ivi previste e più in generale per le ragioni riportate nel capoverso che precede.

1.1

Sistema di governo e di controllo

La struttura di governo societario si basa sul modello tradizionale di amministrazione che prevede la nomina di un organo amministrativo monocratico ovvero collegiale, composto da tre o cinque membri, secondo decisione dell'assemblea e comunque in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione pubblica, e del Collegio Sindacale.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica nonché, per l'organo amministrativo, l'assenza di specifiche ipotesi di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 (cfr. art. 25 e 33 Statuto).

Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale.

All'Amministratore Unico spetta la gestione della Società con tutti i poteri previsti dalla legge, dello statuto

sociale, e delle direttive impartite dalla Regione Basilicata nell'ambito del controllo analogo di cui alla D.G.R. 703/2015.

Al fine di consentire all'azionista Regione Basilicata di esercitare in modo organico il controllo analogo, la D.R.G. 703/2015 e lo statuto sociale (cfr. art. 16) sottopongono alla preventiva autorizzazione dell'assemblea taluni atti dell'organo amministrativo di rilevanza strategica (operazioni immobiliari; assunzione di mutui, fidejussioni e ipoteche; piano triennale delle attività aggiornato annualmente; dotazione organica; regolamenti in materia di personale e acquisto di beni e servizi).

Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale è investito delle funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; l'organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'organo non è investito della funzione di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis cod. civ., affidata invece ad una società di revisione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 3, comma 2, del TUSP (cfr. 32 Statuto).

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da (3) tre membri effettivi e (2) due membri supplenti. L'organo dura in carica (3) tre esercizi sociali e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Revisione legale

La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e ss.mm. ii. e dell'art. 32 dello statuto sociale, è esercitata dalla società di revisione B.D.O. Italia S.p.A., aggiudicataria del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2017- 2018 -2019 all'esito della procedura di gara espletata dalla Società ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.

L'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019.

1.2

Soluzioni operative, metodologiche ed organizzative

Tutte le attività operative connesse con la promozione dello strumento, l'istruttoria delle domande, la concessione del finanziamento, le verifiche della destinazione dello stesso per le finalità previste (investimento e/o gestione) saranno svolte dalla Business Unit di Sviluppo Basilicata con il coinvolgimento diretto delle funzioni di staff.

Il dimensionamento e gli specifici ruoli attribuiti alle singole risorse nell'ambito del gruppo di lavoro sono definiti dal Project Manager/Quadro assegnatario della funzione di Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore Business, in ottemperanza a quanto previsto dalle esigenze di separazione dei ruoli ai sensi del modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Sviluppo Basilicata ai sensi del decreto legislativo 231/2001 nonché con quanto specificato nelle procedure interne.

Nella gestione del Fondo interverranno le seguenti aree:

1 Area Business, la quale si occuperà della gestione generale del Fondo e, nello specifico, delle seguenti attività:

- valutazione delle domande e adozione degli atti di concessione;
- redazione/sottoscrizione dei contratti di finanziamento;
- attività propedeutiche all'erogazione del finanziamento;
- attività di monitoraggio e controllo relativo alla corretta destinazione del finanziamento per le finalità previste;
- attività di controllo a campione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- gestione di revoche e decadenze;
- gestione dei rientri.

Per tali attività sarà utilizzato personale interno della società con specifica esperienza nella gestione di strumenti di microfinanza, con diversi livelli di inquadramento professionale (Dirigenti, Quadri, senior professional e junior professional). Il gruppo di lavoro coinvolto nelle suddette attività sarà coordinato dal

responsabile di settore “Ingegneria Finanziaria”, che ha maturato una significativa esperienza nella gestione di Strumenti Finanziari (quale il Microcredito). Il ruolo di Responsabile del Procedimento - ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. potrà essere ricoperto dal Responsabile Ingegneria Finanziaria sempre nel rispetto della separatezza dei ruoli ai sensi della L.231/2001.

2 Funzione comunicazione, la quale si occuperà delle attività connesse all’informazione e promozione dello strumento finanziario, previa redazione di un piano di comunicazione condiviso con il Committente, ed opererà in stretto coordinamento con l’area Business e con l’AU.

3 Funzione “Amministrazione Personale e Servizi,” la quale si occuperà della gestione dei processi amministrativi e contabili connessi al Fondo e precisamente:

- la gestione finanziaria del fondo;
- il monitoraggio della disponibilità delle risorse finanziarie per effettuare le erogazioni;
- i pagamenti a valere sul Fondo;
- i rapporti con la Banca Tesoriera;
- verifica dei rientri dei finanziamenti erogati in stretto coordinamento con l’area Business;
- attività di rilevazione e rendicontazione delle spese di gestione del Fondo.

4 Funzione Affari Legali Societari e Affari Legali Business le quali si occuperanno di:

- predisposizione atti necessari per l’adozione delle delibere di concessione, rigetto, decadenza e revoca;
- supporto alle funzioni di business nella valutazione di casi critici e nella predisposizione di comunicazioni di rigetto o di richiesta integrazioni;
- gestione dei contenziosi e delle attività connesse al recupero del credito nei confronti dei percettori morosi.

5 – Organo Amministrativo (Amministratore Unico) – sulla base della documentazione prodotta dall’area Business e dall’Area Legale adotta i provvedimenti di concessione, rigetto, decadenza e revoca e procede alla stipula dei contratti di finanziamento.

Le aree coinvolte lavoreranno in stretto raccordo tra di loro, nel rispetto dei reciproci compiti assegnati (come sopra esemplificati) e sotto il coordinamento generale del Direttore Business.

L’indicazione di dettaglio dei diversi ruoli e compiti delle aree e delle risorse coinvolte nella gestione della commessa – compresa la matrice delle attività e responsabilità, sarà riportata in dettaglio nella **procedura di gestione del Fondo** redatta da Sviluppo Basilicata, in osservanza alle previsioni del sistema di gestione integrato delle attività dalla stessa adottato e sulla base di quanto previsto dall’Accordo di Finanziamento e dall’Avviso Pubblico.

In particolare, in concomitanza con la presentazione del primo Piano annuale delle attività SB sottoporrà la procedura di gestione di dettaglio su indicata. Tale procedura potrà essere ulteriormente revisionata su proposta di SB o su indicazione dell’AdG laddove ritenuto necessario.

1.3 Disposizioni sulla professionalità, sulla competenza e sull’indipendenza del personale dirigente

L’assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica nonché all’assenza di specifiche ipotesi di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 (cfr. art. 25 e 33 Statuto).

Anche per il personale dirigente si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ex art. 20 D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

Tutte le informazioni e le dovute dichiarazioni sono pubblicate sul sito web della società ai sensi dell’art. 20, comma 3, D. Lgs. 39/2013.

2. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

2.1 Predisposizione e adozione degli Avvisi Pubblici

Sviluppo Basilicata predisporrà gli Avvisi Pubblici per la concessione del finanziamento a valere sul Fondo, distinti per ciascuna delle due sezioni del Fondo (Microcredito A e Microcredito B), nel rispetto dei principi di indirizzo fissati nell' Accordo di Finanziamento e nei relativi allegati. Sviluppo Basilicata S.p.A. trasmetterà il testo predisposto degli Avvisi Pubblici all'AdG FSE che potrà chiedere di apportare modifiche o integrazioni e, quindi, approvarlo esprimendo parere di conformità ai sensi dell'art. 125.3 del Reg. (UE) 1303/2013. Sviluppo Basilicata S.p.A., successivamente all'acquisizione del parere di conformità da parte dell'AdG FSE, approva gli Avvisi Pubblici per la concessione del finanziamento Microcredito operando nell'ambito della delega di funzioni esecutive per l'attuazione dello strumento finanziario prevista dall'art. 38, paragrafo 4, lett. c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm. ii.

2.2 Attività di informazione e comunicazione

Come evidenziato nell'analisi valutativa ex ante per l'attivazione dello strumento finanziario "microcredito" l'aspetto della promozione e dell'informazione appare di particolare importanza ai fini di una adeguata diffusione della conoscenza dello strumento verso i potenziali percettori e di una maggiore consapevolezza delle caratteristiche dello strumento "Microcredito". A tal fine Sviluppo Basilicata S.p.A., anche con il confronto dei vari attori economici e in stretta collaborazione con la Regione Basilicata attuerà una strategia comunicativa il più possibile aderente alle effettive esigenze del territorio. A tal fine l'attività di informazione e comunicazione sarà così strutturata:

- realizzazione di manifesti informativi da distribuire su tutto il territorio regionale, mediante la pubblicazione all'albo pretorio dei comuni, affissioni presso le sedi delle associazioni di categoria interessate, dei centri per l'impiego, ed altri centri frequentati dai potenziali destinatari del microcredito;
- pubblicazione di apposite inserzioni su quotidiani regionali, accordi con TG3 Basilicata e con "Buongiorno Regione" per una finestra periodica in cui illustrare lo strumento e fornire le informazioni/aggiornamenti più importanti inerenti lo stesso;
- invio di e-mail ai Centri per l'Impiego operanti nella regione, alle varie associazioni operanti nel sociale presenti sul territorio, alle banche, associazioni datoriali, sindacati, ecc; tale attività avverrà con cadenza periodica (comprensiva di una news letter con le informazioni sulle novità intervenute sugli avvisi, le principali FAQ, e info sull'avanzamento del programma anche al fine di stimolare azioni emulative);
- seminari informativi e, volti alla presentazione delle caratteristiche dello strumento finanziario e all'illustrazione dell'Avviso e delle modalità di compilazione della domanda di ammissione. Tali seminari saranno arricchiti di simulazioni ed esempi aventi l'obiettivo di fornire ai proponenti una adeguata assistenza per la compilazione della domanda. Tale attività potrà essere fornita anche mediante "WEBINAR"; in tale attività saranno coinvolti anche gli incubatori di Potenza e Matera gestiti da Sviluppo Basilicata;
- attività di sensibilizzazione sul territorio, con la creazione di "sportelli informativi" presso i vari comuni della Basilicata al fine di creare una rete di punti informativi in grado di fornire una "prima informazione" e "orientare" i potenziali percettori. Ciascuno sportello inoltre sarà dotato di un sistema di comunicazione diretta con Sviluppo Basilicata per ottenere risposte a quesiti specifici;
- realizzazione, sul portale internet di Sviluppo Basilicata, di una "sezione dedicata" al Microcredito nella quale saranno riportate le informazioni utili per la presentazione delle candidature relative al Microcredito (Bando, Modulistica, News, Eventi, Comunicati Stampa, elenco sportelli informativi, FAQ, una sezione dedicata alla pre-verifica dei requisiti di accesso, link alla procedura telematica di presentazione delle domande, info sullo stato delle domande presentate, info sul numero delle istanze presentate suddiviso per le varie tipologie e sui percettori ammessi a finanziamento);

- realizzazione di tavoli con associazioni di categoria, parti sociali e in genere i vari attori presenti sul territorio aventi la finalità di rendere sempre più ampia la diffusione dello strumento e di creare sinergie utili al buon esito dello stesso in termini anche di efficienza gestionale dello strumento stesso;
- attività di “divulgazione sul territorio” realizzando incontri di presentazione/divulgazione su tutto il territorio regionale in stretta sinergia con le istituzioni presenti; in occasione dei vari incontri saranno consegnate sintetiche schede informative/opuscoli aventi la finalità di informare sulle caratteristiche dello strumento, sulle modalità di presentazione della domanda, sui requisiti di accesso. In occasione di tali incontri inoltre saranno fornite informazioni riguardanti, di volta in volta, i principali risultati raggiunti dalla misura in termini di soggetti raggiunti, comuni coinvolti e tipologia degli interventi attivati, al fine di sviluppare sinergie tra i vari attori coinvolti. In linea con quanto emerso nella VEXA sugli strumenti finanziari attivabili nell’ambito del PO FSE, tale attività è ritenuta fondamentale per sviluppare il patrimonio conoscitivo relativo alle specificità dello strumento, ma anche per innalzare la cultura di impresa tra i potenziali percettori, rendendoli più consapevoli sia delle opportunità che dei rischi derivanti dall’iniziativa d’impresa;
- realizzazione di “filmati promozionali e di divulgazione”. Tali filmati avranno come finalità l’illustrazione lo strumento e le modalità di accesso. Gli stessi nel corso del tempo saranno arricchiti anche con interviste dei percettori, di presentazione della propria attività e dei benefici ottenuti grazie al Microcredito. Tali filmati oltre a venire proiettati nel corso degli incontri divulgativi saranno diffusi attraverso i canali social di cui la Società dispone;
- realizzazione di una “Convention” dedicata al Microcredito, da attivarsi con cadenza annuale, in cui saranno invitati i percettori della misura e saranno attivati dei tavoli di lavoro finalizzati ad analizzare i risultati ottenuti e a raccogliere eventuali proposte migliorative e modificative dello strumento; ciò anche al fine di poter cogliere le variabili che interessano lo sviluppo della società, l’evolversi dei relativi bisogni e creare i presupposti per la realizzazione di sinergie tra i vari soggetti economici e non che potrebbero essere coinvolti.

A tutti gli attori di volta in volta coinvolti sarà consegnato materiale informativo sintetico da distribuire agli interessati.

2.3 Procedura di valutazione

Il fondo di Microcredito si articolerà in due Linee di Microcredito, considerate le diverse tipologie di destinatari finali, aventi specifiche caratteristiche e precisamente:

- 1 Autoimpiego e della creazione di impresa;
- 2 Rafforzamento dell’economica sociale anche attraverso la creazione di impresa.

Per entrambe le linee di Microcredito l’istanza per l’accesso al finanziamento sarà preceduta dalla presentazione di una domanda redatta e inviata per via telematica secondo la modulistica e le modalità previste nei vari avvisi avvalendosi del portale “Centrale Bandi” della Regione Basilicata.

La compilazione della domanda telematica potrà essere eseguita direttamente dai percettori previa richiesta delle credenziali di accesso secondo la procedura già vigente sul portale “Centrale Bandi”.

L’accesso al finanziamento sarà con modalità a “sportello”.

Sviluppo Basilicata procederà all’istruttoria di ammissibilità della domanda nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti nell’Avviso di riferimento.

L’esame istruttorio di Sviluppo Basilicata sarà volto alla verifica dei requisiti di accesso stabiliti dai singoli Avvisi, nonché nella valutazione della coerenza e fattibilità del progetto candidato rispetto alle finalità dell’Avviso stesso e, in caso di attività imprenditoriali, nella valutazione della “capacità imprenditoriale” del soggetto proponente.

Tale attività sarà dettagliatamente descritta in apposita procedura contenente tra l'altro l'indicazione dei documenti di carattere amministrativo e contabile relativi alla selezione, alla realizzazione fisica e finanziaria delle operazioni e delle modalità di archiviazione.

La fase istruttoria ha particolare rilievo al fine di ridurre il rischio di fallimento delle iniziative. In particolare in tale fase appare fondamentale rendere consapevoli i potenziali percettori delle criticità connesse alla gestione del processo di realizzazione del progetto d'impresa nonché dell'importanza del rispetto di tempi e modalità della restituzione delle somme (aspetti spesso sottovalutati con conseguenti rischi per l'impresa in termini di future possibilità di accesso a finanziamenti nel caso non si rispetti quanto previsto). A tal fine, dunque, si ritiene utile riproporre quanto già attuato per la "creazione di impresa" nella gestione del precedente Microcredito prevedendo, per tutte le iniziative candidate la possibilità di effettuare un colloquio iniziale con i potenziali percettori. Tale colloquio è finalizzato a:

- valutare la motivazione e la capacità imprenditoriale in termini di competenze tecniche, capacità organizzative e gestione dei rapporti interpersonali (qualora il progetto candidato riguardi l'avvio di nuove attività);
- fare un'analisi critica congiunta del progetto candidato, valutando la sua validità tecnico/economica e integrare lo stesso con i documenti e le informazioni necessarie al fine di avere tutti gli elementi necessari per valutare la possibilità di successo del progetto candidato nonché quelle di rientro del finanziamento accordato;
- far comprendere cosa significa "realizzazione del programma" nei termini del contratto siglato, in quanto si è riscontrato che spesso i percettori non hanno piena consapevolezza del contratto che sottoscrivono e delle obbligazioni ad esso correlate.

La fase valutativa si concluderà con l'adozione di un provvedimento di concessione del finanziamento o con uno di rigetto con il dettaglio, quest'ultimo, delle motivazioni che l'hanno determinato (nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm. ii.).

Al termine dell'iter istruttorio, in caso di valutazione positiva, sarà stipulato un "contratto di finanziamento" che conterrà, tra l'altro, l'importo del finanziamento accordato, l'entità dell'ESL associata - che nel caso in oggetto è pari al calcolo attualizzato e anticipato del differenziale tra il tasso di interesse di mercato¹ e il tasso nominale ottenuto dal destinatario del Fondo come fissato nell'Accordo di Finanziamento - il dettaglio del programma di spesa finanziato, il codice COR, le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento, l'indicazione degli obblighi in capo al percettore, delle cause di decadenza/revoca dell'agevolazione (ovvero del provvedimento di concessione del finanziamento), nonché indicazioni inerenti la gestione dei ritardi nel rimborso e le modalità di recupero del finanziamento in caso di revoca/decadenza del finanziamento concesso oppure in caso di morosità con conseguente risoluzione del contratto di finanziamento e relativa decadenza del beneficio del termine.

In caso di mancata stipula del "contratto di finanziamento" (per rinuncia o per decadenza dei termini) Sviluppo Basilicata revocherà i finanziamenti concessi.

I percettori, prima della concessione del finanziamento, dovranno disporre di un conto corrente dedicato al progetto su cui verrà accreditato il finanziamento. Tale conto corrente dedicato sarà altresì utilizzato per il pagamento delle spese relative al programma agevolato.

Successivamente alla stipula del Contratto di finanziamento del Microcredito, al percettore finale verrà fornito supporto finalizzato all'efficiente utilizzo delle agevolazioni finanziarie. L'attività di

1. l'Equivalente Sovvenzione Lorda sarà calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione e corrispondenti al tasso di riferimento fissato dalla UE ai sensi della "Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione" (2008/C 14/02).

accompagnamento che il Soggetto gestore svolgerà, infatti, tenderà a garantire il corretto approccio procedurale del percettore nella gestione del finanziamento ricevuto sia nell'implementazione dell'investimento che nell'adempimento degli obblighi amministrativi e si articolerà nei seguenti elementi comuni:

- seminari di approfondimento (es: modalità di utilizzo della piattaforma informatica "Cebas" per la trasmissione della documentazione di rendicontazione, tipologia di documentazione da utilizzare e tempistica da rispettare);
- incontri individuali su tematiche/problematiche poste dal percettore (es: richieste di proroghe, variazione degli investimenti, richiesta di rimodulazione delle rate da restituire);
- contatti telefonici, e-mail, pec.

Tali attività potranno essere fornite anche attraverso la modalità a distanza attraverso moduli formativi che saranno resi disponibili sul sito del Soggetto gestore.

Per lo svolgimento delle attività di gestione del Microcredito (dalla valutazione, all'erogazione e al monitoraggio), Sviluppo Basilicata S.p.A. utilizzerà apposita procedura disciplinante le modalità di esecuzione delle attività da svolgere in attuazione dei compiti e delle responsabilità stabilite nell'Accordo di Finanziamento, nel Regolamento e negli Avvisi Pubblici.

A tal fine si rileva che potranno essere utilizzati i medesimi modelli organizzativi utilizzati nella precedente esperienza del Microcredito FSE 2007/2013, con correttivi e miglioramenti, considerato che tali modelli sono stati riconosciuti idonei dalle verifiche effettuate dai vari audit ricevuti.

Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, Sviluppo Basilicata regolerà le proprie attività e la propria organizzazione nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione, ed in generale nel rispetto, ove applicabili, di tutti i principi che reggono il funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche; assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad essa affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

Per lo svolgimento delle attività la Società si atterrà agli orientamenti, alle interpretazioni e alle circolari attinenti le materie oggetto di affidamento fornite dalla Regione Basilicata.

In applicazione del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.ii.mm., Sviluppo Basilicata provvederà, per quanto di propria competenza, a fornire ai soggetti e agli organismi che ne hanno diritto, per le necessarie attività di ispezione e controllo, le informazioni e la documentazione relativa ai dati e documenti in proprio possesso in merito alla gestione dello strumento Microcredito.

Nell'ambito della gestione del suddetto strumento finanziario troverà inoltre applicazione il regolamento 821/2014 e le relative check list; la società si uniformerà inoltre ai decreti delegati di prossima emanazione da parte della Commissione in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013 così come modificato dal Regolamento 1046/2018 Regolamento Finanziario o cd regolamento "Omnibus" oltre alle linee guida che saranno definite a livello nazionale e regionale dalle Autorità di Audit.


Il sistema organizzativo/procedurale sarà in grado di:

- consentire l'espletamento dei compiti di sorveglianza e rendicontazione verso l'AdG, relativamente alle operazioni finanziate, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dagli incarichi di gestione affidati;
- assicurare, attraverso l'applicazione di apposite procedure che tutti i documenti di carattere amministrativo e contabile relativi alla selezione, alla realizzazione fisica e finanziaria delle operazioni siano processati come dettagliato all'interno di piste di controllo e siano archiviati.

Per l'attività di monitoraggio dei rientri, sviluppo Basilicata si doterà di un apposito software, in grado di consentire un monitoraggio continuo dell'andamento del rimborso delle rate da parte dei percettori.

Sulla base degli estratti conto mensili forniti dalla banca tesoriera verranno imputate le rate pagate da ciascun percettore.

A seguito di ulteriori approfondimenti, si ritiene opportuno non utilizzare la procedura SEPA (SEPA Direct Debt - SSD) in quanto la stessa si è rivelata non molto efficace, creando spesso dei problemi di gestione sia per i percettori sia per il Soggetto Gestore, in particolare modo nella gestione dei ritardi dei pagamenti e nella gestione dei flussi informativi tra le banche. Pertanto sono preferibili altre modalità di pagamento quale il bonifico ed il bonifico ripetitivo. Si aggiunge inoltre che in tal modo, il Soggetto Gestore venendo subito a conoscenza dei ritardi nei pagamenti, procederà ad inviare una apposita comunicazione al percettore evidenziando il mancato pagamento ed invitandolo a regolarizzare lo stesso nel più breve tempo possibile.



Di seguito una sintetica descrizione delle varie lavorative automatizzate con l'uso del suddetto software:

- inserimento del piano di ammortamento per ciascun destinatario finale a seguito della sottoscrizione del contratto ed erogazione del finanziamento;
- con cadenza mensile, sulla base dell'estratto conto relativo ai conti correnti dedicati al Fondo Microcredito, vengono imputati i pagamenti effettuati da ciascun destinatario finale;
- nel caso in cui vengano rilevati dei ritardi nei pagamenti partiranno delle PEC verso i destinatari finali morosi come pro-memoria;
- Il software consentirà di generare la reportistica e le estrazioni necessarie per le relazioni periodiche all'AdG;
- gestione Insoluto e Recupero del Credito;

L'ulteriore azione di miglioramento prevista è quella relativa alla digitalizzazione anche delle fasi di presentazione della domanda e di quella istruttoria e di quella relativa alla rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento erogato, al fine di creare un contenitore di informazioni che all'occorrenza potranno essere estrapolate e utilizzate per creare reportistiche utili alle analisi del fenomeno, alle tendenze consentire di studiare eventuali correttivi da porre in essere in corso d'opera.

La suddetta digitalizzazione potrebbe essere effettuata ampliando l'attuale applicativo anche alla fase valutativa oppure con il supporto di "Centrale Bandi" così come già fatto su altri strumenti la cui gestione attualmente è affidata a Sviluppo Basilicata.

3. GESTIONE DEL FONDO

3.1 Dotazione

La dotazione iniziale del Fondo, ovvero quella a seguito dell'erogazione delle risorse da parte dell'AdG PO FSE, verrà incrementata dagli interessi.

La dotazione del Fondo, verrà incrementata dagli interessi maturati sulle risorse versate sul fondo e depositate sul c/c fruttifero e verrà diminuita dalle eventuali perdite registrate e dai costi di gestione riconosciuti al Soggetto Gestore.

La disponibilità finanziaria effettiva del Fondo corrisponderà invece alle somme erogate man mano dalla Regione Basilicata:

- al netto delle somme erogate ai percettori;
- al netto dei costi di gestione addebitati a seguito di specifica autorizzazione dell'AdG;
- al lordo degli incassi relativi al pagamento delle rate da parte dei percettori;
- al lordo degli interessi netti maturati sui conti correnti dedicati alla gestione del Fondo.

Nelle relazioni periodiche sulle attività svolte sarà riportata la situazione finanziaria del fondo alla data di riferimento delle stesse.

3.2 Gestione dei rapporti con l'Amministrazione

Gli aspetti strategici relativi alla gestione del fondo (redazione degli avvisi, piano di comunicazione, gestione delle criticità e delle novità normative, procedure attuative, modelli per la reportistica, etc) saranno oggetto di stretta e costante condivisione con gli uffici regionali preposti.

La struttura organizzativa di Sviluppo Basilicata, anche grazie all'esperienza maturata nella gestione del precedente fondo di Microcredito, è già dotata di strumenti che consentono di fornire in tempi congrui le informazioni necessarie per consentire un costante monitoraggio del fondo.

Ai fini del costante monitoraggio dell'andamento del fondo, Sviluppo Basilicata trasmetterà alla Regione Basilicata, in riferimento alle specifiche Priorità d'investimento, le relazioni secondo i contenuti e i tempi fissati nell'Accordo di finanziamento, comprese le informazioni necessarie a garantire la soddisfazione degli adempimenti di cui all'Articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/20131.

Sviluppo Basilicata inoltre si impegna a:

- 1 fornire qualsiasi altra documentazione su richiesta della Regione Basilicata o terzo autorizzato ai fini del monitoraggio, controllo e valutazione dell'intervento;
- 2 rendere disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli e a fornire estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, nonché i funzionari autorizzati dello Stato, della Commissione europea e della Regione;
- 3 rispettare eventuali prescrizioni o direttive della Regione Basilicata in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali.

Sintetizzando, Sviluppo Basilicata presenterà:

1 annualmente, entro il 01 marzo di ogni anno x:

- a) Piano delle attività annuali, comprensivo di relativo piano finanziario preventivo; la prima relazione sarà corredata di "**procedura di gestione del Fondo**" (**dati preventivi dell'anno x e riepilogativi dell'anno x-1**);
- b) Relazione di monitoraggio al fine degli adempimenti di cui al succitato art. 46 (**dati riepilogativi dell'anno x-1**);

2 semestralmente, dalla data di trasmissione della relazione di cui al punto 1.b:

- a) Sviluppo Basilicata provvederà ad aggiornare, entro i sei mesi successivi la relazione così redatta, con i dati dell'anno in corso al fine di consentire all'adG il monitoraggio costante delle informazioni (**dati riepilogativi del primo semestre dell'anno x**).

La relazione di cui al punto 1.b e il suo aggiornamento di cui al punto 2.a, sarà altresì accompagnata dai seguenti documenti:

1. il prospetto dei flussi finanziari e degli impegni;

2. una relazione esplicativa del prospetto flussi finanziari e impegni;
3. l'estratto conto delle disponibilità, riassunto scalare e calcolo degli interessi;
4. lettera di comunicazione dell'ammontare degli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo.

3 semestralmente, dalla data di sottoscrizione dell'Accordo:

- ✓ dichiarazione di spesa tramite sistema informativo SIRFO contenente, per il periodo di riferimento e per ciascuna operazione attivata:

- a) i pagamenti ai destinatari finali;
- b) i costi di gestione sostenuti.

Sviluppo Basilicata si impegna altresì a trasmettere le informazioni di cui ai punti precedenti anche con tempistiche differenti su richiesta dell'Autorità di gestione.

4 bimestralmente, secondo la tempistica prevista dal Protocollo Unico di colloquio della BDU;

- ✓ dichiarazione dati sui percettori finali tramite sistema informativo SIRFO

3.3 Costi di gestione

Le attività da svolgere per la gestione del Fondo vengono di seguito suddivise in riferimento a quattro macrofasi per ognuna delle quali sono esplicitate le sub-attività.

1. FASE DI PREPARAZIONE

- ✓ redazione avvisi pubblici e relativi allegati;
- ✓ redazione procedure e relative check list e modulistica contrattuale;
- ✓ implementazione software di gestione o procedura su Centrale Bandi; sito web dedicato sul portale di Sviluppo Basilicata;
- ✓ ideazione e redazione piano di comunicazione.

2. FASE DI REALIZZAZIONE

- ✓ informazione ed assistenza ai richiedenti il Microcredito, gestione FAQ;
- ✓ Istruttoria delle domande, colloqui e predisposizioni atti per concessione/rigetto e adempimenti connessi a L. 241/90 e verifiche a campione ai sensi del DPR 445/2000;
- ✓ coordinamento attività istruttorie;
- ✓ adempimenti propedeutici alla stipula del contratto e all'erogazione del finanziamento (antimafia, durc, verifiche telemaco, etc);
- ✓ predisposizione e stipule contratti di finanziamento (seminari, verifica dati, etc) ed erogazione dei finanziamenti;
- ✓ Attività di assistenza nella gestione del finanziamento ricevuto, tramite seminari collettivi o incontri personalizzati per la soluzione di specifiche criticità;
- ✓ controllo dell'effettivo conseguimento delle finalità previste dalle operazioni (controllo documentale / verifiche desk, verifiche avvio investimento e chiusura investimento, visite in loco a campione e compilazione delle apposite check list);
- ✓ gestione rimborso microcrediti (incassi, contabilizzazione, solleciti, etc);
- ✓ coordinamento attività di assistenza, monitoraggio e controllo;
- ✓ gestione rinunce, decadenze, revoche, contenziosi e pre-contenziosi;
- ✓ assistenza legale esterna (costituzioni in giudizio, recupero crediti);
- ✓ promozione e pubblicità (inserzione sui giornali, produzione di materiale informativo, pubblicazioni varie, seminari informativi presso le sedi di Sviluppo Basilicata e sul territorio, webinar).

3. FASE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI

- ✓ presentazione di report sull'andamento dello strumento;
- ✓ realizzazione meeting annuale per la diffusione dei risultati della gestione del fondo;

- ✓ comunicazioni al Committente per gli adempimenti connessi alla rendicontazione periodica alla Commissione europea.

4. FASE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

- ✓ reportistica alla Regione Basilicata;
- ✓ gestione amministrativa della commessa compresa la attività di rilevazione dei costi e la rendicontazione degli stessi e gestione dei rapporti con il committente;
- ✓ monitoraggio e aggiornamento piano delle attività
- ✓ attività di coordinamento generale della commessa.

Ai fini della determinazione complessiva dei costi di gestione ammissibili, per quanto riguarda gli altri costi connessi alla gestione dello strumento diversi dai costi del personale, tra cui i cd costi indiretti, ci si avvarrà della possibilità offerta dall'art. 68 ter del Reg. UE 1303/2013 e ss.ii.mm., utilizzando un tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.

ATTIVITÀ		PREPARAZIONE	REALIZZAZIONE	DIFFUSIONE DEI RISULTATI	DIREZIONE E COORDINAMENTO	TOTALE
Voce di costo	Metodo di calcolo	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	
A	Personale interno	Costo effettivo da busta paga delle risorse rendicontate per le gg lavorate				
	Personale esterno	Costo effettivamente sostenuto				
B	Altri costi = 40% di A	Determinati forfettariamente ai sensi dell'art. 68 ter del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.ii.mm.				
C	Totale					

3.4 Modalità di rendicontazione dei costi

I rimborsi effettuati dalla Regione in favore del Soggetto gestore non hanno natura di corrispettivo per le funzioni svolte da quest'ultimo e saranno quantificati e corrisposti al solo fine di consentire il funzionamento della società, che agirà secondo regole di efficienza e buon funzionamento a cui devono ispirarsi gli organi della pubblica amministrazione.

I costi da riconoscere saranno determinati in riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria sui fondi SIE - con particolare riguardo alle disposizioni sui costi di gestione e sulle Commissioni di gestione ammissibili per gli strumenti finanziari, ai sensi dall'articolo 42, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. ii. ed ai vincoli fissati dall'articolo 13, comma 2 e comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014;

Per la determinazione delle soglie massime dei costi di gestione ammissibili si prenderanno a riferimento i parametri previsti per gli organismi di attuazione degli Strumenti Finanziari che forniscono Microcredito nell'ambito dei Fondi SIE, ovvero:

- a) una **remunerazione di base** (rif. art. 13, comma 2, lettera a) ii) del Reg. (UE) n. 480/2014) da calcolarsi secondo le seguenti modalità:
 - lo **0,5%** l'anno dei contributi del programma versati al Fondo in riferimento all'anno considerato, (calcolata *pro-rata temporis* in relazione ai versamenti del contributo del Programma Operativo al Fondo), calcolato in relazione ai giorni effettivi, a partire dalla data di versamento fino al 31 dicembre dell'anno, per tutto il periodo di ammissibilità della spesa, ovvero fino al 31.12.2023, o al rimborso all'AdG PO FSE o alla data di liquidazione, se anteriore.
- b) una **remunerazione basata sui risultati** (rif. art. 13, comma 2, lettera b) iv) del Reg. (UE) n. 480/2014) da calcolarsi secondo le seguenti modalità:
 - l'**1,5%** l'anno dei contributi del programma versati ai Destinatari Finali sotto forma di Microcredito oltre alle risorse reinvestite e non ancora rimborsate al Fondo, secondo un calcolo *pro-rata temporis* dalla data di erogazione al destinatario finale fino al termine del periodo di ammissibilità o al completo rimborso del finanziamento o al termine della procedura di recupero del credito per insolvenza, a seconda di quali eventi si verifichino per prima.
- c) l'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità (e quindi fino al 31.12.2023) non può superare il 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario (art. 13 comma 3 lettera e) del Reg. (UE) n. 480/2014).

In riferimento alla percentuale massima del 10% di cui alla precedente lettera c), Sviluppo Basilicata effettuerà un monitoraggio ed una opportuna verifica affinché il totale dei Costi non ecceda il limite previsto come sopra, ferma restando la possibilità, in presenza di giustificati motivi e previa autorizzazione dell'AdG, che esso possa essere superato, pervenendo a costi di gestione superiori, da gestire secondo le previsioni di cui alla nota EGESIF 15-0021-01 del 26.11.2015 § 2.4.1, ancorché non rimborsabili dal contributo del Programma.

I costi di gestione per lo strumento finanziario comprendono:

A – Costi del Personale

B – Altri costi

Con riferimento alla prima tipologia, si precisa che, per la gestione del Fondo il Soggetto Gestore costituirà un team di lavoro composto da risorse interne alla società, persone con competenze specifiche per coprire tutte le aree (amministrative, tecniche/economiche e legali), suddivise per seniority (Project Manager/Quadri e senior professional e junior professional). Tali risorse saranno rendicontate sulla base del costo effettivo da busta paga degli stessi e sulla base delle giornate uomo effettivamente impiegate e regolarmente documentate. Le giornate uomo rendicontate saranno in piena connessione con le attività svolte e descritte nelle relative relazioni.

In ogni caso il costo rendicontato corrisponderà esattamente al costo effettivo da busta paga della risorsa rendicontata, comprensivo di tutti i costi della retribuzione lorda annuale (13°, 14° e TFR) e di tutti gli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi a carico dell'azienda in linea con il CCNL applicato alla risorsa.

L'importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione in godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quella differita (TFR), maggiorato degli oneri sociali e riflessi, viene suddiviso per il numero delle ore effettivamente lavorate. Il costo orario così ottenuto, rapportato al numero di ore lavorate nell'intervento finanziato, rappresenta il costo imputabile nel rendiconto.

Nel caso in cui Sviluppo Basilicata decida di avvalersi di risorse esterne rispetto alle previsioni ivi contenute, farà preventiva richiesta all'AdG di variazione del Piano finanziario presentando il nuovo Piano contenente, oltre alla sub voce "personale interno" anche la sub voce "personale esterno"

Con riferimento alla tipologia B – Altri costi, si precisa che essi comprendono:

- azioni di comunicazione e promozione,
- acquisto o costruzione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature
- altri costi sostenuti per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo di finanziamento direttamente imputati al Fondo

Ai fini della determinazione complessiva dei costi di gestione ammissibili, per quanto riguarda gli altri costi connessi alla gestione dello strumento diversi dai costi del personale, tra cui i cd costi indiretti, sulla base di quanto previsto nell'Accordo di Finanziamento, SB si avvarrà della possibilità offerta dall'art. 68 ter del Reg. UE 1303/2013 e ss.ii.mm., utilizzando un tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.

Entro il 01 marzo di ogni anno Sviluppo Basilicata predisporrà, per ciascuna priorità di investimento, un Piano delle attività annuale, riportante il Piano dei costi preventivo, sulla base delle attività previste nel periodo di riferimento e lo trasmette per l'approvazione all'AdG. Il Piano finanziario sarà accompagnato dall'elenco del personale impegnato, dai prospetti del calcolo del costo orario "ex ante" di ciascun dipendente con l'indicazione del CCNL utilizzato.

La rendicontazione dei costi sarà effettuata da calcolarsi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, anche al fine di consentire le necessarie verifiche finalizzate ai versamenti successivi al primo. Ai fini della rendicontazione, Sviluppo Basilicata si impegna a trasmettere una dichiarazione di spesa contenente, per il periodo di riferimento e per ciascuna operazione attivata:

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- b) i costi di gestione sostenuti.

La dichiarazione di spesa, con riferimento ai costi di gestione, verrà resa da Sviluppo Basilicata per Macrovoce di costo come da Piano finanziario approvato, cui si allegnerà, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dalle norme comunitarie e nazionali di riferimento utile a giustificare e comprovare la spesa rendicontata in relazione alle risorse umane:

- elenco del personale impegnato nel periodo di riferimento;
- costo orario/giornata della risorsa;
- dichiarazioni sostitutive di notorietà redatte, rispettivamente, secondo il format di cui all'Allegato 1 o all'Allegato 3 della Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 2010.
- imputazione delle succitate risorse per macrovoce di costo.

Il prelievo dal Fondo dell'importo relativo alle spese riconosciute è subordinato, previa verifica della documentazione trasmessa, all'autorizzazione rilasciata da parte dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020.

3.5 Contabilità separata

In premessa si evidenzia che l'art. 6, comma 1, del TUSP prevede che le società a controllo pubblico adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Per la gestione finanziaria del Fondo saranno accessi due conti correnti dedicati dove confluiranno esclusivamente le operazioni relative al Fondo.

I conti correnti saranno attivati presso l'Istituto Bancario tesoriere, già individuato attraverso un bando di gara effettuato dalla società nell'anno 2016 ai sensi del combinato disposto degli art. 36, comma 9, 59 e 60 del D. Lgs n. 50 del 2016.

Ai fini della rappresentazione in bilancio, le somme erogate dalla Regione Basilicata saranno esposte nell'Attivo dello Stato Patrimoniale della società nella voce relativa ai depositi bancari e identificabili nell'elenco dei conti correnti dedicati.

Alle somme iscritte nell'Attivo corrisponderanno i medesimi valori iscritti nel Passivo tra le voci relative ai Fondi in c/gestione e identificabili con la denominazione del fondo.

La dotazione del Fondo, verrà incrementata dagli interessi netti maturati sulle risorse versate sul fondo e depositate sul c/c fruttifero e verrà diminuita dalle eventuali perdite registrate e dai costi di gestione riconosciuti al Soggetto Gestore.

Con riferimento ai costi per la gestione dello strumento finanziario, per la tipologia **A-costo del personale**, saranno rendicontate le ore effettivamente lavorate, in piena connessione con le attività realizzate.

Al riguardo Sviluppo Basilicata utilizza un sistema di registrazione delle ore/giornate impiegate da ciascun dipendente, finalizzato a garantire la corretta rilevazione delle ore dedicate dal dipendente su una determinata commessa e ad evitare al contempo che le stesse giornate/uomo impiegate possano essere coperte da doppio finanziamento

In ogni caso l'ufficio amministrazione, in sede di predisposizione della rendicontazione dei costi, effettuerà gli opportuni controlli finalizzati a garantire che le ore rendicontate né siano state già oggetto di rendicontazione su altri interventi, né tantomeno possano esserlo in futuro.

Per quanto riguarda la tipologia B - Altri costi, seppur il soggetto gestore si avvarrà della possibilità offerta dall'art. 68 ter del Reg. UE 1303/2013 e ss.ii.mm., utilizzando un tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale, il sistema di contabilità separata adottato dalla Società garantirà, con particolare riferimento ai costi diretti, che gli "Altri costi" non siano oggetto di doppio finanziamento.

Sviluppo Basilicata, infatti, attraverso il software gestionale utilizzato per la tenuta delle scritture contabili, ha implementato un sistema di contabilità analitica per "centri di costo" attraverso il quale i costi diretti, escluso il costo del personale, vengono registrati al singolo intervento/commessa a cui si riferiscono attraverso apposita registrazione contabile, con la possibilità quindi di ottenere report per ogni singola commessa gestita e garantire, quindi, l'immediata tracciabilità delle registrazioni e dei documenti contabili riferiti a quella determinata commessa.

La possibilità di estrarre singoli report per "centri di costo", consentirà di rilevare che i medesimi costi non siano oggetto di imputazione su più commesse e quindi di doppio finanziamento.

Pertanto, anche in riferimento alle attività relative alla gestione del Fondo Microcredito FSE 2007/2013 tuttora in corso, tale modalità consentirà di tenere nettamente separati i costi relativi a commesse potenzialmente sovrapponibili.

Relativamente ai costi indiretti, riconducibili quindi alle attività generali dell'ente e non direttamente connessi alle attività progettuali, l'Ufficio Amministrazione verificherà a fine anno o comunque alla data di riferimento delle rendicontazioni, che il totale complessivo di detti costi sostenuti dalla Società, immediatamente tracciabili attraverso i report di bilancio, non superino la somma dei costi imputati ai vari interventi/progetti gestiti e garantire, pertanto, che non siano oggetto di doppio finanziamento.

3.6 Gestione dei prestiti

La gestione del prestito e la sua restituzione dovrà essere differenziata in base alle diverse categorie del microcredito, prevedendo la restituzione con piani di ammortamento a rate crescenti oppure costanti, al fine di tener conto delle diverse categorie che accedono al Microcredito e dell'importo dello stesso.

In ogni caso a tutti sarà riconosciuto un periodo di preammortamento di 12 mesi decorrenti dalla data di erogazione del Microcredito.

Il pagamento della rata dovrà avvenire entro la fine di ogni mese mediante bonifico, o altra modalità tracciabile, indicando nella causale dello stesso il numero della pratica (id assegnato univocamente in sede di presentazione della domanda e che viene richiamato in tutti gli atti e la corrispondenza con il destinatario finale) ed il numero della rata a cui si riferisce.

Il soggetto gestore può prevedere nei singoli avvisi l'obbligo per i destinatari finali di procedere mediante "Bonifico ripetitivo", con l'obbligo per lo stesso di produrre idonea documentazione successivamente all'erogazione del finanziamento.

All'arrivo di ciascun estratto conto sarà effettuato un controllo diretto a verificare la situazione di ciascun *Destinatario* e la situazione completa del Fondo.

Al fine di limitare le situazioni di uso difforme del Microcredito, e limitare inoltre casi di inadempimenti e conseguenti azioni di recupero del credito, nel contratto di finanziamento potrà essere prevista alla possibilità di alimentare banche dati (CRIF, CERVED) che rilevano le situazioni debitorie e la regolarità dei rimborsi dei finanziamenti da parte di soggetti debitori.

3.7 Classificazione dei crediti

I crediti saranno classificati in base alla regolarità o meno nella restituzione; si precisa che ci si riferisce esclusivamente ai casi in cui non sia intervenuta una revoca per mancato rispetto degli obblighi previsti nell'avviso, in quanto in tal caso si procederà con la delibera di revoca da parte dell'Organo Amministrativo del Soggetto Gestore con conseguente recupero delle somme versate.

Nel caso in cui il *Destinatario Finale* abbia regolarmente adempiuto agli obblighi previsti nell'avviso, si avranno pertanto le seguenti situazioni:

- Crediti in *regola (in bonis)*: nel caso in cui le rate scadute risulteranno tutte pagate;
- Crediti in *ritardo*: nei casi in cui risulteranno fino a 3 rate scadute e non pagate;
- Crediti in *mora*: nel caso in cui risulteranno da 4 a 6 rate consecutive (o 12 rate non consecutive) scadute e non pagate;
- Crediti *decaduti dal beneficio del termine*: nel caso in cui, nonostante il sollecito, le rate scadute non sono state pagate - il contratto di finanziamento viene ritenuto risolto con l'obbligo per il debitore di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, entro il termine assegnato dal soggetto gestore, salvo eventuale dilazione di pagamento delle rate arretrate.
- Credito a sofferenza con le seguenti possibili situazioni:
 - Credito *in recupero stragiudiziale*, a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento: nel caso in cui il finanziamento è stato risolto (con delibera di presa d'atto dell'Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata) e si è in attesa della restituzione in un'unica soluzione o della restituzione in seguito ad una rateizzazione o di atto transattivo;
 - Credito *in recupero giudiziale* a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento: nel caso in cui il finanziamento è stato risolto (con delibera di presa d'atto dell'Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata), si è esperita la procedura di recupero giudiziale e quindi si è dato un incarico ad un legale per il recupero coattivo.
 - Credito *stralciato*; credito per il quale a seguito dell'esperimento di tutte le procedure, viene accertata la totale impossibilità di recupero.

3.8 Gestione dei ritardi

Nel caso di inadempienza rispetto all'obbligo di restituzione delle rate del finanziamento microcredito, Sviluppo Basilicata potrà in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa. In dettaglio Sviluppo Basilicata procederà a inviare con decorrenza mensile una Comunicazione con l'invito a regolarizzare la propria posizione con indicazione di tutte le rate scadute e non pagate. Nel caso in cui si dovesse verificare il mancato pagamento di almeno sei rate consecutive o di dodici rate anche non consecutive Sviluppo Basilicata potrà in essere l'attività di recupero dei crediti in via amministrativa procedendo a inviare la "intimazione di pagamento" accordando un congruo termine per adempiere.

- Nel caso in cui il *Destinatario* non ottemperi al pagamento entro il termine assegnato, il contratto verrà ritenuto risolto con l'obbligo per il debitore di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, entro il termine assegnato da Sviluppo Basilicata. Decorso infruttuosamente il termine fissato, Sviluppo Basilicata potrà procedere con l'azione legale.
- Nel caso in cui il *Destinatario* compri una reale difficoltà ad adempiere all'obbligazione di restituzione del

microcredito sarà possibile, a seguito di apposita valutazione caso per caso, prevedere una sospensione (e/o allungamento) del finanziamento, in analogia con quanto previsto dall'Accordo per il credito stipulato negli scorsi anni tra l'ABI e le principali associazioni datoriali, mutuando, per quanto possibile, le relative prerogative/requisiti.

Può inoltre essere autorizzato un piano personalizzato di rientro che tenga conto della speciale situazione contingente. Sarà, infatti, possibile approvare per le rate pregresse un piano di rateizzazione con l'applicazione del tasso legale.

3.9 Procedure di recupero dei crediti

Anche sulla base della pregressa esperienza maturata nella gestione del Fondo Microcredito FSE, l'attività di recupero del credito, per importi così limitati, risulta oltremodo onerosa e antieconomica.

Infatti l'applicazione dell'"equo Compenso", comporta un onere fisso calcolato nell'ordine medio di 4.800 euro ai quali vanno aggiunte le spese e altri oneri, portando il costo complessivo, riparametrato su un debito da recuperare pari a € 20.000 euro a oltre € 5.500,00.

Pertanto si ritiene opportuno limitare il ricorso a tali azioni utilizzando metodi alternativi, quali:

- possibilità di effettuare transazioni
- affidare tali compiti alla regione;
- affidarle a Sviluppo Basilicata ma prevedere delle somme ulteriori rispetto ai limiti di cui ai paragrafi successivi e in conformità a quanto ivi previsto;
- procedere mediante il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D. Lgs 123/1998.

3.10 Cronoprogramma

Attività	Scadenza
Stipula Accordo di Finanziamento	Dicembre 2018
Versamento del contributo al Fondo (prima tranche pari al 25% della dotazione complessiva)	Dicembre 2018
Approvazione I Avviso Pubblico per l'erogazione di microcrediti	Maggio 2019
Avvio operatività I Avviso Pubblico per l'erogazione di microcrediti	Giugno 2019
Prime erogazioni	Luglio 2019
Operatività del fondo	Da giugno 2019 a dicembre 2023

FSE
2014-2020

BasilicataEuropa



REGIONE BASILICATA



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

FSE
2014-2020

ALLEGATO ED
ACCORDO DI FINANZIAMENTO

MODELLO PER IL CONTROLLO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Fondo Microcredito FSE Basilicata

Sommario

1	Premessa	3
2	Controlli sulle agevolazioni concesse ai destinatari finali	3
3	Disposizioni e requisiti in materia di audit	4
3.1	Struttura organizzativa dello strumento di ingegneria finanziaria e sistema dei controlli interni.....	4
3.2	Controlli ADG.....	8
3.3	Conservazione dei documenti.....	11
4	Redazione del Rapporto Semestrale ed Annuale di avanzamento	13
4.1	Monitoraggio percettori finali.....	14
5	Rendicontazione dei costi sostenuti	15
6	Requisiti e procedure per la gestione del contributo scagionato	17

1 Premessa

Il presente documento è finalizzato a dettagliare alcuni degli elementi essenziali dell'accordo di finanziamento, qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c, del Reg. CE 1303/2013, in relazione ai seguenti punti individuabili nell'Allegato IV al Regolamento citato:

d) le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione, onde garantire la conformità con l'articolo 46;

e) i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 40;

h) le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

Più in generale il documento accorpa gli elementi ritenuti fondamentali a regolare la raccolta ed analisi delle informazioni di carattere finanziario e non finanziario, allo scopo di controllare la performance del "Fondo" e di compararla con gli obiettivi stabiliti, con il budget, nonché di verificarne la conformità con i vincoli normativi e con quelli previsti dall'Accordo di finanziamento.

Quanto ivi definito, dunque, è parte integrante e sostanziale del processo di monitoraggio strutturato al fine di garantire che:

- la realizzazione dell'operazione rispetti le condizioni applicabili, ed in particolare la normativa comunitaria sui Fondi SIE e la normativa nazionale applicabile;
- i vincoli imposti alla Regione in relazione all'utilizzo dei Fondi SIE, sia in termini di implementazione del sistema di gestione e controllo, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio, siano applicati nella misura possibile.

L'attività di monitoraggio implementata dall'AdG garantisce quanto sopra attraverso un controllo ed una misurazione costante, utilizzando strumenti adeguati ad identificare eventuali deviazioni e/o rischi di non conformità che permettano, qualora necessario, azioni correttive tempestive.

Si precisa che per ogni altro aspetto non espressamente richiamato nel presente documento è da ritenersi applicabile il disposto del Sigeco del PO Fse Basilicata 2014-2020 (D.G.R. 740/2018 e ss.mm.ii.).

2 Controlli sulle agevolazioni concesse ai destinatari finali

Il fondo di Microcredito si articolerà in diversi Avvisi pubblici, considerate le diverse tipologie di destinatari finali, aventi specifiche caratteristiche.

Ugualmente la procedura di istruttoria e valutazione delle domande terrà conto di tali specificità.

L'istanza per l'accesso allo strumento Microcredito sarà preceduta dalla presentazione di una domanda redatta e inviata per via telematica secondo la modulistica e le modalità previste nei vari avvisi avvalendosi del portale "Centrale Bandi" della Regione Basilicata.

Sviluppo Basilicata procederà all'istruttoria di ammissibilità della domanda nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti nell'Avviso di riferimento. L'esame istruttorio che Sviluppo Basilicata effettuerà è volto alla verifica dei requisiti di accesso stabiliti dai singoli Avvisi, nonché nella valutazione della coerenza e fattibilità del progetto candidato rispetto alle finalità dell'Avviso stesso, e, in caso di attività imprenditoriali, nella valutazione della "capacità imprenditoriale" del soggetto proponente. Tale attività sarà dettagliatamente descritta in apposita procedura, che verrà adottata previo parere dell'AdG, contenente tra l'altro l'indicazione dei documenti di carattere amministrativo e contabile relativi alla selezione, alla

realizzazione fisica e finanziaria delle operazioni e delle modalità di archiviazione. L'attività istruttoria comprenderà l'attuazione delle verifiche tramite RNA, a norma dell'art. 9 del Decreto 31 maggio 2017 n.115, che Sviluppo Basilicata effettuerà in qualità di soggetto concedente, previa iscrizione dell'Aiuto/ Avviso nel medesimo registro in qualità di Autorità responsabile a norma dell'art. 8 dello stesso Decreto.

La fase valutativa si concluderà con l'adozione di un provvedimento di concessione del finanziamento o con uno di rigetto con il dettaglio, quest'ultimo, delle motivazioni che l'hanno determinato (nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm. ii.). Al termine dell'iter istruttorio, in caso di valutazione positiva, sarà stipulato un "contratto di finanziamento" che conterrà, tra l'altro, l'importo del finanziamento accordato, il piano di ammortamento, l'entità dell'ESL associata, il dettaglio del programma di spesa finanziato, le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento, l'indicazione degli obblighi in capo al beneficiario e delle cause di decadenza/revoca dell'agevolazione e di risoluzione del contratto di finanziamento, del codice COR nonché le modalità di recupero del finanziamento in caso di revoca/decadenza dell'agevolazione oltre alle indicazioni inerenti la gestione dei ritardi nel rimborso e le modalità di recupero del credito in caso di risoluzione del contratto finanziamento concesso a causa di morosità del destinatario finale.

Il programma degli investimenti e di spesa deve essere realizzato dalle imprese destinatarie finali entro il termine indicato dall'avviso pubblico e l'impresa dovrà presentare a Sviluppo Basilicata, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione degli investimenti e delle spese oltre al completamento degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti per l'esercizio dell'attività. Tutte le spese di investimento considerate ammissibili al termine del programma agevolato dovranno essere interamente quietanzate. Tutti i beni oggetto del programma degli investimenti finanziato dovranno essere, entro tale termine, installati e funzionanti. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa sono effettuati a seguito di verifiche documentali supportati da apposita perizia giurata.

Sviluppo Basilicata, effettuerà i controlli sulle agevolazioni concesse dal Fondo ai destinatari finali in conformità con le disposizioni fornite dall'Autorità di Gestione e in ragione di quanto disposto dalle proprie procedure interne, procedendo alla verifica amministrativa su tutti i destinatari delle agevolazioni mediante controlli documentali. Qualora dal controllo della documentazione presentata dal destinatario finale emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, lo stesso destinatario finale può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle necessarie e opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento proseguirà con le modalità del controllo regolare. Se il destinatario finale non produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, le relative spese saranno considerate non ammissibili con la conseguente rideterminazione del quadro di spesa ammissibile: le agevolazioni potranno quindi essere rideterminate rispetto a quanto inizialmente concesso oppure revocate completamente. Qualora l'importo (oppure l'oggetto) della spesa ritenuta non ammissibile, e quindi decurtata dal programma rendicontato, renda l'intera operazione non ammissibile al contributo, Sviluppo Basilicata avvierà il procedimento di revoca delle agevolazioni.

Ulteriori verifiche in ordine alla conformità alle norme comunitarie e nazionali relativi agli obblighi sull'esistenza e l'operatività del destinatario finale sono effettuate attraverso verifiche documentali e mediante sopralluoghi presso la sede dell'impresa anche su base campionaria di singole operazioni in corso. Il campionamento è effettuato in conformità con le specifiche procedure di controllo di Sviluppo Basilicata validate dall'AdG.

3 Disposizioni e requisiti in materia di audit

3.1 Struttura organizzativa dello strumento di ingegneria finanziaria e sistema dei controlli interni

Il Sistema di Controllo Interno della Società è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione e monitoraggio delle

principali aree rischio, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi fissati. Tale sistema costituisce parte integrante dell'operatività e interessa tutti i settori e le strutture aziendali ciascuna chiamata, per quanto di propria competenza, ad assicurare un costante e continuo livello di monitoraggio del rispetto delle procedure.

Alla base del Sistema di Controllo Interno della Società è il **Sistema di Gestione Integrato** (in seguito anche "SGI") che armonizza e integra il Modello della Qualità UNI EN ISO 9001:2008 adottato sin dal 2011, con i dettami del D. Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Il Sistema di Gestione Integrato è il sistema cardine della gestione aziendale che formalizza i processi aziendali definendo ruoli, compiti e obiettivi da raggiungere, in un'ottica di gestione attenta e responsabile e di miglioramento continuo. Il SGI risponde quindi all'esigenza di garantire una sana e prudente gestione delle attività della Società, conciliando, nel contempo, il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il corretto e puntuale monitoraggio delle aree di rischio e un'operatività improntata a criteri di correttezza.

La Società non è dotata di un ufficio di controllo interno in ragione della ridotta dimensione numerica; i controlli interni sono assicurati tuttavia, come rilevabile dalle numerose procedure, dai responsabili e dagli organi di controllo che periodicamente verificano e segnalano eventuali criticità all'Organismo di Vigilanza che interloquisce con gli altri organi di controllo compreso il Responsabile anticorruzione e trasparenza.

Sono varie le azioni messe in campo dalla Società per valutare ed individuare potenziali elementi di rischio nella continuità aziendale o comunque situazioni di rischiosità di carattere generale per la Società.

Si tratta di misure volte ad ottimizzare l'organizzazione della Società al fine di identificare e prevenire comportamenti lesivi tali da compromettere la qualità dei servizi resi in favore dei diversi attori coinvolti nei processi aziendali e più in generale i rischi gestionali rilevanti anche ai fini delle fattispecie ex d.lgs. 231/2001 e l. 190/2012.

Il **Sistema di Gestione per la Qualità** proceduralizza i principali processi aziendali e viene verificato attraverso visite ispettive dell'Ente di Certificazione UNITER S.r.l. che hanno l'obiettivo di verificare tutti i requisiti della **norma UNI EN ISO 9001:2008**.

Il Sistema di Gestione per la Qualità si integra al **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (per brevità anche "MOGC") per la parte relativa alle Procedure e ai protocolli che sostanziano le cautele dirette a contenere e prevenire il rischio reato ex d.lgs. 231/2001 e l. 190/2012.

La società si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 e di un Codice etico sin dall'anno 2004 nell'ambito del sistema governance del Gruppo Sviluppo Italia S.p.A. (oggi Invitalia S.p.A.) di cui faceva parte, adeguandolo poi dall'anno 2011 al mutato assetto della compagine sociale e alle nuove funzioni che la Società è stata chiamata a svolgere in favore dell'azionista unico Regione Basilicata. Nel tempo, il MOGC è stato costantemente aggiornato e adeguato all'evoluzione normativa e agli assetti organizzativi della società. Il MOGC si compone di una "Parte Generale" e una "Parte Speciale" (edizione 3 del 7 luglio 2016).

Il MOGC include il **Codice Etico comportamentale** redatto ai sensi del d.lgs. 231/2001 e l. 190/2012 che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività aziendali assunti da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Società, indicando le norme di comportamento da osservare nei confronti di tutti gli interlocutori della Società.

Il SGI non vuole essere, dunque, per la Società un semplice adempimento formale alle prescrizioni normative ma ha l'ambizione di ottemperare alle relative prescrizioni ed enunciare gli alti principi e valori che la Società intende affermare e perseguire in tutti i rapporti nei quali si sostanzia la propria attività.

Vigila sul funzionamento e sull'osservanza del MOGC l'**Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001**.

L'Organismo di Vigilanza predispone un Piano Annuale di Verifiche ai sensi del d.lgs. 231/2001 per lo svolgimento delle attività di verifica per valutare l'adeguatezza e l'attuazione del MOGC e l'adeguatezza del

Sistema dei Controlli Interni interagendo con il Collegio Sindacale e il Responsabile per la prevenzione della Corruzione ex l. 190/2012.

La Società applica la **normativa ex d.l. 190/2012 e d.lgs. 33/2013** a far data dalle rispettive date di entrata in vigore.

La struttura di governo societario si basa sul modello tradizionale di amministrazione che prevede la nomina di un organo amministrativo monocratico ovvero collegiale, composto da tre o cinque membri, secondo decisione dell'assemblea e comunque in coerenza con la normativa in materia di società a partecipazione pubblica, e del Collegio Sindacale.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle disposizioni di legge in materia di società a partecipazione pubblica nonché, per l'organo amministrativo, l'assenza di specifiche ipotesi di inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013 (cfr. art. 25 e 33 Statuto).

Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale.

All'Amministratore Unico spetta la gestione della Società con tutti i poteri previsti dalla legge, dello statuto sociale, e delle direttive impartite dalla Regione Basilicata nell'ambito del controllo analogo di cui alla D.G.R. 703/2015.

Al fine di consentire all'azionista Regione Basilicata di esercitare in modo organico il controllo analogo, la D.R.G. 703/2015 e lo statuto sociale (cfr. art. 16) sottopongono alla preventiva autorizzazione dell'assemblea taluni atti dell'organo amministrativo di rilevanza strategica (operazioni immobiliari; assunzione di mutui, fidejussioni e ipoteche; piano triennale delle attività aggiornato annualmente; dotazione organica; regolamenti in materia di personale e acquisto di beni e servizi).

Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale è investito delle funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; l'organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'organo non è investito della funzione di revisione legale dei conti ex art. 2409 bis cod. civ., affidata invece ad una società di revisione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 3, comma 2, del TUSP (cfr. 32 Statuto).

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da (3) tre membri effettivi e (2) due membri supplenti. L'organo dura in carica (3) tre esercizi sociali e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Revisione legale

La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e ss.mm. ii. e dell'art. 32 dello statuto sociale, è esercitata dalla società di revisione B.D.O. Italia S.p.A., aggiudicataria del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2017- 2018 -2019 all'esito della procedura di gara espletata dalla Società ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016.

L'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019.

Per lo svolgimento delle attività di gestione del Microcredito (dalla valutazione, all'erogazione e al monitoraggio), Sviluppo Basilicata S.p.A. utilizzerà apposita procedura disciplinante le modalità di esecuzione delle attività da svolgere in attuazione dei compiti e delle responsabilità stabilite nell'Accordo di Finanziamento, nel Regolamento e negli Avvisi Pubblici.

A tal fine si rileva che potranno essere utilizzati i medesimi modelli organizzativi utilizzati nella precedente esperienza del Microcredito FSE 2007/2013, con correttivi e miglioramenti, considerato che tali modelli sono stati riconosciuti idonei dalle verifiche effettuate dai vari audit ricevuti.

Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, Sviluppo Basilicata regolerà le proprie attività e la propria organizzazione nel rispetto dei principi di imparzialità, economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione,

ed in generale nel rispetto, ove applicabili, di tutti i principi che reggono il funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche; assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad essa affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo, di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

Per lo svolgimento delle attività la Società si atterrà agli orientamenti, alle interpretazioni e alle circolari attinenti le materie oggetto di affidamento fornite dalla Regione Basilicata.

In applicazione del Reg. 1303/2013 e ss.ii.mm., Sviluppo Basilicata provvederà, per quanto di propria competenza, a fornire ai soggetti e agli organismi che ne hanno diritto, per le necessarie attività di ispezione e controllo, le informazioni e la documentazione relativa ai dati e documenti in proprio possesso in merito alla gestione dello strumento Microcredito.

Nell'ambito della gestione del suddetto strumento finanziario troverà inoltre applicazione il regolamento 821/2014 e le relative check list; la società si uniformerà inoltre ai decreti delegati di prossima emanazione da parte della Commissione in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. 1303/2013 così come modificato dal Regolamento 1046/2018 Regolamento Finanziario oltre alle linee guida che saranno definite a livello nazionale e regionale dalle Autorità di Audit. Il sistema organizzativo/procedurale sarà in grado di:

- consentire l'espletamento dei compiti di sorveglianza e rendicontazione verso l'AdG, relativamente alle operazioni finanziate, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dagli incarichi di gestione affidati;
- assicurare, attraverso l'applicazione di apposite procedure che tutti i documenti di carattere amministrativo e contabile relativi alla selezione, alla realizzazione fisica e finanziaria delle operazioni siano processati come dettagliato all'interno di piste di controllo e siano archiviati.

A tal fine si rileva che Sviluppo Basilicata si doterà di un applicativo relativo alle attività post-erogazione e in particolare della verifica degli incassi al fine di verificare in tempi molto ristretti il regolare pagamento delle rate e procedere conseguentemente ad effettuare i relativi solleciti

Per le attività connesse alla gestione del fondo, dunque, relativamente ai controlli di primo livello interni, Sviluppo Basilicata:

- predisporrà, in accordo con la Regione Basilicata, le procedure operative per lo svolgimento dei compiti assegnati per la gestione delle iniziative. In dette procedure sono descritte le attività di controllo per la corretta esecuzione dei compiti assegnati;
- si doterà di applicativi informatici gestionali attraverso i quali registrare e gestire le attività connesse alla concessione e gestione del finanziamento (delibera, erogazione, gestione incassi e scaduti); la parte relativa alla fase di candidatura, di istruttoria dei progetti candidati e di rendicontazione delle spese da parte dei destinatari finali avverrà mediante la piattaforma Centrale Bandi – CeBas- della Regione Basilicata, con l'implementazione di specifiche funzionalità;
- definirà con la banca tesoriera appositi accordi per la tempestiva rilevazione dei flussi finanziari relativi agli incassi delle rate dei finanziamenti concessi al fine di monitorare l'andamento dei crediti e rilevare segnali di deterioramento.

L'indicazione di dettaglio dei diversi ruoli e compiti delle aree e delle risorse coinvolte nella gestione della commessa – compresa la matrice delle attività e responsabilità -, sarà riportata in dettaglio nella procedura di gestione del Fondo redatta da Sviluppo Basilicata, in osservanza alle previsioni del sistema di gestione integrato delle attività dalla stessa adottato e sulla base di quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento e nel presente documento.

In particolare, in concomitanza con la presentazione del primo Piano annuale delle attività di cui ai successivi paragrafi 4 e 5, Sviluppo Basilicata sottoporrà la procedura di gestione di dettaglio su indicata. Tale procedura potrà essere ulteriormente revisionata su proposta di SB o su indicazione dell'AdG laddove ritenuto necessario.

3.2 Controlli ADG

In conformità a quanto stabilito nel Titolo IV del Regolamento (UE) 1303/2013, all'art. 40, relativo alla gestione e controllo degli strumenti finanziari, le verifiche di gestione, da realizzare in relazione agli strumenti finanziari, mirano, a garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili, la sana gestione finanziaria dei Fondi SIE, la salvaguardia dei beni e della segnalazione finanziaria affidabile e la segnalazione da parte dei Beneficiari che attuano i fondi dei fondi o gli intermediari finanziari.

A norma dell'art. 125.5 il primo momento di controllo dell'AdG sullo strumento interviene nella validazione degli strumenti di controllo di cui il Soggetto gestore deve dotarsi. All'uopo, Sviluppo Basilicata procederà a trasmettere all'AdG, entro il 01 marzo successivo alla data di sottoscrizione dell'Accordo, la succitata procedura di gestione: l'AdG ne verificherà la rispondenza ai requisiti regolamentari e l'aderenza alle previsioni del SIGECO del Programma e a darne formale autorizzazione all'uso.

Ulteriore momento di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'operato di Sviluppo Basilicata da parte dell'AdG interviene nella fase di elaborazione e adozione degli Avvisi Pubblici.

Nello specifico, Sviluppo Basilicata procederà ad elaborare le proposte di Avvisi Pubblici sulla base delle indicazioni fornite nell'Accordo di Finanziamento su cui l'AdG, previa presentazione delle proposte al Partenariato e, coinvolgendo nell'esame anche gli altri Uffici interessati, ciascuno per le rispettive competenze esprimerà parere di conformità ai sensi art. 125 paragrafo 3 lett. b) Reg. (UE) n. 1303/2013;

Il rilascio del citato parere di conformità da parte dell'AdG FSE consente a Sviluppo Basilicata di approvare gli Avvisi Pubblici per la concessione del finanziamento Microcredito nell'ambito della delega di funzioni esecutive per l'attuazione dello strumento finanziario.

Ai sensi dell'art. 125, par. 4 e 5, del Reg. 1303/2013 e come esplicitato e dettagliato dall'art. 40 dello stesso Regolamento e dall' Art. 9 del Reg. Delegato 480/2014, deve essere effettuata:

- la verifica di gestione on desk. Dette verifiche devono garantire che l'operazione "sia conforme alla legislazione applicabile (con particolare riferimento ai Fondi SIE, agli aiuti di stato, agli appalti pubblici, alla prevenzione del riciclaggio, alla lotta al terrorismo e alla frode fiscale), al programma e all'accordo di finanziamento pertinenti sia nella fase di valutazione e selezione dell'operazione sia durante la creazione e l'attuazione dello strumento finanziario";
- la verifica sul posto delle operazioni, eventualmente anche presso i percettori finali (destinatari finali) dello SF. Dette verifiche vanno effettuate anche a livello di percettore finale (ad es. a campione) qualora non presente presso il Beneficiario la documentazione giustificativa richiesta, così come previsto dall'art. 40, par. 5 del Reg. 1303/2013, o qualora giustificato dal livello di rischio individuato. In ogni caso, l'AdG non deve imporre ai percettori finali un obbligo di tenuta della documentazione che vada oltre il periodo necessario all'AdG per adempiere alla propria responsabilità.

Le verifiche di gestione saranno svolte a livello desk e anche in loco sul Soggetto Gestore a norma dell'art. 125.5 lettere a) e b) (anche sul Percettore finale solo nei casi previsti dall'art. 40.3 del Reg. 1303/2013), con l'ausilio di apposite check List per le verifiche della correttezza della procedura di selezione utilizzata e dell'attuazione. Nello specifico, verranno attivate le seguenti tipologie di Controllo, che verranno attuati dai soggetti indicati:

CONTROLLO	SOGGETTO CONTROLLATO	
	Destinatario (PMI)	Beneficiario (Soggetto gestore)
Verifiche relative all'attivazione del Fondo	NP	AdG
Verifica del funzionamento del sistema di gestione e controllo del Soggetto Gestore nella fase di gestione del Fondo	NP	AdG
Verifiche relative all'avanzamento del fondo finalizzata alla dichiarazione della spesa	NP	AdG

CONTROLLO	SOGGETTO CONTROLLATO	
	Destinatario (PMI)	Beneficiario (Soggetto gestore)
Controlli on desk sulle dichiarazioni di spesa	NP	AdG
Controlli on desk sulle domande di rimborso	NP	AdG
Controlli on desk sulle domande di saldo	NP	AdG
Controlli in loco	AdG solo nei casi previsti dall'art. 40.3 del Reg. 1303/2013	AdG
Controlli in loco di conformità e regolarità di esecuzione (secondo le specifiche di cui alla procedura di gestione del Fondo redatta da Sviluppo Basilicata).	SG	NP
Controlli in loco fini della verifica eventuale del rispetto del principio di stabilità.	Non applicabile a norma dell'art. 71.4 del Reg. 1303/2013	

NP: controllo non pertinente per il soggetto controllato

SG: Soggetto gestore del Fondo;

AdG: Funzionario preposto dell'Ufficio AdG

Il controllo di I livello interviene per ogni versamento effettuato dall'AdG allo SF e, quindi, sia all'attivazione (primo versamento effettuato) che in corso di attuazione (versamenti successivi al primo).

Al fine di garantire le disposizioni del Reg. 1303/2013, dei regolamenti delegati e delle Note EGESIF in materia di gestione e controllo degli SF, ambiti prioritari di verifica nel controllo di I livello della fase di attivazione sono i seguenti:

- a) presenza ed adeguatezza della valutazione ex ante ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del Reg. 1303/2013 compresa verifica che la sintesi dei risultati delle conclusioni delle valutazioni ex ante in relazione agli strumenti finanziari sia pubblicata entro tre mesi dalla data del loro completamento e che sia stata presentata al comitato di sorveglianza;
- b) modalità di attuazione dello SF ai sensi dell'art. 38 del Reg. 1303/2013;
- c) presenza dell'Accordo di Finanziamento e sua rispondenza ai requisiti di cui all'Allegato IV del Reg. 1303/2013;
- d) individuazione delle fonti di finanziamento dello SF e verifica dell'esistenza di una registrazione separata per ciascuna fonte ovvero codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato o impegnato;
- e) definizione della tipologia di SF (Fondo singolo o Fondo di Fondi);
- f) definizione della tipologia di prodotti finanziari da erogare (microcrediti, garanzie, prestiti, sconto interessi, etc.);
- g) individuazione dei target di percettori finali;
- h) combinazione con altre forme di sostegno;
- i) procedure e modalità di selezione del Soggetto Gestore del Fondo con verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici, ove pertinente;
- j) modalità di calcolo delle spese e costi di gestione dello SF;
- k) apertura di conti fiduciari dedicati o contabilità separata;

l) procedure e modalità per tracciare il cofinanziamento nazionale nel rispetto delle disposizioni dell'art. 38, comma 9 del Reg. 1303/2013;

m) correttezza e trasparenza del flusso finanziario relativo al primo versamento;

n) rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato ("de minimis"; Reg. n. 651/2014 "aiuti in esenzione"; "aiuti al capitale di rischio");

o) presenza ed adeguatezza della pista di controllo dello SF con riferimento alle disposizioni di cui all'art 25 del Reg. Delegato 480/2014

Analogamente, per il controllo di I livello effettuato **successivamente**, ambiti prioritari di verifica sono individuati nei seguenti aspetti:

a) le eventuali variazioni intervenute nella "governance" dello SF rispetto all'attivazione (p.e. variazione del Soggetto Gestore/Intermediario Finanziario);

b) il rispetto delle condizioni previste dagli accordi di finanziamento in termini di: prodotti finanziari erogati, target di percettori finali, combinazione con aiuti nella forma di sovvenzione/contributo, effetto leva, etc.;

c) il rispetto delle condizioni stabilite dall'Art. 41 del Reg. 1303/2013 propedeutiche e vincolanti all'effettuazione di versamenti successivi al primo in corso di attuazione dello SF;

d) la corretta registrazione e separazione delle differenti fonti di finanziamento dello SF, in particolare:

- verifica del rispetto delle condizioni stabilite dall'Art. 37 commi 7, 8 e 9 in funzione della situazione ricorrente;
- verifica del mantenimento dei requisiti per la contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 6 8, e dell'articolo 39 bis, paragrafo 5, secondo comma. All'uopo si ricorda che:
 - ✓ i conti devono essere almeno uno per Asse
 - ✓ Il Fondo viene ascritto tra le passività dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di Sviluppo Basilicata, nella fattispecie di "fondi di terzi in amministrazione" per tutto il periodo che intercorre tra il trasferimento delle risorse e la liquidazione del Fondo da concludersi con la restituzione del patrimonio residuo alla Regione Basilicata, e non costituisce patrimonio netto aggredibile da terzi. Il Fondo è segregato nella contabilità di SB, non ha personalità giuridica, si movimenta esclusivamente sui conti correnti bancari dedicati le cui modalità di impiego sono regolate e vincolate dall'Accordo. Sviluppo Basilicata garantisce che siano mantenute registrazioni adeguate al fine di distinguere gli interessi maturati sulle giacenze da impiegare conformemente all'art. 43 del 1303/2013. Sviluppo Basilicata, inoltre, garantisce che le giacenze finanziarie del Fondo siano gestite in modo professionale, evitando potenziali conflitti di interesse e mirando a minimizzare il profilo di rischio, impiegandole in depositi bancari presso primari istituti di credito. Sviluppo Basilicata assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari, espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ii.

Ove non diversamente disciplinato, le previsioni riguardanti i contributi del PO si applicano a tutte le risorse del Fondo, compresi quindi i relativi rimborsi in linea capitale e gli interessi attivi eventualmente maturati sulle giacenze del conto di tesoreria.

e) le modalità di calcolo e pagamento dei costi di gestione;

f) il monitoraggio e la rendicontazione dell'attuazione degli investimenti anche a livello dei percettori finali, dei requisiti di audit e della pista di controllo;

g) la presenza e l'adeguatezza della documentazione attestante il rispetto della normativa sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi e la lotta al terrorismo;

h) il rispetto della normativa sugli aiuti di stato di pertinenza;

i) il rispetto della pista di controllo ed eventuale aggiornamento in caso di variazioni intervenute successivamente all'attivazione della SF.

Il controllo di I livello dovrà altresì garantire il rispetto delle norme di ammissibilità specifiche indicate dal Reg. 1303/2013 e che riguardano principalmente:

- l) l'ammissibilità dell'aiuto fornito per il capitale circolante alle condizioni stabilite dall'Art. 37 (4) del Reg. 1303/2013;
- m) l'ammissibilità dell'aiuto fornito alle imprese in difficoltà nel rispetto della limitazione stabilita dall'articolo 3 (3d) del regolamento FESR e della normativa in materia di aiuti di Stato;
- n) le condizioni fissate dall'Art. 42 del Reg. 1303/2013 per l'ammissibilità della spesa a chiusura;
- o) le condizioni fissate dall'Art. 43 e dall'art. 44 del Reg. 1303/2013 rispettivamente in relazione all'utilizzo degli interessi e plusvalenze generati entro il periodo di ammissibilità dalle risorse SIE versate allo SF e al reimpiego di risorse imputabili al sostegno fornito dai Fondi SIE allo SF entro il periodo di ammissibilità.
- Per la realizzazione delle verifiche verranno utilizzate le check list all'uopo elaborate e adottate nell'ambito del SIGECO del PO FSE Basilicata 2014-2020.

3.3 Conservazione dei documenti

A norma dell'art. 9 del reg. 480/2014, per gli strumenti finanziari è necessario che i documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili:

- i) siano conservati, relativamente all'operazione, dall'autorità di gestione, dall'intermediario finanziario o dall'organismo che attua il fondo di fondi nel caso di uno strumento finanziario attuato attraverso un fondo di fondi, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile e ai criteri e alle condizioni di finanziamento nel quadro dei pertinenti programmi;
- ii) siano disponibili per consentire la verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate alla Commissione.

L'onere di classificare ed ordinare la documentazione per dare conto delle attività tecniche, valutative, amministrative, contabili e finanziarie collegate alla programmazione ed implementazione dei progetti finanziati nell'ambito del programma comunitario incombe sia sul Soggetto gestore che sul Destinatario del Finanziamento, ciascuno per quanto di propria competenza.

Inoltre, al fine di garantire che tutta la documentazione relativa alla gestione dei progetti venga registrata in appositi archivi, facilmente consultabili dagli organi competenti, è previsto che, nelle procedure di selezione dei percettori finali, ossia negli avvisi, e negli atti di adesione siano chiaramente indicati, tra gli altri, i seguenti obblighi in capo Sviluppo Basilicata:

- indicazione (e aggiornamento) della identità e dell'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi i documenti necessari per una pista di controllo adeguata;
- messa a disposizione di tali documenti in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA, e di altri organismi di controllo, nonché ai funzionari autorizzati dalla Comunità e i loro rappresentanti);
- conservazione della documentazione sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, conformemente all'art. 140, par. 3 del Regolamento (UE) 1303/2013;
- adozione di un sistema di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica delle operazioni finanziate in modo da renderla facilmente consultabile, da parte di soggetti preposti al controllo.

Sempre a norma del succitato art. 9 del Reg. 480/2014, i documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendano almeno:

- i) i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
- ii) i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le

altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

iii) i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;

iv) i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

v) i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;

vi) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

vii) i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;

viii) le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se disponibili;

ix) le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;

x) gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;

xi) le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;

xii) le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, nel caso delle garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;

xiii) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato o alla garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale

Pertanto, a norma del Sistema di Gestione e controllo del PO FSE Basilicata, in coerenza con le previsioni di cui all'Art. 140, commi 1,2 e 3 si prevede che la documentazione sia collocata ed archiviata:

- in un **dossier di Fondo** per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata (art. 140.2). Il fascicolo deve comprendere, oltre alla documentazione di attivazione del Fondo, anche tutta la documentazione prevista per le verifiche in loco:

- Lettere d'incarico o ordine di servizio
- Cedolini paga mensili
- Documento attestante l'avvenuto pagamento delle competenze nette (BONIFICO)
- F24 attestante il pagamento delle ritenute operate e degli oneri sociali e prospetto esplicativo qualora sia un documento di pagamento cumulativo
- F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'INAIL e dell'IRAP
- Prospetto riepilogativo del costo orario ex ante su base annuale del lavoratore.
- Time-sheet
- Prospetti riepilogativi del time-sheet (mensile totale, annuale individuale e totale).

- in un **dossier di Operazione** presso il Soggetto gestore, che contiene la documentazione concernente il quadro programmatico dell'intervento (Avviso), la selezione e l'assegnazione delle risorse del PO ai destinatari e tutta la documentazione inerente il rapporto tra il Sviluppo Basilicata e il destinatario (selezione, assegnazione e finanziamento, impegni di spesa e pagamenti, attestazioni di spesa e rendicontazioni finali di operazione, sorveglianza, controllo); tale documentazione, poiché rientrando nel macro fascicolo FONDO per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata (art. 140. 3), fermo restando l'eventuale maggiore termine previsto dalla normativa fiscale nazionale di riferimento

- in un **Fascicolo di Operazione** presso ciascun destinatario, che contiene la documentazione concernente l'attuazione dell'Operazione, dall'assegnazione del finanziamento del PO da parte di Sviluppo Basilicata e dell'eventuale stanziamento di risorse proprie alle fasi della progettazione e alla esecuzione materiale, alla gestione contabile e ai pagamenti, alle attestazioni di spesa, ai controlli (autocontrollo), alle verifiche tecniche, agli Stati di avanzamento lavori, agli atti di collaudo e alla rendicontazione. La prova

attestante la spesa, nella forma delle fatture quietanzate e della prova dei pagamenti per beni e servizi da parte dell'impresa, è richiesta soltanto come parte del processo di audit, per giustificare l'assistenza finanziaria dei Fondi Strutturali dove la partecipazione sia condizionata ad una spesa in particolari beni e/o servizi. La documentazione deve essere conservata per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata (art. 140.3), fermo restando l'eventuale maggiore termine previsto dalla normativa fiscale nazionale di riferimento. Pertanto, nel singolo contratto, Sviluppo Basilicata dovrà prevedere l'impegno di fornire l'indicazione di tale data al Destinatario. Le norme di cui sopra non pregiudicano eventuali norme stabilite successivamente dalla Regione al fine di garantire il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile e comunque le norme sugli Aiuti di Stato.

Al fine di garantire le tempistiche previste dall'Art. 140 del Reg. 1303/2013, in considerazione della particolarità delle dichiarazioni di spesa relative agli strumenti di ingegneria finanziaria, si ritiene di dover richiedere che la documentazione di cui al **dossier di Fondo, dossier di Operazione** e al **Fascicolo di Operazione** sia conservata, presso la sede del soggetto su indicato, per almeno tre anni successivi alla data di chiusura del Programma Operativo (31/12/2023). Sia che ai destinatari venga richiesto che debbano sostenere spese per particolari beni e servizi, sia che a queste vengano concesse le agevolazioni previste per lo sviluppo o l'espansione dell'attività commerciale generale, Sviluppo Basilicata si impegna ad inserire negli Avvisi e nei contratti con i destinatari i seguenti obblighi:

- che i soggetti autorizzati alla verifica dell'uso dei Fondi, particolarmente l'AdG, l'AdA, la Commissione Europea, Sviluppo Basilicata, Corte dei Conti, nonché tutte le altre istituzioni o organismi comunitari e i loro rappresentanti autorizzati, debbano avere accesso alle informazioni che permettano loro di assolvere i propri compiti;
- l'accettazione del monitoraggio e degli obblighi di conservazione documentale per tutto il periodo degli investimenti e quello successivo come sopra previsto;
- il rispetto della normativa comunitaria e nazionale, comprese le norme sugli aiuti di Stato, ambientali e la legislazione sulle pari opportunità.

4 Redazione del Rapporto Semestrale ed Annuale di avanzamento

Al fine di consentire all'AdG di soddisfare agli adempimenti di cui all'Articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013, Sviluppo Basilicata trasmette annualmente (entro e non oltre il 01 marzo di ciascun anno) una relazione da cui evincere le informazioni seguenti:

- l'identificazione del programma e della priorità o misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE;
- una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
- l'importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario;
- l'importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi, nonché dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate, per programma, per Asse e per priorità;
- i risultati dello strumento finanziario;
- gli interessi generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e le eventuali risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44 e gli eventuali importi utilizzati per il trattamento differenziato di cui all'articolo 43 bis;
- i progressi compiuti nel conseguimento dell'atteso effetto leva degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario;
- il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o misura interessata;
- eventuali altre informazioni ritenute utili dall'AdG;

La Relazione, quindi, oltre a consentire l'adempimento degli obblighi regolamentari ha, altresì, lo scopo di meglio descrivere i movimenti finanziari effettuati durante il semestre e evidenziati numericamente nel prospetto flussi finanziari. La Relazione, pertanto, sarà altresì accompagnata dai seguenti documenti:

1. il prospetto dei flussi finanziari e degli impegni;
2. una relazione esplicativa del prospetto flussi finanziari e impegni;
3. l'estratto conto delle disponibilità, riassunto scalare e calcolo degli interessi.

Viene allegata, inoltre, una lettera di comunicazione interessi che ha lo scopo di comunicare l'ammontare degli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo.

Il prospetto dei flussi finanziari prende in considerazione le consistenze all'inizio del periodo di riferimento, il flusso netto e le consistenze finali, mettendo in evidenza, raggruppati per classi, quelli che sono stati i movimenti finanziari del periodo di riferimento, partendo dalla disponibilità contabile all'inizio dell'anno e concludendo con la disponibilità contabile alla fine del periodo. Il prospetto si conclude con l'ammontare degli impegni per finanziamenti concessi ma ancora da erogare.

Una ulteriore informazione riguarda l'ammontare degli impegni e il numero di percettori a cui gli stessi si riferiscono. Altri prospetti informativi sono quelli riguardanti la specifica dei finanziamenti erogati, degli impegni assunti e ogni altra informazione possa essere utile a meglio descrivere l'andamento economico-finanziario del Fondo.

Per quanto attiene ai rapporti di finanziamento verranno evidenziati, per ogni pratica in essere, l'ammontare del credito a scadere, l'ammontare delle rate scadute suddivise per capitale e interessi (nel caso in cui siano maturati interessi di mora), e l'esposizione complessiva.

Alle relazioni si allega l'estratto conto sulle disponibilità del Fondo. Tale documento riporta tutte le movimentazioni del fondo contabilizzate per data di registrazione con evidenza della valuta di riferimento. Tutte le operazioni vengono riassunte nello scalare per valuta, dal quale vengono calcolati i cosiddetti numeri creditori/debitori (capitale per giorni/1000). Le movimentazioni riportate nell'estratto conto sono fedelmente riportate anche nel partitario contabile delle disponibilità. Ottenuti i numeri si determinano gli interessi maturati sul conto corrente.

Entro la medesima data di ogni anno SB predispone, per ciascuna Priorità d'investimento, un Piano delle attività annuale, riportante il Piano dei costi preventivo, sulla base delle attività previste nel periodo di riferimento e lo trasmette per l'approvazione all'AdG che provvederà a discuterlo in sede di partenariato. Il Piano finanziario dovrà essere accompagnato dall'elenco del personale impegnato, dai prospetti del calcolo del costo orario "ex ante" di ciascun dipendente con l'indicazione del CCNL utilizzato.

Sviluppo Basilicata, inoltre, provvederà ad aggiornare, entro i sei mesi successivi la relazione così redatta, al fine di consentire all'AdG il monitoraggio costante delle informazioni.

Restano fermi gli obblighi in materia di presentazione di Dichiarazioni di spesa di cui al punto successivo.

4.1 Monitoraggio percettori finali

Con la dichiarazione di spesa di cui al paragrafo successivo, il Soggetto Gestore si impegna a trasferire all'Amministrazione i dati relativi alle erogazioni sostenute nei confronti dei percettori finali nel periodo di riferimento in termini di dato finanziario (importo cumulato). Tale aspetto dovrà essere al minimo monitorato semestralmente ma l'informativa sui percettori dovrà essere fornita all'AdG bimestralmente con una dichiarazione fisica che consenta di trasmettere i dati afferenti i destinatari dei finanziamenti per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale a cura dell'AdG

È opportuno, infatti, che il monitoraggio dell'attività e dei risultati degli Strumenti da parte dell'Autorità di gestione vada oltre i semplici vincoli regolamentari e consenta all'Autorità di gestione di rilevare tempestivamente eventuali criticità nella fase di implementazione o di attuazione, in modo da poter eventualmente disporre i necessari interventi correttivi. Accanto ai dati di monitoraggio specifici che devono essere raccolti presso il destinatario finale dell'aiuto, il fondo per il microcredito, infatti, concorre al raggiungimento degli indicatori di output e di risultato propri delle Azioni del PO FSE Basilicata 2014-2020.

Le informazioni da raccogliere sono specificate nell'Allegato A al presente documento.

5 Rendicontazione dei costi sostenuti

I rimborsi effettuati dalla Regione in favore del Soggetto gestore non hanno natura di corrispettivo per le funzioni svolte da quest'ultimo e saranno quantificati e corrisposti al solo fine di consentire il funzionamento della società, che agirà secondo regole di efficienza e buon funzionamento a cui devono ispirarsi gli organi della pubblica amministrazione.

I costi da riconoscere saranno determinati in riferimento a quanto stabilito dalla normativa comunitaria sui fondi SIE - con particolare riguardo alle disposizioni sui costi di gestione e sulle Commissioni di gestione ammissibili per gli strumenti finanziari, ai sensi dall'articolo 42, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm. ii. ed ai vincoli fissati dall'articolo 13, comma 2 e comma 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014;

Per la determinazione delle soglie massime dei costi di gestione ammissibili si prenderanno a riferimento i parametri previsti per gli organismi di attuazione degli Strumenti Finanziari che forniscono Microcredito nell'ambito dei Fondi SIE, ovvero:

- a) una **remunerazione di base** (rif. art. 13, comma 2, lettera a) ii) del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.ii.mm.)
- b) una **remunerazione basata sui risultati** (rif. art. 13, comma 2, lettera b) iv) del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.ii.mm.)
- c) l'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità (e quindi fino al 31.12.2023) non può superare il 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario (art. 13 comma 3 lettera e) del Reg. (UE) n. 480/2014 e ss.ii.mm.).

In riferimento alla percentuale massima del 10% di cui alla precedente lettera c), Sviluppo Basilicata e l'Autorità di Gestione hanno il dovere di vigilare affinché il totale dei Costi non ecceda il limite previsto come sopra, ferma restando la possibilità, in presenza di giustificati motivi e previa autorizzazione dell'AdG, che esso possa essere superato, pervenendo a costi di gestione superiori, da gestire secondo le previsioni di cui alla nota EGESIF 15-0021-01 del 26.11.2015 § 2.4.1, ancorché non rimborsabili dal contributo del Programma.

I costi di gestione per lo strumento finanziario comprendono:

A – Costi del Personale

B – Altri costi

Con riferimento alla prima tipologia, si precisa che, per la gestione del Fondo il Soggetto Gestore costituirà un team di lavoro composto da risorse interne alla società, persone con competenze specifiche per coprire tutte le aree (amministrative, tecniche/economiche e legali), suddivise per seniority (project manager e senior professional e junior professional). Tali risorse saranno rendicontate sulla base del costo orario delle stesse e sulla base delle ore effettivamente impiegate e regolarmente documentate. Le ore rendicontate saranno in piena connessione con le attività svolte e descritte nelle relazioni (cifre. *una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione*).

Il costo rendicontato corrisponderà esattamente al costo effettivo da busta paga della risorsa rendicontata, comprensivo di tutti i costi della retribuzione lorda annuale (13°,14° e TFR) e di tutti gli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi a carico dell'azienda in linea con il CCNL applicato alla risorsa.

L'importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione in godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quella differita (TFR), maggiorato degli oneri sociali e riflessi, deve essere suddiviso per il numero delle ore effettivamente lavorate. Il costo orario così ottenuto, rapportato al numero di ore lavorate nell'intervento finanziato, rappresenta il costo imputabile nel rendiconto.

Il costo lordo è individuato sulla base della retribuzione già percepita dal dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento. La retribuzione deve essere quindi rapportata alle ore di impegno nell'attività. Il costo orario "ex ante" calcolato su base annuale, deve prendere in considerazione i seguenti elementi:

1. L'importo totale annuo della retribuzione lorda già percepita dal dipendente (retribuzione base, contingenza, anzianità, indennità di funzione, ecc.), con esclusione degli elementi mobili della stessa, non rendicontabili in ambito FSE.
2. La tredicesima mensilità
3. La quattordicesima mensilità (ove prevista)
4. L'INPS a carico del datore di lavoro
5. L'INAIL a carico del datore di lavoro
6. L'accantonamento annuo di TFR
7. L'IRAP (se dovuta)

Per elementi mobili, non ammissibili, si intendono: indennità di trasferta, lavoro straordinario, emolumenti arretrati, assegni familiari (a seconda dei casi), assegni ad personam, premi aziendali, ecc. Per il calcolo del costo orario, l'importo così ottenuto dovrà essere diviso per il monte ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL cui si riferisce. I prospetti del calcolo del costo orario "ex ante" di ciascun dipendente, inviati all'Adg dovranno essere obbligatoriamente accompagnati dagli estremi del CCNL utilizzato.

Nel caso in cui SB decida di avvalersi di risorse esterne rispetto alle previsioni ivi contenute, farà preventiva richiesta all'AdG di variazione del Piano finanziario presentando il nuovo Piano contenente, oltre alla sub voce "personale interno" anche la sub voce "personale esterno"

Con riferimento alla tipologia B – Altri costi, si precisa che essi comprendono:

- azioni di comunicazione e promozione,
- acquisto o costruzione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature
- altri costi sostenuti per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo di finanziamento direttamente imputati al Fondo

Ai fini della determinazione complessiva dei costi di gestione ammissibili, per quanto riguarda gli altri costi connessi alla gestione dello strumento diversi dai costi del personale, tra cui i cd costi indiretti, ci si avvarrà della possibilità offerta dall'art. 68 ter del Reg. UE 1303/2013 e ss.ii.mm., utilizzando un tasso forfettario del 40% dei costi diretti ammissibili per il personale.

I Costi saranno calcolati a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione dell'avvio delle attività di gestione del Fondo alla Autorità di Gestione, fatta eccezione per i Costi relativi alla costituzione del/dei Conto correnti "Fondo MICROCREDITO FSE", e per ogni altro costo incorso, preventivamente autorizzato dall'Autorità di Gestione, a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.

Come già indicato nel paragrafo precedente, entro il 01 marzo di ogni anno Sviluppo Basilicata predispone, per ciascuna priorità d'investimento[A1], un Piano delle attività annuale, riportante il Piano dei costi preventivo, sulla base delle attività previste nel periodo di riferimento e lo trasmette per l'approvazione all'AdG. Il Piano finanziario dovrà essere accompagnato dall'elenco del personale impegnato, dai prospetti del calcolo del costo orario "ex ante" di ciascun dipendente con l'indicazione del CCNL utilizzato.

La rendicontazione dei costi sarà effettuata semestralmente o secondo tempistica ridotta su richiesta dall'AdG anche al fine di consentire le necessarie verifiche finalizzate ai versamenti successivi al primo: il periodo è da calcolarsi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo. **Ai fini della rendicontazione, il Soggetto gestore è tenuto a trasmettere una dichiarazione di spesa contenente, per il periodo di riferimento e per ciascuna operazione attivata**

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- b) i costi di gestione sostenuti.

La dichiarazione di spesa, con riferimento ai costi di gestione, verrà resa da Sviluppo Basilicata per Macrovoce di costo come da Piano finanziario approvato, cui si alleggerà, oltre alla documentazione obbligatoria prevista dalle norme comunitarie e nazionali di riferimento utile a giustificare e comprovare la spesa rendicontata in relazione alle risorse umane:

- elenco del personale impegnato nel periodo di riferimento;
- costo orario/giornata della risorsa;
- dichiarazioni sostitutive di notorietà redatte, rispettivamente, secondo il format di cui all'Allegato 1 o all'Allegato 3 della Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40 del 2010.
- imputazione delle succitate risorse per macrovoce di costo

Sviluppo Basilicata si impegna ad ogni modo, a produrre dichiarazioni di spesa come sopra anche con tempistiche diverse da quella semestrale, laddove le percentuali di spesa sostenuta dal Fondo fosse tale da consentire versamenti successivi al primo, a norma delle previsioni di cui all'art. 41, comma 1, lett. c del Reg. 1303/2013, prima del termine di scadenza previsto.

Con riferimento agli importi relativi ai pagamenti ai destinatari finali, SB produrrà la tabella riepilogativa di cui al format allegato al presente documento.

Al termine della procedura di controllo sulle dichiarazioni di spesa prodotte, al Soggetto gestore verrà richiesto di produrre apposita domanda di rimborso tramite il sistema informativo. Il prelievo dal Fondo dell'importo relativo alle spese riconosciute, dunque, è subordinato, previa verifica della documentazione trasmessa, all'autorizzazione rilasciata da parte dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020, che opererà secondo la procedura prevista nel SIGECO del PO FSE Basilicata 2014-2020 e nel rispetto delle tempistiche fissate dall'art. 132 del Reg. 1303/2013. Il Fondo, pertanto, periodicamente, si decremterà per effetto:

- dei costi di gestione e delle commissioni del Fondo;
- degli oneri finanziari e commissioni legate alla gestione dei conto/correnti

6 Requisiti e procedure per la gestione del contributo scagionato

Indipendentemente dai tempi effettivi e dall'ammontare del contributo del programma versato dall'AdG allo strumento finanziario investito al livello del destinatario finale, l'articolo 41, paragrafo 1, del RDC stabilisce che le domande di pagamento intermedio relative ai contributi dei programmi versati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità debbano essere gradualmente.

Pertanto, come precisato al paragrafo precedente, oltre che per procedere ai versamenti al SF successivi al primo, al fine di consentire che l'AdG possa effettuare le verifiche di competenza finalizzate alla produzione di domande di pagamento da parte dell'AdC (verifiche descritte al par. 3.2 Controlli AdG), il Soggetto gestore è tenuto ad effettuare la rendicontazione dei costi semestralmente. Ai fini della rendicontazione, il Soggetto gestore è tenuto a trasmettere una dichiarazione di spesa contenente, per il periodo di riferimento e per ciascuna Priorità d'investimento^[A2]:

- a) i pagamenti ai destinatari finali e, nei casi di cui all'articolo 37, paragrafo 7, i pagamenti a vantaggio dei destinatari finali;
- d) i costi di gestione sostenuti.

Sviluppo Basilicata si impegna ad ogni modo, a produrre dichiarazioni di spesa come sopra anche con tempistiche diverse da quella semestrale, laddove le percentuali di spesa sostenuta dal Fondo fosse tale da consentire domande di pagamento, a norma delle previsioni di cui all'art. 41, comma 1, lett. c del Reg. 1303/2013, prima del termine di scadenza previsto.

Le disposizioni di cui all'articolo 41 si applicano ai flussi di pagamento e di informazione tra la Commissione e l'autorità di certificazione (AdC) che è responsabile della predisposizione e della presentazione delle domande di pagamento. Pertanto, l'articolo 41 del RDC non disciplina i flussi di pagamento e di informazione tra l'AdG e l'organismo che attua lo strumento finanziario (Soggetto Gestore). Tuttavia, la Commissione Europea suggerisce che le amministrazioni tendano ad applicare questa articolazione dei pagamenti anche alle erogazioni dall'AdG allo strumento finanziario.

Per questo, nell'ambito dell'Accordo di finanziamento è stato stabilito che, per consentire a Sviluppo Basilicata S.p.A. di gestire il Fondo Microcredito, la Regione trasferisce al Fondo medesimo, su due conti correnti bancari separati, secondo la ripartizione di seguito indicata:

- € 2.500.000,00 per il Microcredito A1 e A2 a valere sull'Asse 1; l'importo è equamente ripartito tra le due sezioni in coerenza con le priorità di investimento utilizzate.
- € 2.500.000,00 per il Microcredito B a valere sull'Asse 2.

La regione procederà ad ulteriori versamenti, sempre pari al 25% della dotazione impegnata, qualora almeno il 60% dell'importo trasferito per singola priorità di investimento, sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d). La Regione procederà agli ulteriori versamenti, pari al 25% della dotazione impegnata per ciascuna priorità d'investimento, qualora almeno l'85 % degli importi indicati complessivamente nei due precedenti punti sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

Nell'Accordo è comunque stabilito che la regione si riserva di procedere ai versamenti successivi al primo in valori percentuali maggiori rispetto al 25% della dotazione impegnata laddove, a seguito di attivazione degli AAPP si dovesse verificare un'esigenza di liquidità maggiore al fine di garantire le erogazioni ai destinatari finali nelle tempistiche stabilite, fermi restando gli obblighi in riferimento ai massimali previsti dall'Art. 41 per le domande di pagamento da trasmettere alla Commissione.

Al fine di garantire sia da parte del Soggetto gestore che dell'AdG, l'applicazione del principio di sana gestione finanziaria, nell'Accordo è stato stabilito, altresì, che lo strumento venga sottoposto a revisione di metà periodo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020. In tal modo la Regione si riserva di verificare la capacità del Fondo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Programma Operativo FSE Basilicata 2014/2020, così come individuati in termini di realizzazione e in termini finanziari nella Valutazione ex ante di cui all'articolo 37 del RDC, nel Performance Framework adottato per il Programma e in relazione al dettato dell'Art. 86, 87 e 136 del Reg. 1303/2013.

ALLEGATO A

DATI IN INGRESSO

Impresa	Denominazione	Codice Fiscale/P_IVA	Tipologia di Percettore	Sede	Codice ATECO	PEC
X	X	X	X	X	X	X

persone fisiche	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Genere	Comune di residenza	Provincia di residenza	Indirizzo	e-mail	titolo di studio	Condizione nel Mercato del lavoro	mesi di disoccupazione	svantaggio
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DATI COMUNI


Impresa	data provvedimento di concessione	numero del provvedimento	data erogazione	importo erogato
X	X	X	X	X

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10.06.2019
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

